



# Wortprotokoll

Der 213. Sitzung vom 9. Juli 1993

## Resoconto integrale

della seduta n. 213 del 9 luglio 1993

X. Legislatur  
X. Legislatura  
1988 - 1993



**CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA  
DI BOLZANO  
SÜDTIROLER LANDTAG**

**SEDUTA 213. SITZUNG**

**9.7.1993**

**INDICE**

**INHALTSVERZEICHNIS**

Disegno di legge provinciale n. 177/92: "Toponomastica",

Landesgesetzentwurf Nr. 177/92: "Ortsnamengebung",

Disegno di legge provinciale n. 183/92: "Toponomastica in Sudtirolo" e

Landesgesetzentwurf Nr. 183/92: "Ortsnamenregelung für Südtirol" und

Disegno di legge provinciale n. 189/92: "Denominazione ufficiale in lingua tedesca e ladina dei comuni e delle località abitate della Provincia di Bolzano e norme generali per la toponomastica provinciale".....  
..... pag. 11

Landesgesetzentwurf Nr. 189/92: "Amtliche Bezeichnung in deutscher und ladinischer Sprache der Gemeinden und der bewohnten Siedlungen in der Provinz Bozen und allgemeine Bestimmungen für die Ortsnamengebung in Südtirol".....  
..... Seite 11

VORSITZ DES VIZEPRÄSIDENTEN:

**ROBERT KASERER**

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE:

ORE 10.16 UHR

*(Appello nominale - Namensaufruf)*

**PRÄSIDENT:** Die Sitzung ist eröffnet.

Ich verlese das Protokoll der letzten Sitzung.

**KASERER (Vizepräsident - SVP):** *(Verliest das Sitzungsprotokoll - legge il processo verbale)*

Gibt es Einwände zum Protokoll? Abgeordneter Bolzonello, bitte.

**BOLZONELLO (MSI-DN):** Non chiedo la parola esattamente sul verbale, signor Presidente, ma in riferimento all'articolo 16 del Regolamento Interno, che fissa i compiti dei segretari questori. Lei questa mattina ha inteso aprire la seduta sostituendosi ai segretari questori, ai quali l'articolo 16 del Regolamento demanda invece dei compiti ben precisi.

Siccome l'atto importante dell'apertura contempla anche l'appello, ritengo illegittimo il Suo comportamento e il Suo modo di procedere questa mattina. Questa apertura di seduta, secondo me, è illegittima e va rifatta utilizzando i segretari questori eletti da questo Consiglio e preposti a tale compito. Lei, signor Presidente, avrà modo di vedere l'articolo 16 che è esplicito in proposito, in quanto non solo i segretari questori devono fare l'appello nominale, ma devono dare lettura dei processi verbali. Fino a questo momento ritengo, e credo anche di poter chiedere il conforto del segretario generale, che Lei non abbia titolo per sostituirsi ai segretari questori. Grazie!

**PRÄSIDENT:** Das hat nichts mit dem Protokoll zu tun. Bezüglich der Frage der Legitimität der Eröffnung der Sitzung glaube ich, daß das, was den Mitgliedern des Präsidiums erlaubt ist, auch dem Präsidenten gestattet sein muß. "Quot licet Jovi, non licet bovi!" Ich glaube, daß es diesbezüglich eigentlich keine Probleme geben dürfte.

Bitte, Abgeordneter Holzmann, Sie haben das Wort.

**HOLZMANN (MSI-DN):** Signor Presidente, volevo intervenire su di un altro aspetto, ma comunque in relazione a quello che Lei ha detto in questo momento. Se Lei intende procedere come se nulla fosse accaduto, cioè intende regolare questa apertura di

seduta, nonostante Lei fosse l'unico membro dell'Ufficio di Presidenza presente e nonostante Lei abbia dato lettura del verbale senza la presenza degli altri componenti dell'Ufficio di Presidenza, noi contesteremo questa apertura di seduta. Ciò significa che se dovessimo avere ragione noi, tutto quello che verrà discusso e votato questa mattina, dovrà essere ripetuto nuovamente.

La invito, quindi, a verificare la Sua interpretazione, perché in caso contrario Lei farà perdere al Consiglio mezza giornata, dato che noi abbiamo intenzione di contestare la procedura seguita per l'apertura di questa seduta.

L'altro aspetto che volevo contestare era la redazione del verbale in riferimento alla mia richiesta di lettura degli allegati. Non sono stati chiariti esattamente i motivi per cui ho chiesto che gli allegati venissero letti ugualmente. Ci si è limitati semplicemente a dare notizia della mia posizione senza la motivazione. Pertanto chiedo che il verbale venga rettificato e votato.

**PRÄSIDENT:** Ich würde Ihnen Ihre Frage gerne beantworten, Kollege Holzmann, aber ich sehe, daß der Abgeordnete Benussi reden möchte. Wozu möchten Sie sprechen, Abgeordneter Benussi?

**BENUSSI (MSI-DN):** Sull'ordine dei lavori.

Signor Presidente, non voglio fare polemica, né ostruzionismo, però faccio presente che nella mia qualità di segretario questore del Consiglio regionale un giorno mi è stato fatto presente molto fermamente, attraverso un richiamo da parte del Presidente Peterlini, un mio errore, perché mi ero permesso di astenermi nell'approvare il verbale. Mi ha detto: "Si ricordi, signor segretario questore, che solo al segretario questore spetta la formulazione e lettura del verbale e la firma. Il Presidente ne prende conoscenza come qualsiasi consigliere." Il Regolamento prevede che i segretari questori siano i responsabili diretti del verbale. Per cui, se ci si avvale, come è logico che ci si avvalga, di personale specializzato d'ufficio per la redazione del verbale, con la firma poi il segretario questore lo consacra. Per questo spetta esclusivamente al segretario questore tale compito.

Non è che noi abbiamo voluto dare un'interpretazione al Regolamento, ma il Presidente Peterlini mi aveva proprio richiamato per il fatto che io mi ero permesso erroneamente, sbagliando, di astenermi su un verbale. Questo è il motivo per il quale bisogna ripetere la procedura di apertura di questa seduta.

**PRÄSIDENT:** Abgeordneter Peterlini, wozu möchten Sie sprechen?

**PETERLINI (SVP):** Zur Geschäftsordnung und zu dieser aufgeworfenen Frage, Herr Präsident!

Es stimmt schon, Kollege Benussi, daß die Aufgaben im Präsidium verteilt sind, wobei die Präsidialsekretäre die Aufsicht über das Protokoll haben. Herr Präsident, ich möchte Ihnen einen Hinweis geben, der Ihnen vielleicht dienlich sein kann. Ich weiß nicht,

wie weit er mit der Geschäftsordnung des Landtages vereinbar ist oder ob er nur im Regionalrat gilt. Im Regionalrat gilt folgende Regelung: Wenn es der Präsident für die Aufgaben des Präsidiums als notwendig erachtet - im Regionalrat geschieht das häufig bei der Verlesung der deutschen Texte, da es dort ja nur ein deutsches Präsidiumsmitglied gibt -, dann hat er die Möglichkeit, kurzfristig einen Ersatz für das Präsidium zu ernennen. Wir haben das oft angewandt und es hat eigentlich immer funktioniert. Ich habe zum Beispiel öfters auf die Abgeordnete Bertolini zurückgegriffen und gesagt: "Ich ernenne sie kurzweilig zu einem Mitglied des Präsidiums". Sie wurde dann mit allen Aufgaben betraut, die ein Präsidiumsmitglied erledigen kann. Wenn es mit der Geschäftsordnung des Landtages vereinbar ist, dann würde ich eine solche Prozedur vorschlagen.

**BENUSSI (MSI-DN):** (*interrompe*)

**PETERLINI (SVP):** Videant consules!

**PRÄSIDENT:** Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich bitte Sie, nicht einfach zu reden oder zu unterbrechen, sondern nur dann zu reden, sobald Sie das Wort erteilt bekommen. Das ist nun einmal ein Grundprinzip!

Zum Abgeordneten Holzmann! Was seine Bemerkung betrifft, wird er festgestellt haben, daß auch auf andere Stellungnahmen nicht meritorisch eingegangen worden ist, sondern daß einfach ein Protokoll gemacht worden ist. In der Geschäftsordnung steht diesbezüglich: "*Über die öffentliche Sitzung ist ein Protokoll zu verfassen, das nur die Maßnahmen und Beschlüsse des Landtages enthalten darf und die Verhandlungsgegenstände sowie die Namen der Redner und das Ergebnis der Abstimmung anzuführen ist*". Das ist das Protokoll der Sitzung! Alles andere ist im Wortprotokoll festgehalten, weshalb es nicht eigens erwähnt werden muß. Ansonsten wäre es ja ein Protokoll, für dessen Verlesung wir 3 Stunden oder mehr bräuchten. Das hat keinen Sinn! Sollten Unklarheiten bestehen, dann kann der Landtag darüber befinden, ob er mit der Vorgangsweise einverstanden ist oder nicht. In diesem Falle würde ich Sie nun also fragen, ob Sie mit diesem Verfahren einverstanden sind. Möchte jemand etwas dazu bemerken? Niemand. Somit stimmen wir darüber ab, ob man mit der Vorgangsweise der heutigen Verlesung des Protokolls einverstanden ist.

Abgeordneter Bolzonello, Sie haben das Wort.

**BOLZONELLO (MSI-DN):** Certo, signor Presidente, questo genere di strada che Lei ha voluto indicare è praticabile qualora non vi sia un riferimento esplicito. La norma, invece, dell'articolo 16 è chiarissima. Non spettava a Lei quanto ha fatto, quindi Lei non può stravolgere con un voto del Consiglio quanto sancito dal Regolamento, che ha forza di legge. Quindi Lei, se proprio vuole attenersi alla norma, dichiara nulla e chiusa la seduta, che per conto mio non è nemmeno iniziata, recupera uno dei Suoi segretari questori, che sono presenti fuori di quest'aula, e inizia la seduta come deve essera fatta ai

sensi dell'articolo 16. Non è possibile che il Consiglio provinciale, pur con un voto, stravolga quanto sancito nel Regolamento, perché a questo punto si potrebbe andare a modificare ogni volta ad hoc con un voto del Consiglio. Questo non ha senso! Ci mancherebbe altro!

**PRÄSIDENT:** Ich habe natürlich nicht im geringsten die Absicht gehabt, irgendetwas zu tun. Wenn die Kollegen glauben, daß es besser ist, das Protokoll noch einmal zu verlesen - dann müßten wir aber auch den Appell wiederholen -, dann sollen sie diese Befriedigung haben! An mir soll es nicht liegen, weshalb ich also um den Namensaufruf bitte.

**TRIBUS (Sekretär - GAF-GVA):** *(Namensaufruf - appello nominale)*

**PRÄSIDENT:** Die Sitzung ist eröffnet. Auf Wunsch der Kollegen muß das Protokoll noch einmal verlesen werden.

**TRIBUS (Sekretär - GAF-GVA):** *(Verliest das Sitzungsprotokoll - legge il processo verbale)*

**PRÄSIDENT:** Gibt es Einwände zum Protokoll? Abgeordneter Bolzonello, bitte.

**BOLZONELLO (MSI-DN):** Sì, signor Presidente, Lei sa che gli ultimi interventi fatti nella seduta di ieri dal collega Holzmann e dal sottoscritto differivano. Quindi avrei piacere - è una richiesta formale che Le faccio - che venga inserito nel verbale il fatto che io mi sono dissociato nell'interpretazione dal collega Holzmann. Quindi a questo proposito chiedo che venga inserita la rettifica che risulterà sicuramente dalla registrazione della seduta e chiedo inoltre che si voti sul processo verbale, perché così com'è a me non risulta conforme a quanto ho espresso.

**PRÄSIDENT:** Das betrifft dasselbe, was vorher bereits der Kollege Holzmann gesagt hat. Im Protokoll werden keine meritorischen Bemerkungen eingefügt, weshalb der Fall erledigt ist. Wir stimmen über das Protokoll ab.

**BOLZONELLO (MSI-DN):** Chiedo la votazione per appello nominale.

**PRÄSIDENT:** Der Abgeordnete Bolzonello und zwei weitere Abgeordnete haben die namentliche Abstimmung beantragt. Es ist die Nummer 19 gezogen:

**KASERER (SVP):** Ja.

**KLOTZ (UFS):** Ja.

**KOFLER (SVP):** (Abwesend)

**KUSSTATSCHER (SVP):** Ja.

**MAYR (SVP):** (Abwesend).

**MERANER (FDU):** Ja.

**MONTALI (MSI-DN):** Sì.

**OBERHAUSER (SVP):** (Abwesend)

**PAHL (SVP):** (Abwesend)

**PELLEGRINI (DC):** (Assente)

**PETERLINI (SVP):** Ja.

**SAURER (SVP):** (Abwesend)

**SFONDRINI (PSI):** Sì.

**TRIBUS (GAF-GVA):** Ja.

**VALENTIN (SVP):** Ja.

**VIOLA (PDS):** Sì.

**ZENDRON (GAF-GVA):** Sì.

**ACHMÜLLER (SVP):** Ja.

**ALBER (SVP):** (Abwesend)

**BAUER (SVP):** Ja.

**BENEDIKTER (UFS):** Ja.

**BENUSSI (MSI-DN):** No.

**BERTOLINI (SVP):** Ja.

**BOLOGNINI (DC):** (Assente)

**BOLZONELLO (MSI-DN):** Astenuto.

**BRUGGER (SVP):** (Abwesend)

**DURNWALDER (SVP):** Ja.

**von EGEN (SVP):** (Abwesend)

**FEICHTER (SVP):** (Abwesend)

**FERRETTI (DC):** (Assente)

**FRASNELLI (SVP):** (Abwesend)

**FRICK (SVP):** Ja.

**GIACOMUZZI (SVP):** Ja.

**HOLZMANN (MSI-DN):** Astenuto.

**HOSP (SVP):** Ja.

Ich gebe das Abstimmungsergebnis bekannt: mit 19 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme und 2 Stimmenthaltungen ist das Protokoll genehmigt.

Ich verlese nun die Mitteilungen:

Es wurden folgende schriftliche Anfragen eingebracht: Anfrage Nr. 2246/93 (Holzmann), betreffend die fehlende Beachtung der Zweisprachigkeit in der Gemeinde Naturns; Anfrage Nr. 2247/93 (Holzmann), betreffend den Landesverkehrsplan; Anfrage Nr. 2248/93 (Holzmann), betreffend die Verkehrsschilder und die Aufschriften nur in deutscher Sprache; Anfrage Nr. 2249/93 (Holzmann), betreffend die nur in deutscher Sprache verfaßte Aufschrift am Postgebäude von Seis; Anfrage Nr. 2250/93 (Holzmann), betreffend die nur in deutscher Sprache verfaßten Hinweisschilder der Umfahrungsstraße von Bruneck-Nord; Anfrage Nr. 2251/93 (Holzmann), betreffend die Aufschrift "Arztpraxis Latsch-Sanitätseinheit West"; Anfrage Nr. 2252/93 (Holzmann/Bolzonello),



betreffend die Entfernung der Beamten von ihren Arbeitsplätzen gegen die ermittelt wird; Anfrage Nr. 2253/93 (Holzmann), betreffend die nur in deutscher Sprache abgefaßte Vordrucke ICIAP der Gemeinde Barbian.

Folgende Anfragen wurden schriftlich beantwortet: Anfrage Nr. 2097/93 (Klotz), betreffend den staatlichen Aufnahmestop in Südtirol; von LR Saurer beantwortet; Anfrage Nr. 1847/92 (Peterlini), betreffend den Eisenbahntransport in unserer Provinz; von LR Hosp beantwortet; Anfrage Nr. 2098/93 (Holzmann), betreffend die Arbeiten im Hauptschulamt in der Mendelstraße Nr. 33; von LR Alber beantwortet; Anfrage Nr. 2103/93 (Bolzonello), betreffend das Schwimmbad in einer Halle der Handelszone in Bozen-Süd; von LR Bolognini beantwortet; Anfrage Nr. 2066/93 (Holzmann/Bolzonello), betreffend die Zuweisung eines Grundstückes an der Firma PANA von Brixen; von LR Sfondrini beantwortet; Anfrage Nr. 1881/92 (Holzmann/Bolzonello), betreffend die Gesellschaft "TECNOPAN"; von LR Sfondrini beantwortet; Anfrage Nr. 2167/93 (Tribus/Zendron), betreffend die Katasterwerte; von LR Pellegrini beantwortet; Anfrage Nr. 1823/92 (Holzmann), betreffend die Veröffentlichung des Katalogs der Ausstellung "850 Jahre Augustiner Chorherrenstift"; von LR Pellegrini beantwortet; Anfrage Nr. 1942/93 (Viola), betreffend die Lage der Südtiroler Industrie; von LR Sfondrini beantwortet; Anfrage Nr. 1994/93 (Viola), betreffend den Beschäftigungsnotstand, die Situation der Südtiroler Industrie, die Fälle der Magnesio, die Baumwollweberei; von LR Sfondrini beantwortet.

Es wurde folgender Beschlußantrag eingebracht: Nr. 373/93 vom 6.7.1993, eingebracht von den Abg.en Holzmann, Bolzonello, Montali und Benussi, betreffend die finanzielle Unterstützung zugunsten der Bergrettung "Aiut Alpin Dolomites". N.B. Der Beschlußantrag Nr. 359/93 wurde mit Schreiben vom 6.7.1993 vom Abg. Bolzonello zurückgezogen.

Für die heutige Sitzung haben sich die Abgeordneten Feichter, Montali und Valentin, und die Landesräte Kofler und Mayr entschuldigt.

Wir fahren mit der Behandlung der Tagesordnung fort.

Bitte, Abgeordneter Bolzonello.

**BOLZONELLO (MSI-DN):** Signor Presidente, ieri la seduta si è conclusa con alcune osservazioni fatte dai colleghi del Movimento Sociale che differivano dalla Sua interpretazione riguardo alla lettura della relazione accompagnatoria ad una legge presentata da un consigliere. L'interpretazione che ha dato Lei è che l'allegato non costituisce oggetto di lettura come le relazioni accompagnatorie. La nostra interpretazione, invece, è evidentemente contraria, perché riteniamo che l'allegato sia invece parte importante ed integrante della relazione accompagnatoria.

Arrivo al dunque. Proprio perché riteniamo che gli allegati costituiscano parte integrante della relazione e del disegno di legge, in quanto è una documentazione esplicitamente prevista per i lavori preparatori della Commissione, quindi sono importanti

ed integranti, chiedo ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento, essendovi difformità di interpretazione tra Lei ed un consigliere, che si ottemperi a quanto fissato dal comma 2. Noi riteniamo quindi che debba essere posto ai voti l'interpretazione che Lei ha voluto dare sulla non lettura degli allegati, che contrasta con la nostra. L'articolo 66, comma 2, dice: *“Le decisioni riguardanti rispettivamente la procedura spettano al Presidente. Qualora tuttavia un consigliere esigesse la votazione in Consiglio, questa si svolgerà per voto palese”*. In questo caso, essendovi un contrasto sull'interpretazione procedurale, mi pare che sia compito e dovere dell'aula, ancorché del Presidente, di porre in votazione il processo verbale, considerato che non è così grave il fatto che si perdano due minuti per completare integralmente la lettura di una relazione. Mi pare sia doveroso da parte dell'aula, proprio ai sensi di questo comma e di questo articolo, esprimersi sull'interpretazione discordante tra Lei ed un consigliere.

**PRÄSIDENT:** Abgeordneter Bolzonello, ich habe der Meinung, die ich gestern vertreten habe, nichts anderes hinzuzufügen. Es bleibt bei der Entscheidung, die ich gestern nach der Diskussion und nach den Argumenten, die Sie vorgebracht haben, im Einvernehmen mit dem Präsidium getroffen habe. Ich bin der Meinung, daß es nicht zulässig ist, daß eine Entscheidung, die bereits gestern getroffen worden ist, heute wieder aufgegriffen wird.

Abgeordneter Holzmann, Sie haben das Wort.

**HOLZMANN (MSI-DN):** Lei, signor Presidente, ha in effetti ricordato quello che si è svolto ieri. La questione si è svolta in questo modo: io ho sollecitato che si potesse leggere l'allegato in aula come aveva chiesto il presentatore. Lei ha fornito la Sua interpretazione, che io rispetto, però nel momento in cui Lei ha fornito la Sua interpretazione ha poi chiuso la seduta. Quindi non ha dato attuazione al Regolamento, che prevede che in caso di contestazione sull'interpretazione del Regolamento, la decisione passi all'aula. Ed è questo che noi chiediamo. Nulla di più.

**PRÄSIDENT:** Abgeordneter Holzmann, ich lasse die Diskussion dazu nicht mehr zu, auch nicht im Rahmen der Geschäftsordnung. Es stimmt nicht, was Sie behauptet haben. Ich habe gesagt, daß es bis jetzt noch nie vorgekommen ist, daß die Anlagen verlesen wurden. Das möchte ich heute wiederholen. Jeder hat die Möglichkeit, in die Anlagen Einsicht zu nehmen und sie zu lesen, aber sie müssen im Landtag nicht offiziell verlesen werden müssen.

Ich wollte dem Abgeordneten Pahl, dem Präsidenten der ersten Gesetzgebungskommission, bereits gestern das Wort zur Verlesung des Berichtes der Kommission geben,

und somit stimmt es nicht, daß die Debatte darüber nicht abgeschlossen wurde. Ich lasse dazu keine Prozedurfragen mehr zu! Die Diskussion zu diesem Thema ist abgeschlossen!  
Wir fahren mit der Tagesordnung fort.

Punkt 8 der Tagesordnung: *Landesgesetzentwurf Nr. 177/92*: **“Ortsnamengebung”**.

Punkt 15 der Tagesordnung: *Landesgesetzentwurf Nr. 183/92*: **“Ortsnamenregelung für Südtirol”**.

Punkt 58 der Tagesordnung: *Landesgesetzentwurf Nr. 189/92*: **“Amtliche Bezeichnung in deutscher und ladinischer Sprache der Gemeinden und der bewohnten Siedlungen in der Provinz Bozen und allgemeine Bestimmungen für die Ortsnamengebung in Südtirol”**.

Punto 8) dell'ordine del giorno: *Disegno di legge provinciale n. 177/92*: **“Toponomastica”**.

Punto 15) dell'ordine del giorno: *Disegno di legge provinciale n. 183/92*: **“Toponomastica in Sudtirolo”**.

Punto 58) dell'ordine del giorno: *Disegno di legge provinciale n. 189/92*: **“Denominazione ufficiale in lingua tedesca e ladina dei comuni e delle località abitate dalla provincia di Bolzano e norme generali per la toponomastica provinciale”**.

**BENUSSI (MSI-DN)**: Io chiedo la parola.

**PRÄSIDENT**: Die Diskussion ist abgeschlossen, Kollege Benussi!

**BENUSSI (MSI-DN)**: Ho chiesto la parola e Lei deve concedermela.

**PRÄSIDENT**: Zu welchem Argument?

**BENUSSI (MSI-DN)**: Lei non lo sa ancora, prima me la conceda.

**PRÄSIDENT**: Dieses Thema ist abgeschlossen, Kollege Benussi. Es hat also keinen Sinn mehr, sich zu diesem Thema zu melden.

Abgeordneter Pahl, ich ersuche um die Verlesung des Berichtes der ersten Gesetzgebungskommission zum Landesgesetzentwurf Nr. 177/92.

**PAHL (SVP):** Die I. Gesetzgebungskommission ist am 29. 10. 1992, 4. 11. 1992, 6. 11. 1992, sowie am 23. und 24. 11. 1992 zusammengetreten um obgenannten Gesetzentwurf zu behandeln. Besagter Entwurf wurde von den Abg. Dr. A. Benedikter und Dr. E. Klotz dem Landtag zur Behandlung vorgelegt.

Die Kommission beschloß übereinstimmend, die Generaldebatte zusammen mit jener über den Gesetzentwurf Nr. 183/92, der von den Abg. Dr. H. Frasnelli und Dr. F. Pahl zur selben Thematik vorgelegt wurde, abzuhalten. Abg. Benedikter verlas den Begleitbericht zum Gesetzentwurf und erläuterte anschließend denselben. Er wies darauf hin, daß nach seiner Meinung im Bereich Toponomastik das Land gesetzgebend tätig werden muß und daß in diesem Zusammenhang eine weitgehende Delegation des genannten Bereiches an die Gemeinde nicht möglich ist. Es ist zwar vor auszusehen, daß sowohl der Gesetzentwurf Nr. 177/92 als auch der Entwurf Nr. 183/92 von der römischen Regierung rückverwiesen wird; mit dem Entwurf Nr. 177/92 wird aber eine klare politische Willenserklärung vorgenommen und bekundet, daß jedenfalls die faschistischen Dekrete, mit denen die italienischen Ortsnamen in Südtirol eingeführt worden, abgeschafft werden müssen. Die UNO-Resolutionen zur Toponomastik sind in erster Linie Empfehlungen, die vor dem Internationalen Gerichtshof nicht einklagbar sind.

Im weiteren Wortmeldungen erklärte sich Abg. Oberhauser verunsichert über die Aussagen Benediktters und meinte, daß die Möglichkeit der Delegation eines Bereichs der Ortsnamengebung an die Gemeinden durch ein entsprechendes Rechtsgutachten bekräftigt werden könnte. Abg. Viola meinte hingegen, daß der Entwurf des Abg. Benedikter klarer ist als jener der Abg. Dr. Pahl und Dr. Frasnelli, zumal damit eine Willensäußerung bekundet wird, obgleich niemand bezweifelt, daß sich der Entwurf gegen die Grundsätze des Autonomiestatuts richtet. Sowohl die Regierung als auch der Verfassungsgerichtshof - sofern er mit dieser Angelegenheit befaßt werden sollte - wird sich gegen die im Entwurf festgesetzte Regelung der Ortsnamengebung aussprechen müssen. Abg. Montali erklärte seine völlige Ablehnung gegenüber beiden Gesetzentwürfen und kündigte jedenfalls die Vorlage eines Minderheitenberichtes an. Klar ist, daß sowohl der Pariser Vertrag als auch das Autonomiestatut deutlich die Zweisprachigkeit festlegen, weshalb die vorliegenden Entwürfe sich gegen das genannte Abkommen als auch gegen das Statut richten. Die Resolutionen der Vereinten Nationen in Sachen Toponomastik verfolgen sicherlich nicht die Absicht, sich gegen das Pariser Abkommen und das Autonomiestatut zu richten. Der Vorsitzende teilte nicht die Auffassung einiger Kommissionsmitglieder, daß die obigen Entwürfe jedenfalls rückverwiesen werden. Es gelte hier ein faschistisches Unrecht wiedergutzumachen, wobei der italienischen Bevölkerung nichts genommen wird. Auch die Republik Italien hat den Richtlinien der Vereinten Nationen zugestimmt und damit einen weiteren Schritt gesetzt, um mit der faschistischen Vergangenheit zu brechen.

Nach weiteren Wortmeldungen in der Generaldebatte, die sich in erster Linie auf den Gesetzentwurf Nr. 183/92 bezogen, von denen im Bericht zum letztgenannten Entwurf die Rede ist, ließ der Vorsitzende über den Übergang zur Sachdebatte abstimmen. Der Übergang zur Sachdebatte und damit der Gesetzentwurf Nr. 177/92 wurde von der Kommission stimmenmehrheitlich mit 3 Gegenstimmen bei 1 Jastimme abgelehnt.

-----

*La I Commissione legislativa si è riunita nei giorni 29 ottobre e 4, 6, 23 e 24 novembre 1992 per trattare il succitato disegno di legge, presentato al Consiglio provinciale per il relativo esame dai consiglieri dott. A. Benedikter e dott.ssa E. Klotz.*

*La Commissione ha deciso all'unanimità di tenere un'unica discussione generale sul presente disegno di legge e sul disegno di legge n. 183/92, presentato dai consiglieri dott. H. Frasnelli e dott. F. Pahl e concernente la medesima tematica. Il cons. Benedikter ha letto e quindi illustrato la relazione accompagnatoria al disegno di legge, sottolineando che a suo avviso nel settore della toponomastica la Provincia deve assumere iniziative di tipo legislativo e che a questo proposito non è possibile un'ampia delega del citato settore ai comuni. E' prevedibile che il Governo di Roma rinvierà sia il provvedimento n. 177/92 che il provvedimento n. 183/92; tuttavia il disegno di legge 177/92 contiene una chiara presa di posizione politica; in esso si afferma infatti che in ogni caso occorre abolire i decreti fascisti in forza dei quali sono stati introdotti in Alto Adige i toponimi italiani. Le risoluzioni dell'ONU in materia di toponomastica sono soprattutto raccomandazioni che non possono essere fatte valere di fronte alla Corte Internazionale.*

*E' intervenuto quindi il cons. Oberhauser dichiarandosi scettico in merito a quanto affermato dal cons. Benedikter, ritenendo che dovrebbe essere possibile sostenere la delega ai comuni di un settore della toponomastica mediante un relativo parere legale. Il cons. Viola ha affermato invece che a suo avviso il provvedimento del cons. Benedikter è più chiaro di quello dei consiglieri dott. Pahl e dott. Frasnelli soprattutto perché esprime chiaramente le intenzioni, quantunque nessuno dubiti che esso va contro i principi dello Statuto di autonomia. Sia il Governo che la Corte Costituzionale - qualora dovesse essere chiamata ad occuparsi dell'argomento - non potrebbero che esprimersi contro la regolamentazione della toponomastica come prevista dal disegno di legge. Il cons. Montali ha espresso il proprio totale dissenso per entrambi i disegni di legge e ha preannunciato la presentazione di una relazione di minoranza. E' evidente, ha sostenuto il cons. Montali, che sia l'Accordo di Parigi che lo Statuto di autonomia prevedono chiaramente l'obbligo del bilinguismo e che pertanto i due provvedimenti cozzano sia contro l'Accordo di Parigi che contro lo Statuto. Le risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di toponomastica non intendono sicuramente ledere l'Accordo di Parigi e lo Statuto di Autonomia. Il presidente della Commissione ha dichiarato di non condividere l'opinione di alcuni commissari in merito al fatto che i provvedimenti verranno comunque rinviati. Si tratta di rimediare a un'ingiustizia fascista senza che nulla sia tolto alla popolazione italiana. Anche la Repubblica italiana ha sottoscritto le direttive delle Nazioni Unite compiendo in tal modo un altro passo per allontanarsi dal passato fascista.*

*Dopo altri interventi nell'ambito della discussione generale, relativi soprattutto al disegno di legge n. 183/92 e riportati nella relazione allo stesso, il presidente ha posto in votazione il passaggio alla discussione articolata. Il passaggio alla discussione articolata, e quindi il disegno di legge n. 177/92, è stato respinto dalla Commissione a maggioranza con 3 voti contrari e 1 voto favorevole.*

**PRÄSIDENT:** Abgeordneter Pahl, ich bitte Sie, den Begleitbericht zum Landesgesetzentwurf Nr. 183/92 zu verlesen.

**PAHL (SVP):** Siehe Beilage - vedi allegato

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE:

**PROF. ROMANO VIOLA**

VORSITZ DES PRÄSIDENTEN:

**PRESIDENTE:** La seduta è sospesa fino alle ore 15.

ORE 13.00 UHR

-----

ORE 15.08 UHR

*(Appello nominale - Namensaufruf)*

**PRESIDENTE:** Riprendiamo la seduta.

Prego il presidente della prima Commissione legislativa di dare lettura della relazione accompagnatoria al disegno di legge provinciale n. 183/92:

**PAHL (SVP):** Die I. Gesetzgebungskommission ist am 29.10.1992, am 4.11.1992, am 6.11.1992 sowie am 23. und 24.11.1992 zusammengetreten, um den randvermerkten Gesetzentwurf zu behandeln. Nach Verlesen des Berichts durch den Vorsitzenden dieser Kommission beschloß die Kommission übereinstimmend die Generaldebatte zusammen mit jener über den Gesetzentwurf Nr. 177/92 abzuführen, der von den Abg. Dr. Benedikter und Dr. Klotz zur selben Thematik vorgelegt wurde. In einer ersten Stellungnahme meinte Abg. Benedikter, daß der Gesetzentwurf Nr. 183/92 wie auch sein eigener von der römischen Regierung rückverwiesen werden wird, dennoch wird mit diesen Gesetzesinitiativen der politische Wille kundgetan, die alten faschistischen Dekrete, welche die italienische Ortsnamen in Südtirol gewaltsam eingeführt haben, abzuschaffen. Allerdings glaubte er im Entwurf Nr. 183/92 einige Konzessionen an die italienische Seite zu erkennen, die mit den UN-Richtlinien nicht unbedingt zu vereinbaren sind, laut denen Zweitnamen zulässig sind, wenn die Minderheit 30 bzw. 50 % der betroffenen Bevölkerung ausmacht. Klar ist aber, daß die vorliegenden Entwürfe mit dem Autonomiestatut kaum zu vereinbaren sind. Abg. Benedikter bestritt ferner die Möglichkeit, Teilbereiche der Ortsnamengebung an die Gemeinden zu delegieren. Abg. Oberhauser erklärte sich verwundert und gleichzeitig verunsichert über die Aussagen Benediktters; eine Delegierung an die Gemeinden, vor allem was die sogenannte Mikrotoponomastik anlangt, müßte möglich sein, wobei darüber ein entsprechendes Rechtsgutachten eingeholt werden könnte; ansonsten hielt er den Gesetzentwurf Nr. 183/92 als Prozedurgesetz für brauchbar.

Der Vorsitzende entgegnete, daß die Delegation an die Gemeinden aufgrund des DPR Nr. 616/77 möglich ist, wie dies in einem entsprechenden Rechtsgutachten festgestellt wurde. Auch muß es nicht unbedingt zu einer Rückverweisung des Entwurfs kommen, mit dem faschistisches Unrecht wiedergutmacht wird. Die Republik Italien hat den UN-Richtlinien zugestimmt und daher einen weiteren Schritt gesetzt, um mit dem Faschismus zu brechen. Auch wird im Artikel 2 der Verfassung sowie im Pariser Vertrag das Kulturgut, zu dem auch die Ortsnamengebung gehört, als nationales Interesse der italienischen Republik hervorgehoben. Im Falle einer prinzipiellen Ablehnung Italiens, die Toponomastikfrage zufriedenstellend zu lösen, müßte die SVP Österreich ersuchen, den internationalen Gerichtshof mit der Ortsnamenfrage in Südtirol zu befassen. Der Bericht zum Gesetzesentwurf Nr. 183/92 ist deshalb so umfangreich ausgefallen, weil man der Bevölkerung auch ein Vademecum in die Hand geben wollte, das sich ausführlich mit der Toponomastikfrage auseinandersetzt. Mit einem weiteren Landesgesetz, das im nachhinein zu erlassen ist, werden die italienischen Zweitnamen der Orte festgelegt, wobei es zu unterstreichen gilt, daß das gegenständliche Gesetz in erster Linie ein Prozedurgesetz ist. Abg. Frasnelli bekräftigte als Mitunterzeichner des Entwurfs, daß sich die SVP nicht hindern lassen will, an der Durchführung und Lösung der Toponomastikfrage festzuhalten. Faschistisches Unrecht ist wieder gutzumachen, auch wenn günstige Zeitpunkte leider ungenutzt verstrichen sind. Die rechtlichen Grundlagen für die Regelung sind der Pariser Vertrag als Internationales Abkommen, sowie das Autonomiestatut, auch wenn letzteres günstiger bzw. geeigneter hätte ausfallen können. Die politische Grundlage für die Lösung stellt das Koalitionsabkommen dar. Eine weitere Grundlage bilden die Richtlinien der Vereinten Nationen.

Abg. Benedikter bezweifelte in einer weiteren Wortmeldung die Klagbarkeit der Toponomastikangelegenheit vor dem Internationalen Gerichtshof und gab zu verstehen, daß es sich bei den UNO-Richtlinien lediglich um Empfehlungen handelt.

Abg. Viola kündigte die Vorlage eines Minderheitenberichtes an, und meinte daß die Lösung der Toponomastikfrage mit der sogenannten Nach-Paket-Ära wenig zu tun hat. Man kennt zwar die Meinung zur Toponomastik von gewissen Kreisen innerhalb der SVP, bedauerlich ist aber, daß sich nunmehr die gesamte Fraktion hinter diesen Entwurf zu stellen scheint. Das Autonomiestatut spricht klar von der Pflicht zur Zweisprachigkeit. Die Wiedereinsetzung deutscher Ortsnamen hat nichts mit der Abschaffung der italienischen Toponomastik zu tun. Die Regierung wird sicherlich den vorliegenden Entwurf rückverweisen und auch der Verfassungsgerichtshof - sofern er damit befaßt wird - wird denselben ablehnen müssen. Die UNO-Empfehlungen haben keine Gesetzeskraft und unterliegen Interpretationen, die verschiedentlich ausfallen können. Auch hinkt der oft angestellte Vergleich zwischen Südtirol und dem Aosta-Tal, in dem eine völlige andere Bevölkerungsstruktur gegeben ist.

Für den Abg. Montali handelte es sich um einen bereits diskutierten Entwurf. Er erinnerte an die Vorgeschichte im Zusammenhang mit dem vor kurzer Zeit behandelten Gesetzesentwurf der Abg. Benedikter und Klotz zur Toponomastikfrage. Kennzeichnend ist, daß der Entwurf nicht von der Landesregierung, sondern von einigen Exponenten der SVP-Fraktion vorgelegt wurde. Die Zweisprachigkeit ist jedenfalls sowohl im Pariser Vertrag als auch im Autonomiestatut verankert.

*Nach Abschluß der Generaldebatte genehmigte die Kommission stimmenmehrheitlich mit 3 Ja-Stimmen bei 2 Gegenstimmen den Übergang zur Sachdebatte.*

*Nach Verlesung von Artikel 1 glaubte Abg. Viola in der Formulierung mehrere Widersprüche zu erkennen, während Abg. Montali auf einen angeblichen Fehler in der Festlegung des Titels des Gesetzentwurfes hinwies. Nach Gegenäußerungen des Vorsitzenden genehmigte die Kommission Artikel 1 stimmenmehrheitlich mit 4 Ja-Stimmen bei 1 Gegenstimme.*

*Zu Artikel 2 meinte Abg. Viola, daß die Gemeinden jedenfalls an die von der Landesregierung erlassenen Richtlinien gebunden sind, während Abg. Montali die Frage stellte, weshalb die durch Artikel 5 des Landesgesetzes Nr. 26/75 eingesetzte Kommission abgeschafft wird, wie dies in Absatz 4 festgehalten ist. Der Vorsitzende entgegnete, daß dieser Absatz so von den Regierungsvertretern seiner Fraktion vorgeschlagen wurde. Artikel 2 wurde schließlich von der Kommission stimmenmehrheitlich mit 3 Ja-Stimmen bei 3 Gegenstimmen (der Vorsitzende stimmte dafür) verabschiedet. Ebenfalls genehmigte die Kommission die nachfolgenden Artikel 3, 4 und 5 jeweils stimmenmehrheitlich mit 4 Ja-Stimmen bei 3 Gegenstimmen.*

*Im Rahmen der Stimmabgabeerklärungen kündigte Abg. Klotz die Vorlage eines Minderheitenberichtes an; sie erklärte ferner, daß die römischen Regierungsstellen diesen Entwurf rückverweisen werden, obgleich es eine demokratische Pflicht wäre, die faschistischen Dekrete, mit denen in Südtirol rein italienische Ortsnamen eingeführt wurden, abzuschaffen. Auch sind ihrer Meinung nach die Gemeinden bei der Wahrnehmung der durch diesen Entwurf vorgesehenen Delegation überfordert, weshalb nur ein klares Landesgesetz Gerechtigkeit setzen könnte. Sie kündigte schließlich ihre Gegenstimme zum Entwurf Nr. 183/92 an.*

*Abg. Viola sprach in seiner Erklärung von einem falschen Gesetz und von einem schwerwiegenden Fehler, den die Mehrheit in dieser Kommission begeht. Der Gesetzentwurf richtet sich seiner Meinung nach sowohl gegen den Pariser Vertrag als auch gegen das Autonomiestatut, weshalb es keinen Sinn hat, hier etwas mit Gewalt durchsetzen zu wollen. Er kündigte seinerseits die Vorlage eines Minderheitenberichtes an.*

*Abg. Frasnelli meinte zu den Aussage Violas, daß dieser nicht in die Substanz der Diskussion eingegangen ist, sondern allein Kritik an der Methode geübt hat. Seiner Meinung nach spricht das Koalitionsprogramm, das von der SVP mit den Partner DC und PSI zu Beginn der Legislaturperiode vereinbart wurde, eine klare Sprache. Es gibt auch zahlreiche Beispiele für einen beginnenden Dialog unter den Sprachgruppen, was die Toponomastikfrage anlangt. Es handelt sich konkret beim Entwurf Nr. 183/92 um ein Prozedurgesetz, daß die Delegation wohlgermerkt an alle Gemeinden Südtirols vorsieht, um die Toponomastikfrage einer Lösung näher zu bringen.*

*Abg. Montali bestätigte seinerseits die Vorlage eines Minderheitenberichts und bekräftigte die Bestürztheit, die innerhalb der italienischen Sprachgruppe über diesen Gesetzentwurf herrscht. Ohne in die meritorisch Diskussion einsteigen zu wollen, beinhaltet der Gesetzentwurf - nach seiner Meinung - Fehler formaler Natur, wobei es zu Interessenkonflikten mit den Staatstellen kommen dürfte.*

*Der Vorsitzende verglich die Lösung der Toponomastikfrage in Südtirol im Sinne des vorliegenden Entwurfes mit der Feststellung eines Stücks Kulturgut mit amtlicher Relevanz.*



*Schließlich wurde der Gesetzentwurf Nr. 183/92 in seiner Gesamtheit stimmenmehrheitlich mit 4 Ja-Stimmen bei 3 Gegenstimmen von der Kommission genehmigt.*

-----

*La I commissione legislativa si è riunita nei giorni 29-10-92, 4-11-92, 6-11-92, 23 e 24-11-92 per trattare il succitato disegno di legge.*

*Dopo la lettura della relazione da parte del presidente della commissione, i commissari hanno convenuto di tenere congiuntamente la discussione generale sul succitato disegno di legge e sul disegno di legge n. 177/92, presentato dai cons. dott. Benedikter e dott.ssa Klotz avente lo stesso oggetto. Nel suo primo intervento il cons. Benedikter era dell'avviso che il disegno di legge n. 183/92 come pure quello da lui presentato sarebbero stati respinti dal governo centrale, tuttavia con detti provvedimenti legislativi si andava a manifestare la volontà politica di abolire i vecchi decreti fascisti con cui erano stati imposti con la forza i toponimi italiani in Alto Adige. Tuttavia gli era parso di vedere nel disegno di legge n. 183/92 alcune concessioni nei confronti della controparte italiana che non necessariamente sono compatibili con le direttive dell'ONU, in base alle quali sono ammissibili i secondi nomi nei casi in cui la minoranza costituisce risp. il 30% e il 50% della popolazione interessata. E' tuttavia evidente che i disegni di legge presentati sono pressoché inconciliabili con quanto disposto dallo Statuto di Autonomia. Il cons. Benedikter ha negato inoltre la possibilità di delegare una parte della toponomastica ai comuni.*

*Il cons. Oberhauser si è dichiarato meravigliato e contemporaneamente sorpreso per quanto detto dal cons. Benedikter; una delega ai comuni, soprattutto per quanto concerne la cosiddetta microtoponomastica, dovrebbe essere possibile sebbene al riguardo si potrebbe fare elaborare un relativo parere legale; per il resto a suo avviso il disegno di legge n. 183/92 sarebbe utile come legge procedurale.*

*Il presidente della commissione ha fatto presente che una delega ai comuni è possibile ai sensi del DPR n. 616/77 come risulta da un parere legale elaborato a tale scopo. Inoltre il disegno di legge, con cui si vuole rimediare a dei torti subiti durante il periodo fascista non dovrà essere necessariamente rinviato. La Repubblica Italiana ha approvato le direttive dell'ONU e quindi ha fatto un ulteriore passo per rompere con il fascismo. All'art. 2 della Costituzione come pure nel Trattato di Parigi il patrimonio culturale, di cui fa parte anche la toponomastica, viene elevato ad interesse nazionale della Repubblica Italiana. Nel caso di un rifiuto di principio da parte italiana di risolvere in modo soddisfacente la questione della toponomastica, la SVP dovrebbe chiedere all'Austria di investire la Corte di Giustizia internazionale della questione della toponomastica in Alto Adige. La relazione al disegno di legge n. 183/92 è risultata tanto ampia ed esauriente in quanto si intendeva dare alla popolazione un vademecum che trattasse dettagliatamente la questione della toponomastica. Con un ulteriore disegno di legge da emanare successivamente verranno stabiliti i secondi nomi italiani delle località, e pertanto va sottolineato che il disegno di legge in oggetto in primo luogo è una legge procedurale. Il cons. Frasnelli nella sua qualità di cofirmatario del disegno di legge ha sottolineato che la SVP non intende farsi ostacolare nella applicazione e soluzione della problematica inerente la toponomastica. Il torto fascista deve essere riparato sebbene dei momenti favorevoli siano passati inutilizzati. Le basi giuridiche per una regolamentazione sono date dal Trattato di Parigi come*

accordo internazionale nonché dallo Statuto di Autonomia sebbene quest'ultimo sarebbe potuto essere concluso in modo più favorevole e più adatto. La base politica per la soluzione è costituita dall'accordo di coalizione. Un'ulteriore base è rappresentata dalle direttive dell'ONU.

Il cons. Benedikter in un ulteriore intervento ha messo in dubbio la giustiziabilità della materia dinnanzi alla Corte di Giustizia internazionale ed ha fatto intendere che le direttive dell'ONU sono semplicemente delle raccomandazioni.

Il cons. Viola ha annunciato la presentazione di una relazione di minoranza facendo presente che a suo avviso la soluzione della questione della toponomastica ha poco a che fare con la cosiddetta era del dopo-pacchetto. Pur conoscendo l'opinione di certi ambienti dell'SVP in merito alla toponomastica, è tuttavia spiacevole che ora tutto il gruppo consiliare sembra appoggiare il presente disegno di legge. Lo Statuto di Autonomia parla chiaramente dell'obbligo di una toponomastica bilingue. Il ripristino di toponimi tedeschi non ha nulla a che vedere con l'abolizione della toponomastica italiana. Il Governo sicuramente respingerà il presente disegno di legge ed anche la Corte costituzionale, qualora dovesse essere investita di questa questione, lo respingerà. Le raccomandazioni dell'ONU non hanno forza di legge e sono soggette ad interpretazioni che possono avere risultati diversi. Non è neppure appropriato il paragone tra l'Alto Adige e la Valle d'Aosta in quanto quest'ultima ha una struttura demografica completamente diversa.

Il cons. Montali ha affermato che si tratta di un disegno di legge già discusso. Egli ha ricordato il dibattito svoltosi in occasione della trattazione, avvenuta poco tempo fa, del disegno di legge a firma Benedikter e Klotz concernente la toponomastica. E' significativo che il disegno di legge in oggetto non sia stato presentato dalla Giunta provinciale, ma da alcuni esponenti del gruppo consiliare della SVP. La toponomastica bilingue tuttavia è ancorata sia nell'accordo di Parigi che nello Statuto di Autonomia. Conclusa la discussione generale, la commissione ha approvato il passaggio alla discussione articolata a maggioranza di voti con 3 voti favorevoli e 2 voti contrari.

Dopo la lettura dell'articolo 1 al cons. Viola sembrava di avere individuato diverse contraddizioni nella formulazione del medesimo, mentre il cons. Montali ha fatto presente che c'era probabilmente un errore nel titolo del disegno di legge. In seguito alle dichiarazioni esplicative del presidente, la commissione ha approvato l'articolo 1 a maggioranza di voti con 4 voti favorevoli ed 1 voto contrario.

In merito all'articolo 2 il cons. Viola era dell'avviso che i comuni devono rispettare comunque le direttive emanate dalla Giunta provinciale, mentre il cons. Montali ha posto la domanda sul perché si intendeva abolire la commissione istituita con l'articolo 5 della legge provinciale n. 26/75 come previsto dal presente comma 4. Il presidente della commissione ha fatto presente che questo comma era stato proposto in questa forma dai rappresentanti del suo gruppo in Giunta. Infine l'articolo 2 è stato approvato a maggioranza di voti con 3 voti favorevoli e 3 voti contrari (il presidente ha votato a favore). La commissione ha pure approvato a maggioranza di voti con 4 voti favorevoli e 3 voti contrari i successivi articoli 3, 4 e 5.

In sede di dichiarazioni di voto la cons. Klotz ha annunciato la presentazione di una relazione di minoranza; ha dichiarato inoltre che il governo centrale respingerà il presente disegno di legge, sebbene sarebbe un

*obbligo democratico quello di abolire i decreti fascisti con cui sono stati introdotti in Alto Adige dei toponimi prettamente italiani. Inoltre a suo avviso ai comuni viene attribuito un compito troppo impegnativo se dovranno fare fronte alla delega prevista nel presente disegno di legge, per cui soltanto una legge provinciale chiara riuscirà a fare giustizia. Infine ha annunciato il suo voto contrario al disegno di legge n. 183/92.*

*Il cons. Viola nel suo intervento ha parlato di una legge sbagliata e di un grave errore che la maggioranza della commissione sta compiendo. A suo avviso il disegno di legge è in contrasto sia con il Trattato di Parigi che con lo Statuto di Autonomia per cui non ha senso volere imporre qualcosa con la forza. Anche il cons. Viola ha annunciato la presentazione di una relazione di minoranza.*

*Il cons. Frasnelli in merito alle dichiarazioni del cons. Viola era dell'avviso che quest'ultimo non ha colto la sostanza, ma si è semplicemente limitato a fare delle critiche sul metodo. A suo avviso il programma di coalizione concordato all'inizio della legislatura tra SVP, DC e PSI parla una lingua chiara. Ci sono anche molti esempi che testimoniano l'avvio di un dialogo tra i gruppi linguistici in merito alla questione della toponomastica. Il disegno di legge n. 183/92 è una legge procedurale che prevede la delega, beninteso, a tutti i comuni dell'Alto Adige per trovare una soluzione alla questione della toponomastica.*

*Il cons. Montali da parte sua ha confermato la presentazione di una relazione di minoranza ed ha sottolineato la perplessità all'interno del gruppo linguistico italiano in merito al presente disegno di legge. Senza volere entrare in una discussione di merito, a suo avviso il disegno di legge contiene degli errori formali per cui si potrebbe arrivare a dei conflitti d'interesse con gli organi statali.*

*Il presidente della commissione ha paragonato la soluzione della questione della toponomastica in Alto Adige ai sensi del presente disegno di legge con la riaffermazione di una parte di patrimonio culturale di rilevanza ufficiale. Infine il disegno di legge n. 183/92 nel suo complesso è stato approvato a maggioranza di voti con 4 voti favorevoli e 3 voti contrari.*

**PRESIDENTE:** Prego il consigliere Benussi di dare lettura della relazione di minoranza, presentata dal consigliere Montali che è ammalato:

**BENUSSI (MSI-DN):** *A seguito della notizia che, dopo una riunione dei partners della Giunta Provinciale affiancati dalle segreterie dei rispettivi partiti, il disegno di legge in discussione sarebbe stato provvisoriamente congelato e la relazione accompagnatoria addirittura stralciata o quantomeno largamente disattesa, questa relazione avrebbe potuto anche mutare di tono o comunque rendere sospensive talune considerazioni.*

*Peraltro la sua finalità è quella di accompagnare fino al Governo il testo di legge che dovesse, prima o poi, essere approvato dal Consiglio Provinciale, per evidenziarne, sempre che ve ne fosse bisogno, le incongruenze giuridico-istituzionali derivanti dalle interpretazioni di tutto comodo dei documenti che proprio all'art. 1 vengono chiamati a costituire la sorgente originaria, e quindi costituzionale, della legge stessa.*

*Per i giudizi che possono derivarne non sarà inutile ricordare il travagliato iter di questo D.L. n. 183/92 che ha visto come progenitori il D.L. 28/89 del 25-8-1989, a firma Benedikter e altri (respinto dal Consiglio Provinciale), il*

successivo D.L. n. 92/91 del 31-1-1991, a firma Benedikter e altri, completamente sostituito dagli emendamenti del consigliere Pahl, presidente della commissione. Il ritiro delle firme dei proponenti al disegno di legge n. 92/91 ha costretto il consigliere Pahl a trasferire gli emendamenti sopracitati nel nuovo disegno di legge n. 183/92, oggetto della presente relazione.

I consiglieri Benedikter e Klotz hanno ripresentato il loro D.L. soppresso, con il nuovo D.L. n. 177/92 del 28-9-1992 messo in discussione abbinata in commissione e fermato dalla stessa senza accesso all'esame articolato.

L'oggetto comunque è la "Toponomastica", con le dichiarate intenzioni di sopprimere tutti, o quasi tutti, i toponimi italiani introdotti dal Governo con decreti del 29-3-1923 e del 10-7-1940 e definiti "le malefatte fasciste da cui bisogna prendere finalmente congedo".

La normativa in materia toponomastica è sancita dallo "Accordo Gruber-Degasperi", di Parigi del 1946 dove allo art. 1, c. 2, si legge: "In conformità dei provvedimenti legislativi già emanati o emanandi, ai cittadini di lingua tedesca sarà specialmente concesso ... b) l'uso, su una base di parità, della lingua tedesca e della lingua italiana nelle pubbliche amministrazioni, nei documenti ufficiali, come pure nella nomenclatura topografica bilingue".

Questa precisa indicazione dell'accordo è stata recepita e precisata nello "Statuto di Autonomia Regionale" del 1948 dove, nel presupposto che la lingua ufficiale della Regione debba essere l'italiano (art. 84), si attribuiva alle province la competenza in materia toponomastica, fermo restando l'obbligo della bilinguità nella Provincia di Bolzano (art. 11); e in quel medesimo statuto si disponeva all'art. 86 che nella stessa Provincia di Bolzano le amministrazioni pubbliche: "devono usare nei riguardi dei cittadini di lingua tedesca anche la toponomastica tedesca, se la legge provinciale ne abbia accertato l'esistenza o approvata la dizione", come pure si prescriveva all'art. 87, c. 2, che: "le Province e i Comuni devono altresì rispettare la toponomastica, la cultura e le tradizioni delle popolazioni ladine". Gli stessi concetti sono stati ribaditi nel nuovo "Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige" del 1972. E mentre al comma 1 dell'art. 7 si dice che "Con leggi della Regione, sentite le popolazioni interessate, possono essere istituiti nuovi Comuni e modificate le loro circoscrizioni e denominazioni", l'art. 8 precisa: "le Province hanno potere di emanare norme legislative entro i limiti indicati dall'art. 4 nelle seguenti materie: ... 2) toponomastica, fermo restando l'obbligo della bilinguità nel territorio della Provincia di Bolzano". E l'art. 101 ripete il disposto dell'art. 86 del precedente Statuto recitando: "Nella Provincia di Bolzano le amministrazioni pubbliche devono usare, nei riguardi dei cittadini di lingua tedesca, anche la toponomastica tedesca, se la legge provinciale ne abbia accertata l'esistenza ed approvata la dizione". Per quanto concerne poi il ladino l'art. 102, comma 1 - riprendendo quanto già detto all'art. 87, c. 2, del precedente Statuto - dispone: "Le popolazioni ladine hanno diritto alla valorizzazione delle proprie iniziative ed attività culturali, di stampa e ricreative, nonché al rispetto della toponomastica e delle tradizioni delle popolazioni stesse".

Da ciò consegue che ogni intervento legislativo della Provincia di Bolzano dovrà attenersi strettamente a quanto è previsto nell'Accordo di Parigi (1946) - poiché un trattato internazionale non può essere modificato unilateralmente - e dagli "Statuti" del 1948 e del 1972, poiché le leggi costituzionali sono sovraordinate ad ogni altra fonte legislativa. E dai quei testi si evince chiaramente che solo l'uso della toponomastica tedesca, subordinato a quello della toponomastica italiana, è rimesso alla volontà dei

*cittadini di lingua tedesca e sottoposto a una verifica di legge: Accordo di Parigi: "... ai cittadini di lingua tedesca ... nella nomenclatura topografica ..."; Statuti: "le Province hanno la potestà di emanare norme legislative... in toponomastica, fermo restando l'obbligo della bilinguità nel territorio della Provincia di Bolzano" dove "le amministrazioni pubbliche devono usare, nei riguardi dei cittadini di lingua tedesca, anche la toponomastica tedesca, se la legge provinciale ne abbia accertata l'esistenza ed approvata la dizione". Ogni tentativo di forzare l'interpretazione di quei testi è destituito di fondamento, non solo giuridico, ma anche culturale e storico.*

*E' parimenti destituito di fondamento giuridico il principio, ripetuto a iosa nell'art. 1 del disegno di legge, che le Raccomandazioni delle Nazioni Unite in materia "costituiscano la base per la regolamentazione della toponomastica in Alto Adige (art. 1, c. 3)" e addirittura assoggettino gli articoli 2 e 8 dello Statuto di Autonomia, alle "direttive delle Nazioni Unite e alle finalità delle stesse".*

*Inutile sottolineare che i presentatori del disegno di legge parlano di "risoluzioni", di "direttive", di "deliberazioni" e giungono ad attribuire carattere "vincolante" alle stesse quando si tratta di sole raccomandazioni che in effetti si prestano, queste sì, alle interpretazioni più disparate.*

*Se vogliamo raccogliere anche noi una di tali raccomandazioni sottolineando che spetta agli stati-membri metterla in atto o meno nella loro prassi amministrativa, facciamo anche noi riferimento alla Risoluzione n. 4 del 1967, "raccomandazione D-Regioni plurilingui": "Si raccomanda che - nei limiti dell'adeguatezza - in paesi nei quali si parlano più lingue, l'autorità locale:*

- a) riporti i toponimi in ognuna delle lingue ufficiali e qualora sia opportuno anche in altre lingue;*
- b) indichi chiaramente la parità di ordine e l'ordine di successione dei nomi ufficiali;*
- c) pubblici questi nomi ufficialmente riconosciuti in carte ed elenchi."*

*Il disegno di legge (cui la presente relazione si riferisce) all'art. 1, comma 2, dichiara che "la presente legge stabilisce i principi ed i criteri fondamentali secondo i quali verrà operata la determinazione dei toponimi".*

*Sarà facile verificare che nessun altro articolo adempie a tale assunto mentre all'art. 3, comma 5, in evidente contraddizione, affida alla commissione provinciale per la toponomastica il compito di stabilire "i criteri scientifici e metodologici da seguire nelle ricerche toponomastiche e nella determinazione dei toponimi". Che a tutto ciò si aggiunga la constatazione che nessun riferimento il disegno di legge fa alla esistente "Consulta per l'etnografia e la toponomastica" nominata ai sensi della L.P. 12 giugno 1975, n. 26, sarà facile desumere la confusione dei compiti e degli organismi parallelamente investiti della competenza toponomastica. Quando poi i presentatori del disegno di legge dichiarano che ci troviamo di fronte non ad una questione politica ma ad una questione di carattere culturale e affermano che "non tutti hanno ancora raggiunto questo livello di riconoscimento della cultura, soprattutto i concittadini di lingua italiana e i loro rappresentanti politici, per cui sarà loro compito raggiungerlo in futuro", ci sentiamo veramente disarmati. Secondo i consiglieri Pahl e Frasnelli (presentatori e relatori) "siamo chiamati oggi a liberarci dell'ultimo rimasuglio del fascismo rimasto in Alto Adige, decidendo a favore della legge della cultura e contro la legge cieca del potere. Se così avverrà, riconoscendo*

*l'eliminazione dei toponimi italiani, il cittadino italiano dell'Alto Adige guadagnerà il senso della terra natia ("Heimatlichkeit")."*

*Che la "Tolomeifobia" abbia influenzato, in chiave antifascista, tutti coloro che si sono adoperati (compresi i presentatori del D.L. in discussione) a contestare la sopravvivenza dei toponimi italiani, non v'è alcun dubbio. Ha purtroppo anche frastornato le idee del dott. Egon Kühebacher, esperto del settore, il quale ha dichiarato che Tolomei "in un tempo record di 40 giorni avrebbe italianizzato 12.000 toponimi locali". Ci tocca ricordare che il R.D. n. 800 del 1923 sanzionava l'opera della Commissione istituita due anni prima dal governo Giolitti con il R.D. 20.1.1921, Commissione avente il compito di stabilire i criteri di massima per la scelta dei toponimi di tutti i territori annessi.*

*La Commissione terminò i suoi lavori alla fine del 1921 (quindi molto tempo prima dell'avvento del fascismo al potere) e, per quanto riguarda i nomi dell'Alto Adige, essa fece proprio, per la quasi totalità, il "Prontuario della Reale Società Geografica Italiana" del 1916 che si componeva di oltre 10.000 toponimi.*

*Concluderemmo dicendo che, se per effetto di un'annessione territoriale, sancita da un trattato internazionale, la lingua dello Stato si estende, quale fatto naturale e giuridico, al territorio annesso, anche il complesso dei nomi dei luoghi, cioè la nomenclatura topografica, deve essere reso nella lingua dello Stato, affiancandosi a quella esistente nella lingua della popolazione del territorio annesso, se diversa, ovviamente, da quella nazionale. Ciò risponde non soltanto ad un'astratta esigenza di natura giuridica valida per tutti i tempi e tutti i popoli, quale effetto dell'estensione della sovranità dello Stato sul nuovo territorio, ma ad un'esigenza di carattere naturale e pratico, quale è quella di consentire a chiunque (quindi anche a coloro che non sono nativi del territorio) l'identificazione dei luoghi con i nomi della lingua nazionale. Un'esigenza alla quale si aggiungono interessi di natura particolare, quali sono, in primo luogo, quelli militari (specie se il territorio, come nel caso nostro, è di confine) e in secondo luogo quelli economici, burocratici, amministrativi, turistici in particolare.*

*La toponomastica resa nella lingua ufficiale dello Stato costituisce l'unico modo per garantire, in questo campo, a tutti i cittadini l'esercizio di un diritto soggettivo fondamentale, qual è quello di usare la lingua ufficiale su tutto il territorio dello Stato.*

*Lasciamo ai consiglieri Pahl e Frasnelli l'orgoglio democratico di considerare questa lingua ufficiale "una lingua straniera".*

-----

*Infolge der Nachricht, daß nach einer Sitzung der Koalitionspartner, die in Begleitung der jeweiligen Parteisekretäre erschienen waren, der Gesetzentwurf vorübergehend eingefroren und der Begleitbericht sogar gestrichen oder zumindest weitgehend unbeachtet bleiben würde, hätten der vorliegende Bericht auch anders ausfallen oder einige Überlegungen vorläufig zurückgestellt werden können.*

*Seine Zielsetzung besteht jedenfalls darin, den Gesetzestext, der wohl früher oder später vom Landtag genehmigt werden wird, bis zur Regierung zu begleiten, um, falls dies nötig ist, die juristisch-institutionellen Ungeheimheiten aufzudecken, die sich aus den völlig subjektiven Interpretationen der Dokumente ergeben, die gerade laut Artikel 1 die ursprüngliche und somit verfassungsmäßige Quelle des Gesetzes bilden.*

*Um die Angelegenheit besser beurteilen zu können, ist es wohl zielführend, auf den mühseligen Instanzenweg dieses Gesetzentwurfes Nr. 183/92 hinzuweisen, dessen Vorläufer der von Benedikter und anderen unterzeichnete Gesetzentwurf Nr. 28/89 vom 25.8.1989 (der vom Landtag rückverwiesen wurde) sowie der darauffolgende von Benedikter und anderen unterzeichnete Gesetzentwurf Nr. 92/91 vom 31.1.1991 waren, der zur Gänze durch die Änderungsanträge des Abgeordneten Pahl, Vorsitzender der Gesetzgebungskommission, ersetzt wurde. Durch die Tatsache, daß die Einbringer des Gesetzentwurfes Nr. 92/91 ihre Unterschriften zurückgezogen haben, war der Abgeordnete PAHL gezwungen, besagte Änderungsanträge in den neuen Gesetzentwurf Nr. 183/92 umzuwandeln, auf den sich dieser Minderheitenbericht bezieht.*

*Die Abgeordneten Benedikter und Klotz haben ihren abgewiesenen Gesetzentwurf in Form eines neuen Gesetzentwurfes (Nr. 177/92 vom 28.9.92) erneut eingebracht; er wurde in der Kommission gemeinsam mit dem Gesetzentwurf Nr. 183/92 behandelt, jedoch nicht zur Sachdebatte zugelassen.*

*Es geht jedenfalls um die "Ortsnamengebung", mit der erklärten Absicht, alle oder fast alle italienischen Ortsnamen abzuschaffen, die von der Regierung mit den Dekreten vom 29.3.1923 und vom 10.7.1940 eingeführt und als "Übergriffe des Faschismus, von denen endlich Abschied genommen werden muß", bezeichnet wurden.*

*Die Regelung der Ortsnamengebung ist im Pariser "Gruber-Degasperi Abkommen" von 1946 festgeschrieben, wo es unter Art. 1 Abs. 2 heißt: "In Übereinstimmung mit den bereits erlassenen oder zu erlassenden gesetzlichen Maßnahmen wird den Staatsbürgern deutscher Zunge im besonderen gewährt ... b) Gleichberechtigung im Gebrauch der deutschen und italienischen Sprache in öffentlichen Ämtern und amtlichen Urkunden wie auch in der zweisprachigen Ortsnamengebung".*

*Dieser ausdrückliche Hinweis im Abkommen wurde vom Autonomiestatut der Region von 1948 übernommen und präzisiert: in der Annahme, daß die offizielle Sprache der Region die italienische sein müsse (Art. 84), wurden den Provinzen die Zuständigkeiten für die Ortsnamengebung übertragen, wobei jedoch in der Provinz Bozen die Verpflichtung zur Zweisprachigkeit aufrecht blieb (Art. 11); und in demselben Statut wurde unter Art. 86 verfügt, daß in der Provinz Bozen die öffentlichen Verwaltungen: "gegenüber den deutschsprachigen Bürgern auch die deutschen Ortsnamen verwenden (müssen), wenn ein Landesgesetz ihr Vorhandensein festgestellt und die Bezeichnung genehmigt hat", wie auch Art. 87 Abs. 2 vorschrieb, daß die Provinzen und die Gemeinden auch die Ortsnamengebung, die Kultur und die Traditionen der ladinischen Bevölkerung respektieren müssen. Die selben Prinzipien wurden im neuen "Sonderstatut für Trentino-Südtirol" von 1972 bekräftigt. Und während es unter Art. 7 Abs. 1 folgendermaßen heißt: "Mit Gesetzen der Region können nach Befragung der betroffenen Bevölkerung neue Gemeinden errichtet und ihre Gebietsabgrenzungen und Benennungen geändert werden", sieht Art. 8 folgendes vor: "Die Provinzen sind befugt, im Rahmen der im Art. 4 gesetzten Grenzen Gesetzesbestimmungen auf folgenden Sachgebieten zu erlassen: ... 2) Ortsnamengebung mit der Verpflichtung zur Zweisprachigkeit im Gebiet der Provinz Bozen". Und Art. 101 wiederholt die Bestimmung aus Art. 86 des vorhergehenden Statuts, indem er vorsieht: "In der Provinz Bozen müssen die öffentlichen Verwaltungen gegenüber den deutschsprachigen Bürgern*

auch die deutschen Ortsnamen verwenden, wenn ein Landesgesetz ihr Vorhandensein festgestellt und die Bezeichnung genehmigt hat." Was das Ladinische anbelangt, so übernimmt Art. 102 Abs. 1 die im Art. 87 Abs. 2 des vorhergehenden Statuts enthaltene Bestimmung und besagt: "Die ladinische Bevölkerung hat das Recht auf Förderung der eigenen Bestrebungen und Tätigkeit auf dem Gebiete der Kultur, der Presse und der Freizeitgestaltung sowie das Recht auf die Erhaltung der Ortsnamen und der eigenen Überlieferungen".

Daraus folgt, daß jede Gesetzesmaßnahme der Provinz Bozen sich streng an die Bestimmungen des Pariser Vertrages (1946) - da ein internationales Abkommen nicht einseitig abgeändert werden kann - und der "Statute" von 1948 und 1972 - da die Verfassungsgesetze jeder anderen Gesetzesmaßnahme übergeordnet sind - zu halten hat. Und aus diesen Texten ist klar ersichtlich, daß nur die Verwendung der deutschen Ortsnamengebung, die der italienischen untergeordnet ist, dem Willen der deutschsprachigen Bürger überlassen bleibt und von einem Gesetz geregelt werden muß: Pariser Vertrag: "... den Staatsbürgern deutscher Zunge ... Ortsnamengebung ...";

Statute: "Die Provinzen sind befugt, ... Gesetzesbestimmungen (im Bereich der) ... Ortsnamengebung (zu erlassen), mit der Pflicht zur Zweisprachigkeit im Gebiet der Provinz Bozen", wo "die öffentlichen Verwaltungen gegenüber den deutschsprachigen Bürgern auch die deutschen Ortsnamen verwenden (müssen), wenn ein Landesgesetz ihr Vorhandensein festgestellt und die Bezeichnung genehmigt hat".

Jeglicher Versuch, die Auslegung dieser Texte zu verfälschen, entbehrt nicht nur jeder juristischen, sondern auch jeder kulturellen und historischen Grundlage.

Jeglicher juristischen Grundlage entbehrt auch der unter Art. 1 des Gesetzesentwurfes zum x-ten Mal wiederholte Grundsatz, daß die diesbezüglichen Empfehlungen der Vereinten Nationen "die Grundlage für die Regelung der Ortsnamengebung in Südtirol" bilden (Art. 1 Abs. 3) und daß die Artikel 2 und 8 des Autonomiestatuts "im Lichte der UN-Richtlinien und nach deren Zielsetzungen" zu sehen sind.

Es erübrigt sich zu betonen, daß die Einbringer des Gesetzesentwurfes von "Resolutionen", von "Richtlinien", von "Beschlüssen" sprechen und so weit gehen, diesen einen "bindenden" Charakter zuzuschreiben, obwohl es sich nur um Empfehlungen handelt, die sich - diese wohl - für die unterschiedlichsten Auslegungen eignen.

Wenn auch wir eine dieser Empfehlungen aufgreifen wollen, indem wir unterstreichen, daß es den Mitgliedstaaten freisteht, sie im Rahmen ihrer Verwaltungstätigkeit durchzuführen oder nicht, so verweisen wir auf die Resolution Nr. 4 von 1967, "Empfehlung D - mehrsprachige Gebiete": Es wird empfohlen, daß - soweit angemessen - die örtliche Behörde in Ländern, in denen mehr als eine Sprache gesprochen wird:

- a) die geographischen Namen in jeder der offiziellen Sprachen und, soweit angemessen, auch in anderen Sprachen festsetze;
- b) die Gleichrangigkeit oder Rangfolge der offiziell anerkannten Namen klar angebe;
- c) diese offiziell anerkannten Namen in Karten und Verzeichnissen veröffentliche."

Der Gesetzesentwurf (auf den sich dieser Bericht bezieht) sieht unter Art. 1 Abs. 2 vor, daß "dieses Gesetz die Grundsätze und wesentlichen



Verfahrensweisen, nach denen die Festlegung der toponomastischen Bezeichnungen erfolgt", bestimmt.

Es ist leicht zu überprüfen, daß kein anderer Artikel dieser Verpflichtung nachkommt, während Art. 3 Abs. 5 in eindeutigen Widerspruch dazu der Landeskommission für Toponomastik die Aufgabe überträgt, "die wissenschaftlichen und methodologischen Kriterien für die Durchführung von toponomastischen Forschungen und zur Festlegung der toponomastischen Bezeichnungen" zu bestimmen. Zu all dem kommt noch die Tatsache, daß im Gesetzentwurf keinerlei Bezug auf den im Sinne des Landesgesetzes vom 12. Juni 1975, Nr. 26, ernannten "Beirat für Volkskunde und Ortsnamengebung" genommen wird, weshalb man sich das Durcheinander von Aufgaben und Organen, die parallel mit der Toponomastik befaßt werden, leicht vorstellen kann. Wenn dann die Einbringer des Gesetzentwurfs erklären, daß es sich nicht um eine politische Angelegenheit, sondern um ein kulturelles Problem handelt, und feststellen, daß "daß noch nicht alle diese Einsicht erlangt haben, vor allem nicht die italienischsprachigen Mitbürger und ihre politischen Vertreter, weshalb es ihre Aufgabe sein wird, künftig zu dieser Einsicht zu kommen", fühlen wir uns wirklich entwaffnet. Laut den Abgeordneten PAHL und Frasnelli (Einbringer und Berichterstatter) "sind wir heute aufgerufen, uns dieses letzten Überbleibsel des Faschismus in Südtirol zu entledigen und uns für das Gesetz der Kultur und gegen das blinde Gesetz der Macht zu entscheiden. Erst dann wird der italienische Bürger Südtirols durch die Anerkennung der Abschaffung der italienischen Ortsnamen die 'Heimatlichkeit' erwerben."

Daß die "Tolomei-Phobie" als Ausdruck des Antifaschismus all jene beeinflusst hat, die sich dafür eingesetzt haben (so auch die Einbringer dieses Gesetzentwurfs), gegen das Überleben der italienischen Ortsnamen anzukämpfen, steht außer Zweifel. Dies hat leider auch die Vorstellungen von Dr. Egon Kühbacher, Fachmann auf diesem Gebiet, verwirrt, der erklärte, daß Tolomei "in einer Rekordzeit von 40 Tagen 12.000 lokale Ortsnamen italianisiert habe". Wir möchten darauf hinweisen, daß das königliche Dekret Nr. 800 von 1923 die Vorgangsweise der Kommission sanktionierte, die zwei Jahre zuvor von der Regierung Giolitti mit dem königlichen Dekret vom 20.1.1921 errichtet wurde und die Aufgabe hatte, die grundsätzlichen Richtlinien für die Wahl der Ortsnamen in allen annektierten Gebieten festzulegen.

Die Kommission schloß ihre Arbeiten Ende 1921 ab (also lange, bevor der Faschismus an die Macht kam) und machte sich, was die Ortsnamen in Südtirol betrifft, fast zur Gänze den "Prontuario della Reale Società Geografica Italiana" aus dem Jahr 1916 zu eigen, der aus über 10.000 Ortsnamen bestand.

Abschließend noch folgendes: Wenn durch den auf einem internationalen Abkommen fußenden Anschluß eines Gebietes sich als natürliche und juristische Tatsache die Sprache des Staates auf das angeschlossene Gebiet ausweitet, so müssen auch alle Ortsnamen, also die Toponomastik, in der Staatssprache angeführt werden, indem sie zu den in der Sprache der Bevölkerung des angeschlossenen Gebietes bestehenden Ortsnamen hinzukommen, wenn diese Sprache sich von der Staatssprache unterscheidet. Dies entspricht nicht nur einem für alle Zeiten und alle Völker gültigen abstrakten juristischen Erfordernis, als Folge der Ausweitung der Souveränität des Staates auf das neue Gebiet, sondern auch einem natürlichen und praktischen Erfordernis, das darin besteht, es jedermann (und so

*auch jenen, die nicht in diesem Gebiet gebürtig sind) zu ermöglichen, die Orte in der Staatssprache bezeichnen zu können. Dazu kommen die Interessen besonderer Art, wie in erster Linie die militärischen (vor allem, wenn das Gebiet wie in unserem Fall ein Grenzland ist), und in zweiter Linie die wirtschaftlichen, bürokratischen, administrativen und im besonderen die Interessen des Fremdenverkehrs.*

*Die Bezeichnung der Ortsnamen in der amtlichen Sprache des Staates ist die einzige Möglichkeit, um auf diesem Gebiet allen Bürgern die Wahrnehmung eines grundlegenden subjektiven Rechts zuzusichern, nämlich die amtliche Sprache auf dem gesamten Staatsgebiet verwenden zu können.*

*Mögen die Abgeordneten Pahl und Frasnelli an ihrem demokratischen Stolz festhalten, diese amtliche Sprache als eine "Fremdsprache" zu betrachten.*

**PRESIDENTE:** La parola al consigliere Benedikter per dare lettura della relazione di minoranza da lui presentata:

***BENEDIKTER (UFS):*** *Die Bestimmungen im Autonomiestatut über Ortsnamengebung sind seit 1948 die gleichen geblieben und besagen, daß das Land ausschließliche Gesetzgebungsgewalt hat über Ortsnamengebung mit der Verpflichtung zur Zweisprachigkeit und daß in Südtirol die öffentlichen Verwaltungen gegenüber den deutschsprachigen Bürgern auch die deutschen Ortsnamen verwenden müssen, wenn ein Landesgesetz ihr Vorhandensein festgestellt und die Bezeichnung genehmigt hat.*

*In der am 28. Januar 1948 von Erich Amonn und Otto von Guggenberg unterschriebenen Erklärung an den Präsidenten der Unterkommission für die Regionalstatute der italienischen Verfassunggebenden Versammlung Perassi heißt es: "Possiamo constatare con vivo compiacimento che l'accordo Degasperi-Gruber, intervenuto a Parigi nel settembre 1946, per quanto riguarda il problema fondamentale dell'autonomia è ormai tradotto in realtà." Dieser sog. Perassi-Brief wurde von der Landesversammlung der SVP im Februar 1948 mit überwältigender Mehrheit gutgeheißen und bekräftigt.*

*Die im September 1961 mit Dekret des Präsidenten des Ministerrates eingesetzte 19er-Kommission befaßte sich zwar mit dem Gebrauch der deutschen Sprache im öffentlichen Leben und bei Gericht, jedoch nicht mit der Ortsnamengebung. Dementsprechend war die Ortsnamengebung auch nicht Gegenstand der zwischen Italien und Österreich seit 1964 geführten sog. Gespräche auf der Grundlage der Vorschläge der 19er-Kommission, die 1969 zu der durch die Landesversammlung der SVP mit rund 52 % Ja- und 48 % Nein-Stimmen erfolgten Genehmigung des 137 Maßnahmen umfassenden sog. Paketes führten.*

*In den von den Südtiroler Abgeordneten vor der Befassung der Vereinten Nationen im römischen Parlament eingebrachten Verfassungsgeszentwürfen für die Errichtung einer eigenen Region Südtirol mit Sonderstatut (siehe Ebner-Riz-Mitterdorfer, am 27. Februar 1959, Abgeordnetenversammlung Nr. 899) wird als Sachgebiet der ausschließlichen Gesetzgebung die Ortsnamengebung als solche erwähnt, ohne irgendwelche Einschränkungen.*

*Bekanntlich haben der Senator Dr. Peter Brugger, der Assessor Dr. Alfons Benedikter und der Assessor Dr. Joachim Dalsass am 5. November 1969*

im Hinblick auf die Entscheidung durch die Landesversammlung Ende November desselben Jahres die 60 Seiten umfassende Broschüre "Südtirol vor der Entscheidung - Fragen und Antworten zu Paket und Operationskalender" herausgegeben, worin die rechtlichen und politischen Argumente gegen die Annahme des Paketes zusammengefaßt waren. Das Für und Wider war in örtlichen Versammlungen eingehend erörtert worden, was auf der Landesversammlung vom 22. November 1969 immerhin nach einer sachlichen Auseinandersetzung zu einer nur knappen Annahme des Paketes mit annähernd 52 % der abgegebenen Stimmen führte, was sich für die Durchführung des Paketes mittels Durchführungsbestimmungen positiv ausgewirkt hat, allerdings durch die vom Verfassungsgerichtshof inzwischen in rund 60 Urteilen bekräftigten Staatsgesetze und Verordnungen, womit aufgrund der Koordinierungsbefugnis eine ganze Reihe von Autonomierechten rückgängig gemacht wurden, wieder aufgehoben worden ist. In der von Österreich am 19. Juni 1992 mit Zustimmung der SVP abgegebenen Streitbeilegungserklärung werden alle mit dem Pariser Vertrag zusammenhängenden Differenzen als endgültig beigelegt erklärt. Es soll hier nichts wiederholt werden, was in den langen Vorlageberichten über die Wiederherstellung der geschichtlich verwurzelten Ortsnamen in Südtirol ausgeführt worden ist. Allerdings muß Stellung genommen werden zu den rechtlich unhaltbaren Behauptungen der Abgeordneten Frasnelli und Pahl, wonach das Land die sog. Mikrotoponomastik den Gemeinden übertragen könnte.

Das Wort Toponomastik bedeutet Ortsnamengebung; diese umfaßt sowohl die sog. Makro- als auch die Mikrotoponomastik. In der klassischen "Encyclopedia Britannica" gibt es das Wort Toponomastik nicht, sondern der Gegenstand wird unter "Place-names" (= Ortsnamen) behandelt, mit folgender Begriffsbestimmung: "Das Geben von Ortsnamen hängt wie jenes von Personennamen vom Gefühl ab, daß ein Ort eine Gegebenheit ist, die eine Eigenart besitzt, welche sie von anderen Orten unterscheidet, und zweitens das Gefühl, daß dieser Ort von Nutzen ist und daher auch der Mühe wert, benannt zu werden. Die Erkenntnis dieser Erfordernisse erheischt keinen hohen Grad an Intelligenz, und daher ist das Geben von Ortsnamen leicht. Deswegen sind Ortsnamen sehr früh entstanden und kommen in allen aufgezeichneten Sprachen vor. Um 1500 herum war das grundlegende europäische Ortsnamenmuster bereits weitgehend ausgebildet, ja sogar die Mehrzahl der kleineren Ortsnamen stand schon fest."

So wundert es nicht, daß die Vereinten Nationen, sobald sie begonnen haben, sich in aller Form mit der Standardisierung oder "Normalisierung" eben der Ortsnamen zu beschäftigen, nicht von der Toponomastik, sondern von geographischen Namen gesprochen haben, sei es in Englisch, sei es in Französisch und in Spanisch, und unter geographischen Namen alles, was eben der Mühe wert war, benannt zu werden, verstehen.

Bekanntlich gibt es in Italien keine allgemeine gesetzliche Regelung der Ortsnamengebung. Doch umfaßt auch in Italien das Wort Toponomastik wissenschaftlich sowohl die Makro- als auch die Mikrotoponomastik.

Die Region Aostatal hat so wie Südtirol ausschließliche Gesetzgebung für Toponomastik, die Region Friaul-Julisch Venetien konkurrierende Gesetzgebung, jedoch gilt für beide gemäß Art. 118 Abs. 1 Verfassung, was für Südtirol und das Trentino nicht gilt, nämlich daß die Region die Verwaltungsfunktionen in den Sachgebieten ihrer gesetzgeberischen

Zuständigkeit ausübt, mit Ausnahme jener Funktionen, die durch ein Gesetz der Republik den Gemeinden anvertraut werden, so daß für diese beiden Regionen der 2. Absatz des Art. 16 des DPR Nr. 616 vom 24. Juli 1977 gilt, nämlich daß die Benennung der Ortschaften und Fraktionen den Gemeinden im Sinne des Art. 118 der Verfassung anvertraut ist. Das Aostanische Gesetz Nr. 61 vom 9.12.1976, womit die offizielle (französische) Bezeichnung aller Gemeinden des Aostatales vor der Italianisierung wiederhergestellt worden ist, jedoch die Benennung aller anderen Orte dem Regionalausschuß nach Anhörung der Gemeinderäte und der zuständigen Kommission des Regionalrates überlassen wurde, ist vor Inkrafttreten des Dekretes 616 beschlossen worden.

Für Südtirol und das Trentino gilt der Art. 17 der Durchführungsbestimmungen vom 19. November 1987, DPR Nr. 526, wonach die Provinzen Verwaltungsbefugnisse auf die Gemeinden übertragen können, jedoch durch ein Regionalgesetz, weil die Region zuständig ist für die Gemeindeordnung, und der Einheitlichkeit halber, wenn beide Provinzen sich über die zu delegierenden Befugnisse einigen. Daraus könnte man folgern, daß, wenn sich beide Provinzen einigen, auch die Befugnis delegiert werden könnte, für einen Teil der Ortsnamen, etwa für die sog. Mikrotoponomastik, die Gemeinden damit zu beauftragen.

Das ist jedoch zumindest für Südtirol nicht möglich, weil Art. 101 des Autonomiestatuts bestimmt, daß die öffentlichen Verwaltungen gegenüber den deutschsprachigen Bürgern auch die deutschen Ortsnamen verwenden müssen, wenn ein Landesgesetz ihr Vorhandensein festgestellt und die Bezeichnung genehmigt hat. Der Art. 102 bestimmt in diesem Zusammenhang noch, daß die ladinische Bevölkerung das Recht auf die Erhaltung der Ortsnamen und der eigenen Überlieferungen hat, was ein Beweis mehr ist, daß unter Ortsnamen auch die Mikrotoponomastik verstanden werden muß und nicht nur der Name etwa von Gemeinden und höheren Verwaltungseinheiten, denn dann hätte diese Bestimmung keinen Sinn. Aus all diesen Gründen war es bis heute nicht strittig, daß unter die Zuständigkeit für Ortsnamengebung eben alle wie immer gearteten Ortsnamen, die großen und kleinen, fallen.

Unser am 25. August 1989 vorgelegter Gesetzentwurf wurde am 8. Februar 1990 vom Südtiroler Landtag mit der Begründung abgelehnt, man würde noch einmal nach den bereits im April 1980 dem Landesausschuß vom Beirat für Volkskunde und Ortsnamengebung vorgelegten Gutachten über die wissenschaftlich einwandfrei bestehenden bodenständigen Ortsnamen ein Gutachten von drei "Weisen", Prof. Dr. Josef Breu, Wien, Prof. C. A. Mastrelli, Florenz, und Prof. Dr. Peter Glatthard, Bern, einholen, um dann zu entscheiden. Wir haben am 31. Januar 1991 den Gesetzentwurf das zweite Mal und am 28. Februar 1992 das dritte Mal eingebracht, immer mit dem Art. 1, der die sofortige Abschaffung der faschistischen Dekrete vorsieht. Aus dem mit großer Verspätung veröffentlichten Gutachten der drei "Weisen" geht hervor, daß die drei sich nicht geeinigt haben, weil der italienische "Weise" einen Standpunkt vertritt, der sich aus einer wortwörtlichen Auslegung des Art. 8, Ziffer 2, und des Art. 101 ergibt.

Die Russische Republik hat das von Boris Jelzin unterzeichnete Gesetz vom 26. April 1991 über "Rehabilitation der unterdrückten Völker" genehmigt (ausdrücklich genannt werden die Wolgadeutschen, die Kalmücken um Astrachan, die Krimtataren, die Tschetschenen und Inguschen im Nordkaukasus u.a.m.). Mit diesem Gesetz wird ihnen nicht nur

das alte Gebiet mit entsprechender autonomen Staatsordnung zurückgegeben, sondern auch das Recht auf Wiederherstellung der historischen Bezeichnungen der bewohnten Ortschaften und der Ortsnamen im allgemeinen eingeräumt.

Mit Art. 19 des Gesetzesdekretes des Statthalters Nr. 545 vom 7.9.1945 wird in Italien eine ähnliche Maßnahme für das Aostatal getroffen, mit der verfügt wird, "daß der Rat des Aostatales, auch wenn er so zusammengesetzt ist, wie Art. 21 vorsieht, dazu befugt ist, eine Sonderregelung für die Gemeindeabgrenzungen, die während des früheren faschistischen Regimes auf der Grundlage der vor dem Jahre 1922 bestehenden Sachlage abgeändert wurden, zu treffen. Auch können die Ortsnamen, die vom vergangenen Regime aufgehoben oder verändert wurden, in ihrer ursprünglichen Form wiederhergestellt werden", was der Regionalrat des Aostatales mit Gesetz Nr. 61 vom 9. Dezember 1976 auch getan hat.

Gemäß der vom Weltrat der einheimischen Völker 1977 in Kiruna (Samland, Schweden) beschlossenen Begriffsbestimmung, die von der Menschenrechtskommission vorausgesetzt wird, gehört das Südtiroler Volk auch dazu.

Es ist höchste Zeit, daß der Südtiroler Landtag kundtut, daß die faschistischen Maßnahmen abgeschafft werden müssen. Je mehr Zeit vergeht, desto mehr gewinnt das Argument an Boden, der Südtiroler Landtag habe sich mit dem tatsächlich seit siebzig Jahren bestehenden, wenn auch offensichtlich im Widerspruch zu Menschenrechten auferlegten Zustand, der einmalig in der Welt dasteht, abgefunden (acquiescence). Dabei geht es um die heute international so sehr beschworene historisch gewachsene Identität Südtirols.

Südtirol hat seit 1948 primäre Zuständigkeit für Ortsnamengebung mit der Verpflichtung zur Zweisprachigkeit. Im Autonomiestatut von 1972 ist die primäre Zuständigkeit zum Schutze und zur Pflege der geschichtlichen, kulturellen und künstlerischen Werte dazugekommen. Bis auf heute - 1993 - hat der Südtiroler Landtag nichts unternommen, um das vom Großrat des Faschismus am 12. März 1923 als eine der "Maßnahmen zur geordneten, schnellen und wirksamen Assimilierung" erlassene kgl. Dekret Nr. 800 vom 29. März 1923, das nach der Option mit Dekret des Duce del fascismo, Regierungschef und Innenminister, vom 10. Juli 1940 vollendet wurde, abzuschaffen.

Kann das über 40jährige Untätigsein als ein sich-Abfinden mit dem vom Faschismus geschaffenen Tatbestand, der auf internationaler Ebene nach wie vor offiziell als vollendete Tatsache verteidigt wird, ausgelegt werden? Der Südtiroler Landtag hat sich nicht in der Lage gesehen, die ortsüblichen und im allgemeinen Gebrauch stehenden Ortsnamen offiziell wiederherzustellen, weil die Regierung darauf bestanden hat, daß dann derselbe Landtag die Italianisierungsmaßnahmen bekräftigen muß, was man ihm nicht zumuten kann. Hat das Abwarten etwas genützt in dem Sinn, daß, wenn nicht die Regierung, so doch der Verfassungsgerichtshof dem seit 1984 im Koalitionsprogramm festgeschriebenen Vorsatz Recht gibt?

Tatsache ist, daß dieser Assimilierungstatbestand für eine völkerrechtlich anerkannte und ihr Heimatland mit mehr als Zweidrittelmehrheit besiedelnde Volksgruppe, wie die internationale Toponomastiktagung in Bozen am 29. September 1985 festgestellt hat, auf der ganzen Welt, ja auch für Italien, einmalig ist und im Widerspruch zu den Empfehlungen der von den

Vereinten Nationen seit 1967 veranstalteten (bisher fünf) Konferenzen zur Standardisierung bzw. Normalisierung der geographischen Namen steht. Wenn dieses Gesetz in Kraft tritt, tritt für die Toponomastik in Südtirol derselbe Zustand ein, wie er bis heute in ganz Italien einschließlich des Trentino und mit Ausnahme des Aostales herrscht. Es gibt keine allgemeine gesetzliche Regelung der Ortsnamengebung, es gibt auch kein wie immer anerkanntes geographisches Wörterbuch. "Es fehlt immer noch", schreibt Toniolo 1987 im Mitteilungsblatt Nr. 65-70 der italienischen Vereinigung für Kartographie (Bollettino dell'Associazione italiana di Cartografia n. 65-70), ein "grundlegendes Mittel, worauf wir setzen können, damit ein für die Geographen, Kartographen und für all die Personen, die auf diesem Gebiet tätig sind, unerläßliches Werk geschaffen wird."

Das Statut des Internationalen Gerichtshofes legt mit Art. 38 (1) © fest, daß der Gerichtshof neben den internationalen Verträgen auch die allgemeinen von zivilisierten Nationen anerkannten Rechtsgrundsätze anzuwenden hat. Nach der Lehre und Rechtsprechung der Vereinten Nationen fallen die Erklärungen und Resolutionen der Vereinten Nationen unter diese Rechtsgrundsätze, wenn sie allgemeine Grundsätze enthalten, wie es bei der "Declaration on the Rights of indigenous peoples" der Fall ist.

Die Empfehlungen hingegen sind weder völkerrechtliche Verträge noch Resolutionen der Generalversammlung der Vereinten Nationen, so daß sie auch nicht unter die allgemeinen, von zivilisierten Nationen anerkannten Rechtsgrundsätze fallen, die gemäß Art. 38 (1) © des Statuts des Internationalen Gerichtshofs von ihm anzuwenden sind.

-----

Le norme dello Statuto di autonomia in materia di toponomastica sono rimaste invariate dal 1948 e recitano che la Provincia ha potestà esclusiva di emanare norme legislative in materia di toponomastica nel rispetto del bilinguismo e che in Alto Adige le amministrazioni pubbliche devono usare, nei riguardi dei cittadini di lingua tedesca, anche la toponomastica tedesca, se la legge provinciale ne abbia accertata l'esistenza e approvata la dizione. Nella dichiarazione indirizzata il 28 gennaio 1948 da Erich Amonn e Otto von Guggenberg al Presidente della Sottocommissione per gli statuti regionali dell'Assemblea Costituente italiana Perassi si legge: "Possiamo constatare con vivo compiacimento che l'accordo Degasperi-Gruber, intervenuto a Parigi nel settembre 1946, per quanto riguarda il problema fondamentale dell'autonomia è ormai tradotto in realtà." La lettera a Perassi è stata approvata e avvalorata a larghissima maggioranza dal congresso della SVP del febbraio 1948.

La Commissione dei 19, insediata nel settembre del 1961 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, si è occupata dell'uso della lingua tedesca nell'ambito della vita pubblica e della giustizia, ma non però della toponomastica. Di conseguenza la toponomastica non fu oggetto dei cosiddetti colloqui intercorsi tra Italia e Austria dal 1964 in poi sulla base delle proposte della Commissione dei 19, colloqui che nel 1969 portarono all'approvazione da parte del congresso SVP - con circa 52% di voti a favore e 48% contro - delle 137 misure del cosiddetto Pacchetto.

Nei disegni di legge di riforma costituzionale presentati dai parlamentari sudtirolesi al Parlamento italiano prima dell'interessamento delle Nazioni Unite e miranti all'istituzione di una Regione autonoma a statuto speciale Alto Adige (vedi Ebner-Riz-Mitterdorfer, 27 febbraio 1959, Camera dei

deputati n. 899), tra le materie di esclusiva competenza legislativa viene contemplata la toponomastica in quanto tale, senza limitazioni di sorta.

Come è noto il 5 novembre 1969 il senatore dott. Peter Brugger, l'assessore dott. Alfons Benedikter e l'assessore dott. Joachim Dalsass hanno pubblicato, in vista della decisione che avrebbe dovuto assumere il congresso SVP alla fine di novembre di quello stesso anno, un opuscolo di 60 pagine *Südtirol vor der Entscheidung - Fragen und Antworten zu Paket und Operationskalender*, nel quale erano riassunte le argomentazioni giuridiche e politiche contro l'accettazione del Pacchetto. I pro e i contro erano stati ampiamente discussi nell'ambito di riunioni locali del partito, tanto che il congresso del 22 novembre 1969, dopo obiettivo confronto, approvò il Pacchetto con una maggioranza risicata pari a circa il 52% dei voti, il che ebbe ripercussioni positive sull'attuazione del Pacchetto mediante le norme di attuazione, vanificate tuttavia in seguito dalle leggi statali e dai decreti, convalidati dalla Corte Costituzionale in circa 60 sentenze, con i quali in base alla facoltà di coordinamento è stata revocata tutta una serie di diritti autonomistici. Nella quietanza liberatoria rilasciata dall'Austria con il consenso della SVP il 19 giugno 1992 tutte le controversie relative all'Accordo di Parigi sono state dichiarate definitivamente composte.

In questa sede non occorre ripetere tutto ciò che nelle lunghe relazioni ai disegni di legge si è detto in merito al ripristino dei toponimi altoatesini radicatisi nel corso della storia. Nondimeno è necessario prendere posizione in merito alle insostenibili argomentazioni giuridiche dei consiglieri Pahl e Frasnelli, secondo le quali la Provincia potrebbe delegare ai comuni la cosiddetta microtoponomastica.

La parola toponomastica indica il complesso dei nomi di luogo e comprende sia la cosiddetta macrotoponomastica che la microtoponomastica. Nella prestigiosa *Encyclopedia Britannica* il concetto di "toponomastica" è assente e viene trattato sotto la voce *Place-names* (=nomi di luogo) con la seguente definizione: "L'attribuzione dei nomi di luogo dipende, al pari di quella dei nomi di persona, dall'idea che un luogo è una realtà che possiede una sua propria peculiarità, che lo differenzia da altri luoghi e inoltre dall'idea che tale luogo ha una sua funzione e pertanto merita di essere denominato. La comprensione di tale necessità non richiede un particolare grado di intelligenza e pertanto la denominazione di un luogo è cosa semplice. Questo è il motivo per cui i nomi di luogo si sono formati assai presto e ricorrono in tutte le lingue con tradizione scritta. Intorno al 1500 il patrimonio toponimico europeo era già ampiamente sviluppato, si era anzi già attestato il grosso dei toponimi minori."

Non stupisce dunque che le Nazioni Unite, non appena hanno incominciato ad occuparsi ufficialmente della standardizzazione o "normalizzazione" dei nomi di luogo, non abbiano parlato di toponomastica bensì di nomi geografici, che si trattasse dell'inglese, del francese o dello spagnolo, intendendo tutto ciò che valeva la pena di essere denominato.

Come è noto in Italia non esiste una regolamentazione unitaria della toponomastica. Tuttavia anche in Italia da un punto di vista scientifico la parola "toponomastica" comprende sia la macro- che la microtoponomastica.

La Regione Valle d'Aosta ha, come l'Alto Adige, facoltà legislativa esclusiva in materia di toponomastica, mentre per la medesima materia la Regione Friuli Venezia Giulia ha facoltà legislativa concorrente; per entrambe le regioni vale tuttavia, ai sensi dell'articolo 118, comma 1 della Costituzione, ciò che non vale per l'Alto Adige e per il Trentino, ovvero che alle Regioni

spettano le funzioni amministrative per le materie rientranti nelle loro competenze legislative, salvo le funzioni che vengono attribuite dalle leggi della Repubblica ai Comuni; per entrambe le Regioni vale pertanto il comma 2 dell'articolo 16 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, ovvero che ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione la denominazione delle località e delle frazioni è affidata ai Comuni. La legge della Valle d'Aosta 9 dicembre 1976, n. 61 - in forza della quale sono stati ripristinati i toponimi ufficiali (francesi) di tutti i comuni della Regione esistenti prima dell'italianizzazione, mentre la denominazione di tutti gli altri luoghi è stata affidata alla Giunta regionale, sentiti i Consigli comunali e la competente commissione del Consiglio regionale, - è stata approvata prima dell'entrata in vigore del decreto 616. Per l'Alto Adige e per il Trentino vige l'articolo 17 delle norme di attuazione del 19 novembre 1987, DPR n. 526, ai sensi del quale le Province hanno facoltà di demandare ai Comuni funzioni amministrative, quantunque con legge regionale, giacché sono le Regioni a detenere la competenza in materia di ordinamento dei comuni nonché per motivi di unitarietà, se entrambe le Province concordano sulle funzioni da delegare. Da ciò si potrebbe dedurre che se le due Province raggiungono un accordo sarebbe possibile delegare ai comuni anche la competenza relativa a una parte della toponomastica, per esempio la microtoponomastica.

Quantomeno per l'Alto Adige ciò non è possibile, giacché l'articolo 101 dello Statuto di autonomia stabilisce che le amministrazioni pubbliche devono usare, nei riguardi dei cittadini di lingua tedesca, anche la toponomastica tedesca, se la legge provinciale ne abbia accertata l'esistenza e approvata la dizione. A questo riguardo l'articolo 102 stabilisce inoltre che le popolazioni ladine hanno diritto al rispetto della toponomastica e delle proprie tradizioni, il che è un'ulteriore riprova del fatto che per "toponomastica" si debba intendere anche la microtoponomastica e non solo i nomi dei comuni o delle maggiori unità amministrative, giacché altrimenti tale norma sarebbe priva di senso. Per tutti i motivi fin qui esposti, fino ad ora non si era mai messo in dubbio che nella competenza in materia di toponomastica rientrassero tutti i nomi di luogo, grande o piccolo che sia.

Il disegno di legge da noi presentato in data 25 agosto 1989 è stato respinto dal Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano l'8 febbraio 1990 con la seguente motivazione: oltre al parere elaborato su incarico della Giunta provinciale nell'aprile 1980 dalla Consulta provinciale per l'etnografia e la toponomastica sui toponimi autoctoni scientificamente accertati, il Consiglio desiderava attendere il parere dei tre "saggi" - il prof. dott. Josef Breu di Vienna, il prof. C. A. Mastrelli di Firenze e il prof. dott. Peter Glatthard di Berna - prima di prendere una decisione. Abbiamo ripresentato il disegno di legge una seconda volta il 31 gennaio 1991 e una terza volta il 28 febbraio 1992, sempre nella versione comprensiva dell'articolo 1, che prevede l'immediata abolizione dei decreti fascisti.

Dal parere dei tre "saggi", pubblicato con grande ritardo, risulta che essi non sono giunti ad un accordo perché il "saggio" italiano difendeva una posizione risultante da un'interpretazione letterale dell'art. 8, lettera 2, e dell'articolo 101.

La Repubblica russa ha approvato la legge del 26 aprile 1991 sottoscritta da Boris Eltsin sulla "Riabilitazione dei popoli oppressi" (vengono citati espressamente i tedeschi del Volga, i calmucchi di Astrakan, i tartari di Crimea, i ceceni e gli ingusci del Caucaso del nord e altri ancora). Questa legge non solo restituirà a queste popolazioni il loro vecchio territorio con



relativo ordinamento autonomo, bensì anche il diritto di ripristinare i nomi storici delle località abitate e i toponimi in generale.

In forza dell'articolo 19 del decreto legge luogotenenziale n. 545 del 7-9-1945, in Italia viene assunto un provvedimento analogo per la Valle d'Aosta; esso prevede che "il Consiglio regionale della Valle d'Aosta, anche se composto come previsto all'articolo 21, ha la facoltà di disporre una regolamentazione speciale per le perimetrazioni comunali che durante il regime fascista sono state modificate rispetto alla situazione precedente al 1922. Anche i toponimi aboliti o modificati dal regime fascista possono essere ricondotti alla forma originaria", cosa che il Consiglio regionale della Valle d'Aosta ha effettivamente fatto con la legge 9 dicembre 1976, n. 61. Ai sensi della definizione approvata dal Consiglio mondiale delle popolazioni autoctone, tenutosi nel 1977 a Kiruna (Samland, Svezia), definizione sulla quale si basa la Commissione per i diritti umani, anche il popolo sudtirolese è considerato popolazione autoctona.

E' davvero tempo che il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano sostenga la necessità di abolire le misure fasciste. Più passa il tempo, più prende piede la convinzione che il Consiglio provinciale di Bolzano si è rassegnato ad accettare passivamente (acquiescence) una situazione che persiste di fatto da settant'anni benché sia stata imposta in netto contrasto con i diritti umani e sia unica al mondo. La posta in gioco è l'identità del Sudtirolo, formatasi nel tempo e tanto decantata a livello internazionale.

Dal 1948 la Provincia autonoma di Bolzano ha competenza primaria in materia di toponomastica, con l'obbligo della bilinguità. Nello Statuto di autonomia del 1972 è stata aggiunta la competenza primaria per la tutela e la conservazione del patrimonio storico, culturale e artistico. Fino ad oggi - e siamo nel 1993 - il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano non ha fatto nulla per abrogare il Regio Decreto 29 marzo 1923, n. 800, deliberato dal Gran Consiglio del fascismo il 12-3-1923 come uno dei "Provvedimenti per l'Alto Adige intesi ad un'ordinata, efficace e pronta azione di assimilazione" e completato dopo l'opzione con decreto del duce del fascismo, capo del Governo e ministro degli interni il 10 luglio 1940.

Può l'inerzia ultraquarantennale essere interpretata come accettazione rassegnata della situazione imposta dal fascismo e giustificata ancora oggi ufficialmente di fronte al mondo come fatto compiuto? Il Consiglio provinciale non si è sentito in grado di ripristinare ufficialmente i toponimi di uso comune e generale, giacché il Governo italiano ha insistito che in tal caso lo stesso Consiglio provinciale deve confermare le misure di italianizzazione, il che è una richiesta ultra vires. E' servito a qualcosa aspettare affinché, se non il Governo, almeno la Corte Costituzionale darà ragione al proposito scritto sin dal 1984 nei programmi di coalizione?

E' comunque un dato di fatto che l'assimilazione di un gruppo etnico riconosciuto internazionalmente e che abita la propria Heimat rappresentando una maggioranza superiore a due terzi - come constatato in seno al internazionale convegno sulla toponomastica tenutosi a Bolzano il 29 settembre 1985 - è unica al mondo e persino in Italia e ed è in contraddizione con le raccomandazioni risultanti dalle conferenze (finora 5) che le Nazioni Unite hanno organizzato dal 1967 sulla standardizzazione o normalizzazione dei nomi geografici.

Se questa legge entrerà in vigore, in Alto Adige in materia di toponomastica verrà a crearsi la medesima situazione comune fino ad oggi a tutta l'Italia compreso il Trentino ed esclusa la Valle d'Aosta. Non esiste una normativa

generale in materia di toponomastica, manca un dizionario toponomastico ufficiale. "Manca tuttora" scrive Toniolo nel 1987 sul Bollettino dell'Associazione italiana di cartografia, n. 65-70, "lo strumento fondamentale su cui sperare per la realizzazione di un'opera indispensabile ai geografi, ai cartografi e a quanti operano sul territorio".

Lo statuto della Corte internazionale stabilisce all'articolo 38 (1) (c) che la Corte stessa è tenuta ad applicare, oltre che i trattati internazionali, anche i principi giuridici internazionali riconosciuti dalle nazioni civilizzate. Secondo i dettami e la giurisprudenza delle Nazioni Unite, le proprie dichiarazioni e le risoluzioni rientrano tra questi principi giuridici qualora contengano principi generali, come nel caso della "Declaration on the Rights of indigenous peoples".

Le raccomandazioni, al contrario, non sono né trattati internazionali né risoluzioni dell'assemblea generale e non rientrano pertanto tra i principi giuridici generali, riconosciuti dalle nazioni civilizzate, che a norma dell'articolo 38 (1) (c) dello statuto della Corte Internazionale, essa stessa è tenuta ad applicare.

**PRESIDENTE:** Prego il Vicepresidente della terza Commissione legislativa di dare lettura della relazione:

**KUSSTATSCHER (SVP):** Die III. Gesetzgebungskommission hat anlässlich der Sitzung vom 26. März 1993 die finanziellen Bestimmungen des obgenannten Gesetzentwurfes überprüft, der von den Abgeordneten H. Frasnelli und F. Pahl eingebracht und von der I. Gesetzgebungskommission am 24.11.1992 genehmigt worden ist.

Der Kommissionsvorsitzende Peterlini wies darauf hin, daß Landeshauptmann L. Durnwalder der Kommission einen Änderungsantrag zum Finanzartikel des obgenannten Gesetzentwurfes übermittelt hat, der nach Überprüfung der gesamten Gesetzesmaßnahme gemäß Art. 36 des Landesgesetzes Nr. 8 vom 26. April 1980 vom Amt für Haushalt entsprechend vorbereitet worden war. Der dem vorliegenden Bericht beiliegende Änderungsantrag, mit dem der 2. Absatz des Art. 5 des von der I. Gesetzgebungskommission genehmigten Gesetzesentwurfes ersetzt werden soll, wurde vom Kommissionsvorsitzenden Peterlini formell übernommen und stimmenmehrheitlich bei einer Gegenstimme genehmigt. Gemäß Art. 30, Absatz 4 der Geschäftsordnung hat die Kommission folglich mit 4 Ja-Stimmen (Abg. S. Kußstatscher, M. Bertolini, A. von Egen und O. Peterlini) und einer Gegenstimme (Abg. R. Benussi) ein positives Finanzgutachten zum vorliegenden Gesetzentwurf abgegeben. Die Abgeordneten R. Benussi und R. Ferretti haben die Vorlage eines eigenen Berichtes angekündigt.

-----

La III Commissione legislativa ha esaminato nella seduta del 26 marzo 1993 le disposizioni finanziarie del sopracitato disegno di legge, presentato dai consiglieri H. Frasnelli e F. Pahl ed approvato dalla I Commissione legislativa il giorno 24.11.1992.

Il Presidente Peterlini ha informato che il Presidente della Giunta provinciale L. Durnwalder ha trasmesso alla commissione una proposta di emendamento all'articolo finanziario del disegno di legge in esame, predisposto dall'Ufficio Bilancio dopo aver esaminato il provvedimento ai

sensi dell'articolo 36 della l.p. 26 aprile 1980, n. 8. L'emendamento, diretto a sostituire il comma 2 dell'articolo 5 del disegno di legge approvato dalla I commissione legislativa e risultante in allegato alla presente relazione, è stato fatto proprio formalmente dal presidente Peterlini; posto in votazione, è stato approvato a maggioranza con 1 voto contrario.

Ai sensi dell'articolo 30, comma 4, del regolamento interno, la commissione ha quindi espresso parere finanziario favorevole sul disegno di legge, con 4 voti a favore (consiglieri S. Kußstatscher, M. Bertolini, A. v.Egen e O. Peterlini) ed 1 voto contrario (cons. R. Benussi).

I consiglieri R. Benussi e R. Ferretti hanno preannunciato la presentazione di una propria relazione.

**PRESIDENTE:** La parola al consigliere Ferretti per la lettura della relazione di minoranza:

**FERRETTI (DC):** Un'attenta lettura del disegno di legge in oggetto evidenzia che l'attuazione dello stesso richiede una molteplicità di interventi finanziari che mal si adattano alla modifica del II c. dell'art. 5 così come approvato dalla III commissione legislativa.

Se da una parte, infatti, fra le finalità vengono enunciate quella di dichiarare "tutti i toponimi, purché formatisi spontaneamente" (ma chi lo decide e sulla base di quali criteri e affondando le indagini fino a quali livelli antropologici e storici?) patrimonio inalienabile e comune a tutti e tre i gruppi linguistici e quella di assumere per base "le direttive delle Nazioni Unite del 1967, oltre all'Accordo di Parigi" e, bontà del proponente, "anche lo Statuto speciale del Trentino-Alto Adige", e dall'altra si enucleano tali e tanti nuovi compiti da attribuire alla Giunta Provinciale e ai Comuni dell'Alto Adige, c'è da ritenere che solo la fretta e/o l'incompetenza dei proponenti possono aver suggerito che si potesse prevedere di venire incontro alle spese ipotizzate rifacendosi a due preesistenti capitoli del bilancio provinciale: il 12125 "Compensi ai componenti di commissioni, consigli e comitati, comunque denominati, istituiti presso l'Amministrazione provinciale (Legge Provinciale 19-3-1991, n. 6)", che di per sé servirebbe a compensare unicamente la commissione di cui all'art. 4 del disegno di legge in oggetto; il 33410 "Spese per il funzionamento dell'Archivio provinciale dell'Alto Adige, per la raccolta di documenti, per l'acquisto e la stampa di pubblicazioni specializzate, per ricerche e studi sulla storia provinciale, per l'organizzazione di corsi di formazione del personale addetto alla gestione di archivi, per il riordino degli archivi di enti pubblici e privati e premi ai volontari (Legge provinciale 13-12-1985 n. 17, e successive modifiche, artt. 9, 10, 31, 32 e 35)" che, siccome non è stato modificato nella dizione, non può assolutamente venire invocato per finanziare tutta la serie di iniziative che riguarderebbero gli interventi da compiersi per adempiere (qualora il disegno di legge venisse approvato) le previsioni di legge. Per comodità ne cito alcuni secondo l'ordine di successione. Cominciamo dall'intitolazione del disegno di legge 183/92, che in lingua italiana suona "Toponomastica in Sudtirolo". Se ne deduce che si dà già per scontato che la denominazione costituzionalmente prestabilita (art. 116 della Costituzione G.U. 298/1947) in "Alto Adige" per la provincia di Bolzano viene soppressa e sostituita con la nuova dizione, corrente, ma non ufficiale, di Sudtirolo. All'art. 1 ultimo c., invece, si fissano i criteri di ordine di successione nella presentazione pubblica di più nomi di un luogo. Dunque,

*nel caso in cui, piuttosto inverosimile, la denominazione "Alto Adige" divenisse "Sudtirolo" la Provincia dovrebbe procedere in un lasso piuttosto ridotto di tempo a inserire in tutta la documentazione ufficiale la nuova denominazione della Provincia di Bolzano, ma sarebbe costretta a non procedere per mancanza di fondi ...*

*Così dicasi per il mutato ordine di successione dei toponimi ufficiali nelle indicazioni stradali, tabellonistiche, ecc.*

*All'art. 2 il disegno di legge prevede che venga curato l'elenco dei toponimi e se ne prevede la raccolta: sono tutte attività impossibili, perché al cap. 33410 si parla solo di "raccolta di documenti" aventi carattere archivistico, ma non si nominano elenchi, studi e ricerche toponomastiche. Così per il successivo c. 7 si sarebbe dovuto fare qualche previsione di bilancio per consentire ai comuni "l'erezione di monumenti, stele, lapidi ecc."*

*A questo punto dell'articolo sarebbe anche interessante che venisse definito chi decide se un nome è autoctono al fine di non effettuare la traduzione (anche questa attività non si capisce come potrebbe venire finanziata, senza previsione di spesa). Si potrebbe correre il rischio che a colpi di maggioranza di commissioni per la toponomastica, di consigli comunali e di consiglio provinciale tutti i nomi vengano considerati intraducibili, perché autoctoni!*

*Lo stesso obbligo previsto ai commi 8, 9, 10 dell'art. 2 di far adeguare la pubblica amministrazione ad introdurre i nuovi toponimi, a ricevere i nuovi elenchi, a usare i nuovi sigilli, insegne e timbri comporta di per sé una spesa che va prevista.*

*Come spese di un certo tenore potrebbe comportare il dispositivo dei commi 1 e 2 dell'art. 3, là dove si prevedono studi, conferenze, seminari e divulgazione dei toponimi e della loro storia-origine.*

*Ma con ogni probabilità una qualche spesa, o comunque adattamento, andrebbe previsto anche per l'esercizio di competenze attribuite all'ufficio di cui al punto c) dell'art. 4.*

*Nel complesso, dunque, non può non destare contrarietà e stupore la superficialità con cui è stata affrontata la previsione finanziaria al disegno di legge in oggetto, che, se approvata nella dizione prevista dalla maggioranza della III commissione, renderebbe assolutamente inagibile per questo esercizio finanziario (supponendo che per i prossimi si possa ancora provvedere) la esecuzione del disegno di legge, qualora venisse approvato ed entrasse in vigore, come i proponenti suppongo auspichino.*

*Ma il problema della toponomastica non è solamente un problema di bilancio.*

*Da sempre nelle zone di confine la storia ha visto momenti di esistenza pacifica, ma anche momenti caratterizzati da tentativi - più o meno palesi, più o meno riusciti - di snazionalizzazione. Uno dei terreni più cari ai nazionalisti, di tutte le nazionalità, è sempre stato quello della toponomastica, quasi nel tentativo di voler cancellare in questo modo la presenza, la storia e l'identità dell'"altro". Non a caso anche nella nostra storia, nella storia della nostra terra, subito dopo l'annessione il principale punto di contrasto fra il Governatore Militare, Pecori-Giraldi, in una prima fase ed il Commissario Generale Civile, Credaro, in una seconda fase, con il responsabile del Commissariato per la Lingua e Cultura in Lingua Italiana, il nazionalista Tolomei, fu proprio relativo alla toponomastica, con un durissimo scontro fra quanti, pur rappresentando lo Stato Italiano, cercarono di amministrare queste nuove terre con una logica politica rispettosa dell'identità, della storia*

*e delle tradizioni delle popolazioni che vi abitavano e chi, come il nazionalista Tolomei, pretendeva di cancellare l'identità culturale e la storia di queste popolazioni, proprio a partire dalla toponomastica. Noi sappiamo che in una prima fase, quando a Roma governavano ancora i governi liberali, Tolomei non riuscì a vincere la propria battaglia e dovette andarsene, ma in seguito, con l'affermazione del fascismo e della cultura nazionalista, Tolomei riuscì ad imporre la propria logica. Come disse lo storico dell'arte Nicolò Rasmo, in un articolo pubblicato nel lontano 1954 sulla rivista *Cultura Atesina-Kultur des Etschlandes*, da lui diretta, in un articolo significativamente intitolato *Toponimi e buonsenso* ...*

*Le conseguenze, astraendo dal penoso senso di ridicolo gravante non soltanto su chi progettò tali nomi, ma anche, e ben di più, su chi li accolse, li impose e li divulgò, non mancarono di dimostrarsi controproducenti appunto nel campo della toponomastica stessa; perché nella massa delle denominazioni latine o italiane inventate, quelle, ed erano molte, autentiche e, come testimonianze storiche e culturali, veramente importanti, ormai spesso si perdono e rimangono così prive di efficacia e di valore per la media delle persone che in esse si imbattono. Infatti è più logico che queste stesse persone dalla constatazione di prevalenti palesi falsi arrivino ad una conclusione generalizzante del tutto negativa e certo ingiusta.*

*Ma non è questa la sede per discutere del livello di attendibilità scientifica della toponomastica italiana, eventualmente compito degli assessorati alla cultura potrebbe essere quello di promuovere ricerche di alto profilo scientifico a prescindere dalle polemiche politiche contingenti. L'Assessorato alla Cultura in Lingua Italiana ha recentemente predisposto una Bibliografia della toponomastica relativa alla questione altoatesina, comprendente poco meno di 900 segnalazioni bibliografiche. La Provincia Autonoma di Trento, che può guardare in questa direzione senza l'assillo delle polemiche create artificiosamente dai nazionalisti, ha favorito negli ultimi anni innumerevoli ricerche, la più importante delle quali, il *Dizionario Toponomastico Trentino*, è un modello esemplare di studio della storia, della geografia e della antropologia locale.*

*A noi preme, in questa sede, ricordare brevemente anche gli aspetti normativi della questione, ricordando però che anche i giuristi, come gli studiosi di linguistica, molto spesso hanno usato le proprie competenze in modo strumentale: basti ricordare chi, pochi anni or sono, citava documenti delle Nazioni Unite estrapolando solamente alcune frasi da contesti generali, stravolgendone completamente il significato. Per quanto riguarda la questione altoatesina, la prima fonte normativa riguardante la toponomastica, dopo l'annessione al Regno d'Italia, fu il Regio Decreto n. 800 del 29 marzo 1923, che introduceva la toponomastica italiana sulla base del *Prontuario* elaborato da Ettore Tolmei ed Ettore De Toni, pubblicato dalla Reale Società Geografica Italiana. Durante l'occupazione nazista nell'Alpenvorland venne ripristinata la toponomastica in lingua tedesca, ma non venne mai formalmente eliminata quella in lingua italiana. È interessante ricordare un fatto storico sconosciuto ai più, relativo ai nomi delle strade della città di Bolzano: durante l'Alpenvorland venne ripristinata la toponomastica cittadina in vigore fino alla prima metà degli anni Venti, ma contestualmente venne lasciata in vigore la toponomastica stradale in lingua italiana frettolosamente mutata dopo il luglio del 1943. Dopo la guerra, l'Accordo di Parigi prevedeva, alla lettera B dell'articolo 1, l'uso, su di una base di parità, della lingua tedesca e della lingua italiana nelle pubbliche*

*amministrazioni, nei documenti ufficiali, come pure nella nomenclatura topografica bilingue; principio ripreso dagli articoli 11, 84 e 86 dello Statuto di Autonomia del 1948, che comunque ribadivano l'ufficialità della lingua italiana. Lo Statuto di Autonomia del 1972 prevede, all'articolo 8, la potestà per la Provincia di emanare norme legislative in materia di toponomastica, fermo restando l'obbligo della bilinguità nel territorio della provincia di Bolzano, mentre l'articolo 101 prevede l'uso della terminologia tedesca dopo l'accertamento preventivo ad opera della legge provinciale.*

*Conseguentemente al quadro legislativo risulta evidente che la legge regionale è competente per le denominazioni dei nuovi Comuni e per le modifiche alle denominazioni preesistenti, mentre la legge provinciale è competente per la rimanente toponomastica locale e per l'accertamento delle denominazioni tedesche, al fine di legittimarne l'uso da parte della Pubblica Amministrazione, anche se in realtà, essendo i toponimi tedeschi reintrodotti fino dal 1945, tale competenza sembra essere esercitabile soltanto per eventuali variazioni. In ogni riferimento normativo comunque è sempre ribadito il carattere bilingue della toponomastica ufficiale nella provincia.*

*Ma ora, per concludere, penso che sia necessario tornare al rapporto fra la toponomastica e il buonsenso. Risulta infatti evidente che un eventuale impedimento legislativo nei confronti della comunità italiana del diritto di esprimersi nella propria lingua per identificare, secondo criteri ormai famigliari, i luoghi in cui la comunità si è sviluppata da più di settant'anni, significherebbe incentivare una frattura fra la comunità e il territorio, creando una progressiva estraneità rispetto alla realtà locale. Sarà sicuramente il buonsenso, insieme ad una maggiore conoscenza della seconda lingua, della storia, della geografia e dell'antropologia locale - che noi tutti auspichiamo siano sempre più frequentemente studiate nelle nostre scuole, seguendo le indicazioni delle più aggiornate metodologie didattiche, anche sulla base dei nuovi programmi per le scuole elementari e medie emanati da questo Consiglio Provinciale -, che renderanno inevitabile, nel corso del tempo, l'uso della lingua tedesca per quanto riguarda la microtoponomastica, così immediatamente legata alla storia, alla geografia ed all'antropologia. Riteniamo che questo tipo di scelte politiche, relative a politiche culturali, rappresentino la strada da seguire per fare in modo che il terreno della toponomastica si trasformi, nel corso del tempo, da un terreno minato - minato abilmente dai nazionalisti di entrambe le parti - in un territorio di confronto e di studio per il reciproco arricchimento di tutti coloro i quali intendono vivere pacificamente in questo territorio.*

*Volutamente non sono entrato nel merito del disegno di legge, ma mi sono limitato a condurre alcune doverose valutazioni di carattere finanziario e altre, più generali, di tono politico.*

*Non mancherà l'occasione del dibattito in aula per arricchire di altre e più adatte argomentazioni specifiche tutta la tematica afferente la portata culturale, storica e antropologica connessa con la regolamentazione del disposto statutario afferente la toponomastica in Alto Adige.*

*Per quello che riguarda la mia sensibilità politica rimango ancorato al patto sottoscritto nel 1989 assieme al PSI e alla SVP, che diceva: "Attuazione della competenza primaria in materia di toponomastica, accertando con legge provinciale l'esistenza della toponomastica tedesca, italiana e ladina in quanto appartenente al patrimonio storico e/o popolare della provincia approvandone la dizione.*

*Si considerano facenti parte del patrimonio storico e/o popolare della provincia i toponimi che sono radicati nella storia e nell'uso popolare del gruppo linguistico interessato senza che il fatto dell'applicazione, in quanto tale, dei decreti del regime fascista 29-3-1923 e 10-7-1940 determini l'appartenenza al patrimonio storico e/o popolare".*

*L'intesa, quindi, non poneva alcun limite di carattere numerico, alcun obbligo di totale bilinguità o doppia (in Ladinia tripla) lingua, né deleghe ai comuni o distinzioni fra macro- e microlinguistica. Essa rappresentava e, mi auguro, ancora rappresenti la base di confronto che può, anzi, deve condurre a lungimiranti e pacifiche intese. Mi attendo che questi risultati possano ancora scaturire, prima che il disegno di legge 183/92 vada in discussione nell'aula del Consiglio Provinciale.*

-----

*Eine aufmerksame Lektüre des Gesetzentwurfes zeigt, daß die Durchführung desselben eine Reihe von finanziellen Maßnahmen erfordert, die sich schlecht für die Abänderung des zweiten Absatzes des Art. 5 eignen, wie sie von der III. Gesetzgebungskommission genehmigt wurde.*

*Wenn einerseits unter den Zielsetzungen jene genannt werden, "alle toponomastischen Bezeichnungen, soweit sie auf natürliche Weise geschichtlich gewachsen (sind)" (aber wer entscheidet dies, aufgrund welcher Kriterien und aufgrund welcher anthropologischen und geschichtlichen Untersuchungen?) als unveräußerliches und gemeinsames Kulturgut aller drei Sprachgruppen zu erklären sowie "über den Pariser Vertrag hinaus die Richtlinien der Vereinten Nationen von 1967" und - gnädigerweise - "auch das Sonderstatut von Trentino-Südtirol" als Grundlage anzuerkennen, und andererseits so viele neue Aufgaben herausgegriffen werden, die der Landesregierung und den Gemeinden Südtirols zuzuweisen sind, so ist anzunehmen, daß es nur der Eile und/oder der Inkompetenz der Einbringer zuzuschreiben ist, daß man vorsehen konnte, die anfallenden Ausgaben aus zwei bereits bestehenden Kapiteln des Landeshaushaltes decken zu können: Kapitel 12125 "Entschädigungen an die Mitglieder von beliebig benannten, bei der Landesverwaltung errichteten Kommissionen, Beiräten und Komitees (Landesgesetz vom 19.3.1991, Nr. 6), womit eigentlich nur die von Art. 4 des vorliegenden Gesetzes vorgesehene Kommission entschädigt werden sollte; Kapitel 33410 "Ausgaben für den Betrieb des Südtiroler Landesarchivs, für das Sammeln von Urkunden, für den Ankauf und zur Drucklegung von Fachpublikationen, für die Organisation von Weiterbildungskursen des zur Führung von Archiven zuständigen Personals, sowie für Beauftragungen von Personal zum Ordnen von Archiven öffentlicher Körperschaften und von Privatarchiven und für die Prämien an Volontäre (Landesgesetz vom 13.12.1985, Nr. 17 in geltender Fassung, Artikel 9, 10, 31, 32 und 35)", das - da seine Formulierung nicht abgeändert wurde - keinesfalls dafür herangezogen werden kann, um eine ganze Reihe von Initiativen zu finanzieren, die Maßnahmen betreffen würden, die zwecks Erreichung der Zielsetzungen des vorliegenden Gesetzentwurfs (sollte er genehmigt werden) zu ergreifen sind. Aus Bequemlichkeit zitiere ich einige davon ihrer Reihenfolge nach. Beginnen wir beim Titel des Gesetzentwurfs Nr. 183/92, der in italienischer Sprache lautet "Toponomastica in Sudtirolo". Daraus läßt sich ableiten, daß man es bereits für abgemacht betrachtet, daß die in der Verfassung (Art. 116, Gesetzesanzeiger 298/1947) verankerte Bezeichnung der Provinz Bozen "Alto Adige" abgeschafft und durch die neue - gängige - aber nicht offizielle*

Bezeichnung "Sudtirolo" ersetzt wird. In Art. 1, letzter Absatz, werden jedoch die Kriterien festgelegt, in welcher Reihenfolge im Falle von Mehrnamigkeit die verschiedenen Bezeichnungen öffentlich ausgewiesen werden müssen. Sollte also der - eher unwahrscheinliche - Fall eintreten, daß die Bezeichnung "Alto Adige" zu "Sudtirolo" wird, so müßte das Land innerhalb relativ kurzer Zeit in die gesamten amtlichen Akten die neue Bezeichnung der Provinz Bozen einfügen, könnte dieser Pflicht aber wegen fehlender Mittel nicht nachkommen ...

Dasselbe gilt für die veränderte Reihenfolge der amtlichen Ortsnamen bei der Straßenbeschilderung, den Tabellen usw.

Unter Art. 2 sieht der Gesetzentwurf die Führung eines amtlichen Verzeichnisses der Ortsnamen sowie deren Sammlung vor: es sind dies allesamt unzulässige Tätigkeiten, da unter Kapitel 33410 nur vom "Sammeln von Urkunden" gesprochen wird, aber nicht von Verzeichnissen, Studien und toponomastischen Forschungen die Rede ist. Ebenso hätte man für den darauffolgenden Absatz 7 Haushaltsmittel bereitstellen sollen, um den Gemeinden "die Errichtung von Denkmälern, Gedenksäulen und -steinen" usw. zu ermöglichen.

An dieser Stelle des Artikels wäre auch festzulegen, wer entscheidet, ob ein Namen bodenständig ist, um ihn nicht übersetzen zu müssen (auch diese Tätigkeit wäre ohne eine Bereitstellung von Mitteln wohl schwerlich zu finanzieren). Man könnte Gefahr laufen, daß aufgrund mehrheitlich gefaßter Beschlüsse in Kommissionen für Toponomastik, in Gemeinderäten und im Landtag alle Namen - da bodenständig - für unübersetzbar erachtet werden! Auch die in den Absätzen 8, 9 und 10 des Art. 2 vorgesehene Verpflichtung der öffentlichen Verwaltung, die neuen Ortsnamen einzuführen, die neuen Verzeichnisse zu übernehmen und die neuen Siegel, Aufschriften und Stempel zu verwenden, bringt eine Ausgabe mit sich, die vorgesehen werden muß.

Nicht unerhebliche Ausgaben könnten auch die in Art. 3, Absätze 1 und 2, enthaltenen Bestimmungen mit sich bringen, die Studien, Tagungen, Seminare und die Bekanntmachung der Ortsnamen und deren geschichtlichen Ursprungs vorsehen.

Auch für die Durchführung der Aufgaben, die dem unter Art. 4 Buchst. c) angeführten Amt zugewiesen wurden, sollten vermutlich einige Mittel vorgesehen oder zumindest eine Anpassung vorgenommen werden.

Die Oberflächlichkeit, mit der die finanzielle Deckung besagten Gesetzentwurfes angegangen wurde, kann also nur Ablehnung und Verwunderung hervorrufen, da dessen Durchführung, sollte er von der III. Kommission in der vorgesehenen Fassung mehrheitlich genehmigt werden, in diesem Haushaltsjahr völlig unmöglich wäre (einmal angenommen, daß für die kommenden noch verfügt werden kann); dies, falls der Gesetzentwurf im Landtag genehmigt werden und in Kraft treten würde, woran den Einbringern - nehme ich an - wohl gelegen ist.

Aber das Problem der Ortsnamengebung ist nicht nur ein Problem des Haushalts.

Seit jeher gab es in den Grenzregionen im Laufe der Geschichte Momente eines friedlichen Zusammenlebens, aber auch Momente, die von - mehr oder weniger offensichtlichen, mehr oder weniger gelungenen - Versuchen einer Entnationalisierung gekennzeichnet waren. Eines der den Nationalisten - aller Nationalitäten - liebsten Gebiete war schon immer die Toponomastik, so als wollte man versuchen, auf diese Weise die Präsenz,



die Geschichte und die Identität des "anderen" auszulöschen. Es war kein Zufall, daß auch in unserer Geschichte, in der Geschichte unseres Landes, sofort nach dem Anschluß der größte Stein des Anstoßes zwischen dem Governatore Militare, Pecori-Giraldi, zuerst, und dem Commissario Generale Civile, Credaro, später, und dem Verantwortlichen des Commissariato per la Lingua e Cultura in Lingua Italiana, dem Nationalisten Tolomei, gerade die Toponomastik war, mit härtesten Auseinandersetzungen zwischen denjenigen, die - obwohl sie den italienischen Staat vertraten - versuchten, bei der Verwaltung dieser neuen Länder die Identität, die Geschichte und die Traditionen der dort lebenden Bevölkerung zu respektieren, und denjenigen, die - wie der Nationalist Tolomei - die kulturelle Identität und die Geschichte dieser Völker, angefangen eben bei der Toponomastik, ausmerzen wollten. Wir wissen, daß es Tolomei anfangs, als in Rom noch die liberalen Regierungen an der Macht waren, nicht gelungen ist, seinen Kampf zu gewinnen und er gehen mußte, daß er aber später, als sich der Faschismus mit seiner nationalistischen Kultur durchgesetzt hatte, seine Logik behaupten konnte. So schrieb der Kunsthistoriker Nicolò RASMO in einem im fernen Jahr 1954 in der Zeitschrift *Cultura Atesina* - Kultur des Etschlandes veröffentlichten Artikel, dem er bezeichnenderweise folgenden Titel gab "Toponimi e buonsenso" (Ortsnamen und gesunder Menschenverstand) ...

Abgesehen von der peinlichen Lächerlichkeit, der sich nicht nur jene preisgaben, die diese Namen geplant, sondern auch, und noch mehr, jene, die sie übernommen, durchgesetzt und verbreitet haben, waren die Folgen gerade für die Ortsnamengebung negativ; bei den zahlreichen erfundenen lateinischen oder italienischen Bezeichnungen gehen nun jene - und es waren viele -, die bodenständig und als geschichtliches und kulturelles Erbe wirklich wichtig waren, häufig verloren und sind somit für den Durchschnitt der Personen, die mit ihnen zu tun haben, bar jeder Bedeutung und jeden Wertes. In der Tat ist es verständlich, wenn eben diese Personen, die festgestellt haben, daß es sich vorwiegend ganz offensichtlich um gefälschte Namen handelt, nun verallgemeinern und zu einer völlig negativen und sicherlich ungerechten Haltung gelangen.

Aber es ist dies nicht der Ort, um über die wissenschaftliche Glaubwürdigkeit der italienischen Toponomastik zu diskutieren; Aufgabe der Assessorate für Kultur könnte es eventuell sein, abgesehen von den politischen Polemiken Untersuchungen von hohem wissenschaftlichen Niveau in die Wege zu leiten. Das Assessorat für Kultur in italienischer Sprache hat kürzlich die "Bibliografia della toponomastica relativa alla questione altoatesina" herausgegeben, die nahezu 900 bibliographische Hinweise enthält. Die Provinz Trient, die in dieser Angelegenheit unbehelligt von den Polemiken vorgehen kann, die von den Nationalisten künstlich geschaffen wurden, hat in den letzten Jahren zahllose Untersuchungen gefördert, deren bedeutendste - der "Dizionario Toponomastico Trentino" - eine beispielhafte Studie über die Geschichte, die Geographie und die örtliche Anthropologie darstellt.

Wir möchten hier kurz auch auf die Art und Weise der Regelung dieser Angelegenheit eingehen und hierbei jedoch in Erinnerung rufen, daß auch Juristen wie Linguisten ihre Zuständigkeiten sehr oft willkürlich eingesetzt haben: so wurden vor einigen Jahren Dokumente der Vereinten Nationen zitiert, wobei nur einige Sätze aus dem Zusammenhang gerissen wurden, was zu einer völligen Verzerrung des Inhaltes geführt hat. Was das Südtirol-

Problem betrifft, so wurde die Toponomastik nach dem Anschluß an das italienische Reich zum ersten Mal durch das königliche Dekret Nr. 800 vom 29. März 1923 geregelt, mit dem auf der Grundlage des von Ettore Tolomei und Ettore De Toni ausgearbeiteten und von der "Reale Società Geografica Italiana" veröffentlichten "Prontuario" die italienische Ortsnamengebung eingeführt wurde. Während der Besetzung des Alpenvorlandes durch die Nationalsozialisten wurde die deutschsprachige Ortsnamengebung wieder eingeführt, die italienische jedoch nie formell beseitigt. Interessant ist ein den meisten nicht bekannter geschichtlicher Vorfall in bezug auf die Straßennamen in der Stadt Bozen: während der Besetzung des Alpenvorlandes wurden die bis zur ersten Hälfte der Zwanzigerjahre geltenden städtischen Straßenbezeichnungen wieder eingeführt, gleichzeitig jedoch die italienischen Straßenbezeichnungen nicht abgeschafft, die in aller Eile nach dem Juli 1943 abgeändert worden waren. Nach dem Krieg sah der Pariser Vertrag unter Art. 1 Buchst. B

die Gleichberechtigung im Gebrauch der deutschen und italienischen Sprache in öffentlichen Ämtern und amtlichen Urkunden wie auch in der zweisprachigen Ortsnamengebung vor; ein Grundsatz, der von den Artikeln 11, 84 und 86 des Autonomiestatuts von 1948 übernommen wurde, die jedoch die Amtlichkeit der italienischen Sprache festschrieben. Das Autonomiestatut von 1972 sieht unter Art. 8 vor, daß die Provinz befugt ist, Gesetzesbestimmungen auf dem Sachgebiet der Ortsnamengebung zu erlassen, mit der Verpflichtung zur Zweisprachigkeit im Gebiet der Provinz Bozen, während Art. 101 die Verwendung der deutschen Ortsnamen vorsieht, wenn ein Landesgesetz ihr Vorhandensein festgestellt hat.

Aus der gesetzlichen Lage geht klar hervor, daß die Bezeichnungen der neuen Gemeinden und die Abänderungen der früheren Bezeichnungen mit Regionalgesetz geregelt werden, während die übrige lokale Ortsnamengebung und die Feststellung der deutschen Bezeichnungen mit Landesgesetz geregelt werden, um deren Verwendung seitens der öffentlichen Verwaltung zu legitimieren, auch wenn dies aufgrund der Tatsache, daß die deutschen Ortsnamen 1945 wieder eingeführt wurden, in Wirklichkeit nur für etwaige Abänderungen Gültigkeit haben kann. In jedem Fall wird in jeder Gesetzesbestimmung stets die Zweisprachigkeit der amtlichen Ortsnamengebung in der Provinz bekräftigt.

Abschließend, glaube ich, sollte nun aber auf das Verhältnis zwischen Ortsnamengebung und gesundem Menschenverstand zurückgegriffen werden. Sollte der italienischen Bevölkerung aufgrund einer Gesetzesmaßnahme das Recht genommen werden, in ihrer Sprache und auf inzwischen gewohnte Weise jene Orte zu bezeichnen, in denen sich besagte Bevölkerung seit mehr als siebenzig Jahren bewegt hat, so würde dies zweifellos einen Bruch zwischen dem Landesgebiet und besagter Bevölkerung fördern, die den örtlichen Gegebenheiten immer stärker entfremdet würde. Sicherlich wird aufgrund des gesunden Menschenverstands wie auch einer besseren Kenntnis der zweiten Sprache, der Geschichte, der Geographie und der lokalen Anthropologie - die, wie wir alle hoffen, in unseren Schulen immer besser vermittelt werden, und zwar nach den modernsten Lehrmethoden auch anhand der neuen Lehrpläne für die Grund- und Mittelschulen, die vom Südtiroler Landtag verabschiedet wurden - , im Laufe der Zeit die Verwendung der deutschen Sprache für die Mikrotoponomastik, die so unmittelbar mit der Geschichte, der Geographie und der Anthropologie zusammenhängt, unvermeidlich werden. Wir

*glauben, daß diese kulturpolitischen Entscheidungen den Weg darstellen, der verfolgt werden muß, um zu erreichen, daß die von den Nationalisten beider Seiten geschickt verminte Ortsnamengebung im Laufe der Zeit zu einem Bereich wird, der die Grundlage für einen Dialog und für Studien zur gegenseitigen Bereicherung all derer bilden soll, die friedlich in diesem Land leben möchten.*

*Bewußt bin ich nicht auf den Inhalt des Gesetzentwurfes eingegangen, sondern habe mich darauf beschränkt, einige gebotene Überlegungen finanzieller Natur anzustellen und andere - allgemeinere - politische Urteile abzugeben.*

*Es wird Gelegenheit sein, im Plenum darüber zu diskutieren, um die gesamte Thematik, deren kulturelle, geschichtliche und anthropologische Tragweite durch andere und treffendere Argumente zu ergänzen, eine Thematik, die mit der Regelung der im Statut verankerten Bestimmung über die Ortsnamengebung in Südtirol zusammenhängt.*

*Was mein politisches Gespür betrifft, so bleibe ich dem 1989 zusammen mit dem PSI und der SVP unterzeichneten Abkommen treu, in dem es heißt: "Die primäre Zuständigkeit in Sachen Toponomastik ist durchzuführen, wobei die deutsche, italienische und ladinische Toponomastik mit Landesgesetz festgelegt wird, insofern sie Teil der geschichtlichen und/oder volklichen Werte des Landes ist - und in ihrer Diktion genehmigt wird.*

*Als Teil der geschichtlichen und/oder volklichen Werte des Landes werden jene Ortsnamen angesehen, welche in der Geschichte und im Brauchtum der entsprechenden Sprachgruppe wurzeln; die Tatsache der bloßen Anwendung der Dekrete des faschistischen Regimes vom 29. März 1923 und vom 10. April 1940 begründet nicht die Zugehörigkeit zu den geschichtlichen und/oder volklichen Werten."*

*Das Abkommen sah also keinerlei zahlenmäßige Beschränkung, keinerlei Verpflichtung zur vollständigen Zweisprachigkeit oder zweifachen (in Ladinien dreifachen) Sprache vor, wie auch keinerlei Beauftragung der Gemeinden oder Unterscheidungen zwischen Makro- und Mikrotoponomastik. Es stellte und, so hoffe ich, stellt immer noch die Grundlage für einen Dialog dar, der zu einer langfristigen und friedlichen Einigung führen kann, ja führen muß. Ich hoffe und wünsche, daß dies noch erreicht werden kann, bevor der Gesetzentwurf Nr. 183/92 dem Südtiroler Landtag zur Diskussion vorgelegt wird.*

**PRESIDENTE:** Prego il consigliere Benussi di dare lettura della relazione di minoranza.

**BENUSSI (MSI-DN):** *Premesso che il presente disegno di legge è stato trattato in sede di 1° commissione legislativa per quanto riguarda la sua valenza politico-amministrativa ed il collega Luigi Montali ha presentato in data 7 dicembre 1992 una relazione di minoranza a nome del nostro gruppo politico, contrario in toto a tale disegno di legge, come risulta dalla dettagliata relazione di Montali, la presente relazione si limiterà, in base alla competenza specifica che le compete, alla sola formulazione del parere finanziario.*

*Anche dal punto di vista finanziario questo disegno di legge non può avere la nostra approvazione ma viene ribadita in questa sede la nostra*

*contrarietà per i seguenti motivi di carattere puramente finanziario e di stringente logica, come risulta dalle nostre argomentazioni qui esposte.*

*Gli importi indicati al comma 1 dell'articolo 5, e posti a carico dell'esercizio finanziario 1993, non rispondono a criteri di necessità in quanto la commissione prevista, se eletta, non è prevedibile possa entrare in funzione prima del termine di fine legislatura. Gli stanziamenti relativi al suo funzionamento, pertanto, non avrebbero dovuto essere indicati per tale esercizio, ma per il 1994.*

*Poiché la commissione prevista dal disegno di legge (e questo è anche un giudizio di carattere politico) dovrebbe sostituire (ma questo il disegno di legge non lo esprime) la consulta alla toponomastica prevista dalla legge provinciale apposita e regolarmente nominata, eventuali carichi di spesa connessi alla nuova commissione troverebbero capienza nel bilancio 1993, secondo le norme già predisposte (e che dobbiamo ritenere operanti) per la summenzionata consulta.*

*I riferimenti da noi fatti e relativi al comma 1 dell'articolo 5 si riflettono automaticamente sul comma 2 di detto articolo ancorché emendato in commissione.*

*Premesso quanto sopra, ribadiamo il nostro parere contrario anche dal punto di vista finanziario.*

-----

*Vorausgeschickt, daß vorliegender Gesetzentwurf von der ersten Gesetzgebungskommission hinsichtlich seiner politisch-administrativen Tragweite behandelt wurde und daß Kollege Luigi Montali am 7. Dezember 1992 im Namen unserer Fraktion einen Minderheitenbericht vorgelegt hat, die, wie aus dem detaillierten Bericht Montalis hervorgeht, diesem Gesetzentwurf völlig ablehnend gegenübersteht, soll sich dieser Bericht, gemäß seines Wesens, einzig auf die Formulierung des Finanzgutachtens beschränken.*

*Auch unter dem finanziellen Gesichtspunkt kann diesem Gesetzentwurf unsere Zustimmung nicht erteilt werden; hiermit soll hingegen anhand der in der Folge ausgeführten, rein finanziellen und streng logischen Begründungen unsere Ablehnung bekräftigt werden.*

*Die unter Artikel 5 Absatz 1 angeführten und dem Haushaltsjahr 1993 angelasteten Beträge entsprechen nicht einer konkreten Notwendigkeit, da die vorgesehene Kommission, sollte sie ernannt werden, voraussichtlich nicht vor dem Ende der Legislatur tätig werden kann. Die für ihre Tätigkeit vorgesehenen Bereitstellungen hätten somit nicht diesem, sondern dem Haushaltsjahr 1994 angelastet werden sollen.*

*Da die im Gesetzentwurf vorgesehene Kommission (und dies ist auch ein politisches Urteil) den vom eigenen Landesgesetz vorgesehenen und ordnungsgemäß ernannten Landesbeirat für Toponomastik ersetzen soll - was jedoch aus dem Gesetzentwurf nicht deutlich hervorgeht - müßten etwaige, mit der neuen Kommission zusammenhängende Ausgaben dem Haushalt 1993 angelastet werden und zwar gemäß den bereits bestehenden Bestimmungen für den obengenannten Beirat (Bestimmungen die wir als geltend betrachten müssen). Unsere auf den ersten Absatz von Artikel 5 bezogenen Überlegungen gelten automatisch auch für den zweiten Absatz desselben, obgleich in der Kommission abgeänderten Artikels.*

*All dies vorausgeschickt, bekräftigen wir auch unter dem finanziellen Gesichtspunkt unsere ablehnende Haltung.*

**PRESIDENTE:** Prego il presentatore del disegno di legge n. 189/92, consigliere Tribus, di dare lettura della relazione accompagnatoria.

**TRIBUS (GAF-GVA):** *Sehr geehrte Damen und Herren!*

*Im Pariser Vertrag zwischen Österreich und Italien wird den Staatsbürgern deutscher Zunge die "Gleichberechtigung der deutschen und italienische Sprache in öffentlichen Ämtern und amtlichen Urkunden wie auch in der zweisprachigen Ortsnamengebung" gewährt.*

*Im XI. Abschnitt des Autonomiestatutes, der den Gebrauch der deutschen Sprache und des Ladinischen regelt, lesen wir im Artikel 101: "In der Provinz Bozen müssen die öffentlichen Verwaltungen gegenüber den deutschsprachigen Bürgern auch die deutschen Ortsnamen verwenden, wenn ein Landesgesetz ihr Vorhandensein feststellt und die Bezeichnung genehmigt hat."*

*Der Artikel 102 sieht "das Recht auf die Erhaltung der Ortsnamen und der eigenen Überlieferungen" für die ladinische Bevölkerung vor.*

*Der vorliegende Gesetzentwurf will endlich nachholen, was von den Regierungen seit Kriegsende, aus welchen Gründen auch immer, versäumt wurde.*

-----

*Gentili signore e egregi signori,,*

*nell'accordo di Parigi tra Austria e Italia viene garantita ai cittadini di lingua tedesca la "parificazione delle lingue italiana e tedesca nelle pubbliche amministrazioni, nei documenti ufficiali come pure nella nomenclatura topografica bilingue."*

*Nel titolo XI dello Statuto d'autonomia che regola l'uso della lingua tedesca e del ladino, si legge, all'articolo 101: "Nella provincia di Bolzano le amministrazioni pubbliche devono usare, nei riguardi dei cittadini di lingua tedesca, anche la toponomastica tedesca, se la legge provinciale ne abbia accertata l'esistenza e approvata la dizione".*

*L'art. 102, inoltre prevede che le popolazioni ladine abbiano diritto a "rispetto della toponomastica e delle tradizioni delle popolazioni stesse".*

*Il presente disegno di legge intende finalmente recuperare ciò che è stato disatteso dai partiti di Giunta, per i più svariati motivi, dalla fine della seconda guerra mondiale ad oggi.*

**PRESIDENTE:** Prego il consigliere Pahl di dare lettura della relazione della prima Commissione legislativa per il disegno di legge provinciale n. 189/92:

**PAHL (SVP):** *Die 1. Gesetzgebungskommission ist am 22.6.1993 zusammengetreten, um unter anderem den randvermerkten Gesetzentwurf zu behandeln. An der Sitzung nahm auch der Erstunterzeichner des Entwurfes Abg. Arnold Tribus teil.*

*Der Einbringer verlas den Begleitbericht zum Gesetzentwurf und erklärte, daß es sich bei der Toponomastik in der Praxis nicht so sehr um eine Kulturfrage, sondern um ein Politikum handelt. Sein Entwurf baut allerdings auf die Bestimmungen des geltenden Autonomiestatuts auf und ist im wesentlichen ein Kompromißvorschlag, der zwar nicht alle zufriedenstellen kann, doch wird darin ein gangbarer Weg für die Lösung der Toponomastikfrage in Südtirol aufgezeigt.*

Abg. Klotz bedauerte, daß bei der Erstellung des geltenden Autonomiestatuts von der Toponomastikregelung laut faschistischer Dekrete ausgegangen ist, die jedenfalls abgeschafft werden müssen. Die einschlägigen Bestimmungen im geltenden Autonomiestatut entsprechen jedenfalls dem Zeitgeist ihrer Entstehung. Für die erfundenen italienischen Ortsnamen darf es keine amtliche Berechtigung geben.

Abg. Dr. Ferretti bezeichnete den vorliegenden Gesetzentwurf als interessant, da er vom geltenden Autonomiestatut ausgeht. Nach seiner Meinung ist es gefährlich, wenn von einigen Abgeordneten das Statut selbst in Frage gestellt wird. Zwar kündigte er eine grundsätzliche Bereitschaft an, die Diskussion in Sachen Toponomastik zu vertiefen, da keine Ortsnamen erhalten werden sollen, die nicht in Gebrauch sind. Die Abschaffung der meisten italienischen Ortsnamen, die für die italienischsprachigen Mitbürger in Südtirol ein Stück Heimat darstellen, ist seiner Meinung nach allerdings ein Attentat auf das friedliche Zusammenleben in diesem Land. Dieser Gesetzentwurf hat keineswegs provozierenden Charakter, sondern ist als fundiert anzusehen, da er vom geltenden Autonomiestatut ausgeht.

Der Vorsitzende verwies schließlich auf den Gesetzentwurf seiner Fraktion, welcher sich derzeit auf der Tagesordnung des Landtages befindet. Das Handeln der politisch Verantwortlichen geht nicht immer mit den Ansichten der Bevölkerung konform, was aber nicht bedeutet, daß dieses Handeln falsch ist. Der Vorsitzende verwies in diesem Zusammenhang auf verschiedene Fragen, die nicht nur die Toponomastik, sondern auch die Sozialfürsorge, die Verkehrsreduzierung, den Umweltschutz u.ä. mehr betreffen. Den Vertretern der italienischen Sprachgruppe warf er vor, das geltende Autonomiestatut je nach Fachbereich zum eigenen Vorteil verschieden streng auslegen zu wollen. Zwar enthält der Entwurf des Abg. Tribus auch positive Ansätze; insgesamt muß er denselben aber ablehnen. In der Replik kam Abg. Tribus auf das Heimatrecht der in Südtirol wohnenden Italiener zu sprechen, das sich auch in der Benützung italienischer Ortsnamen ausdrückt.

Nach Abschluß der Generaldebatte ließ der Vorsitzende über den Übergang zur Sachdebatte abstimmen. Die Kommission lehnte stimmenmehrheitlich mit 4 Gegenstimmen bei 1 Ja-Stimme den Übergang zur Sachdebatte und damit den Gesetzentwurf Nr. 189/92 mehrheitlich ab.

-----

La I commissione legislativa si è riunita il 22 giugno 1993 per esaminare, fra l'altro, il succitato disegno di legge. Alla seduta ha partecipato anche il primo firmatario del disegno di legge, cons. prov. Arnold Tribus.

Dopo aver dato lettura della relazione accompagnatoria al disegno di legge, il presentatore ha dichiarato che la toponomastica in realtà non rappresenta tanto una questione culturale quanto una questione politica. La sua proposta di legge si basa sulle norme dello Statuto di autonomia e costituisce in sostanza una proposta di compromesso che certamente non riuscirà ad accontentare tutti; ciononostante essa indica una via praticabile per la soluzione della questione della toponomastica in Alto Adige.

La cons. Klotz ha espresso il suo rammarico per il fatto che nell'elaborazione del vigente Statuto di autonomia sia stata prevista una regolamentazione della toponomastica che ha ripreso i decreti fascisti; questi andrebbero comunque aboliti. Le norme dello Statuto riguardanti la toponomastica rispecchiano pur sempre lo spirito di quei tempi. Non è

*ammissibile che i toponimi italiani inventati vengano ufficialmente riconosciuti.*

*Secondo il cons. Ferretti il presente disegno di legge rappresenta una proposta interessante dato che si basa sul vigente Statuto di autonomia. A suo modo di vedere è pericoloso il fatto che alcuni consiglieri mettano in dubbio lo Statuto. Egli è tuttavia disposto a discutere della questione della toponomastica, dato che non dovrebbe essere mantenuto nessun toponimo non in uso. L'abolizione della quasi totalità dei toponimi italiani, che i cittadini italiani della provincia considerano un pezzo di "Heimat", rappresenterebbe tuttavia un attentato alla pacifica convivenza nella nostra provincia. Il presente disegno di legge non può essere considerato provocatorio; è fondato su basi solide dato prende le mosse dal vigente Statuto di autonomia.*

*Il Presidente ha infine richiamato il disegno di legge presentato dal suo gruppo consiliare, che è iscritto all'ordine del giorno del Consiglio provinciale. L'azione di chi si è assunto una responsabilità politica non sempre corrisponde agli orientamenti della popolazione; ciò tuttavia non significa che l'azione per questo sia sbagliata. A questo riguardo il Presidente si è richiamato a diverse questioni che riguardano non solo la toponomastica, ma anche l'assistenza sociale, la riduzione del traffico, la tutela dell'ambiente ed altre ancora. Egli ha rinfacciato ai rappresentanti del gruppo linguistico italiano di interpretare, a seconda dei settori di competenza, lo Statuto di autonomia con metri diversi. Egli è costretto a respingere la proposta del cons. Tribus, anche se contiene degli elementi positivi.*

*Nella sua replica il cons. Tribus ha parlato del cosiddetto "Heimatrecht" degli italiani che abitano in provincia di Bolzano e che si esprime anche attraverso i toponimi.*

*Conclusa la discussione generale, il Presidente ha posto in votazione il passaggio alla discussione articolata che è stato respinto a maggioranza con 4 voti contrari e 1 voto favorevole; pertanto anche il disegno di legge n. 189/92 nel suo complesso è da ritenersi respinto.*

**PRESIDENTE:** Con questa relazione si conclude la lunga fase della lettura delle relazioni. E' aperta la discussione generale. Ricordo che a norma di Regolamento, avendo noi accettato di accorpare insieme i tre disegni di legge, spetta a ciascun consigliere un massimo di 30 minuti sull'insieme dei tre disegni di legge.

Ha chiesto intervenire il consigliere Bolzonello, ne ha facoltà.

**BOLZONELLO (MSI-DN):** Finalmente siamo arrivati a discutere quello che la Volkspartei ha caparbiamente voluto, soprattutto in vista delle prossime consultazioni elettorali del novembre, perché a mio modo di vedere questo è lo scopo. Infatti non vi è, secondo me, altro modo per giustificare la forzatura che è stata fatta per arrivare alla discussione dei disegni di legge, in particolare del disegno di legge n. 183. Pari ragionamento può essere svolto per il disegno di legge presentato dal collega Benedikter

per altri versi, discusso solo oggi anche questo con una funzione elettoralistica. Terzo ragionamento che va compiuto è sul disegno di legge del gruppo verde che è l'unico che potrebbe essere per certi versi legittimato a proseguire l'iter e ad essere approvato, dico per certi versi perché non è possibile dividerlo tutto.

Noi ci siamo assunti storicamente la difesa della toponomastica italiana in Alto Adige, storicamente perché evidentemente le altre forze politiche italiane per governare, per poter partecipare alla divisione della torta hanno sottoscritto impegni ed accordi che oggi pagano, e devono scontare la cambiale che hanno sottoscritto. Tutto il grande bailamme che c'è fuori di quest'aula per arrivare ad un compromesso mi fa sorridere, perché il compromesso altro non sarà comunque che sottoposto in ultima analisi ad un veto da parte del gruppo della Volkspartei. Volente o nolente, qualsiasi commissione, qualsiasi comitato e qualsiasi legge in materia sarà discussa e si giungerà all'espressione di un voto da parte di componenti, di forze e di persone che appartengono al gruppo linguistico tedesco. Con questo non voglio dire naturalmente che tutti coloro che appartengono al gruppo linguistico tedesco siano scevri da ragionamenti liberi ed obiettivi su qualsiasi materia, quindi anche sulla toponomastica, ma di certo mi viene da pensare a quale possa essere la composizione dell'eventuale commissione e all'obiettività che questi componenti siano in grado di esprimere sulla valutazione nel merito dei toponimi. Resta il concetto inconfutabile ed incancellabile dell'obbligo del bilinguismo per qualsiasi toponimo che è utilizzato, che esiste, che sarà introdotto da qui al futuro per denominare qualsiasi località, qualsiasi sito, qualsiasi luogo di questa provincia. Onestamente a tutt'oggi mi pare che sia del tutto illegittimo l'utilizzo di toponimi tedeschi negli atti ufficiali, perché da quando è stato introdotto sia il primo Statuto di autonomia del 1948 che il secondo, nessuna legge provinciale ha provveduto ad accertare e a confermare l'autenticità di un toponimo tedesco per le località di questa provincia. Quindi tutti gli atti riportanti denominazione di luoghi in lingua tedesca secondo me sono illegittimi, perché la legge è chiara.

Il collega Benedikter accusava uno dei tre saggi della Commissione di aver dato un'interpretazione letterale dell'articolo 101 dello Statuto e dell'accordo di Parigi. Mi pare che una volta tanto alcune norme non vadano interpretate furbescamente ma vadano lette ed interpretate come sono state scritte e nello spirito che ha portato alla loro stesura, anche perché vi sarebbe stato tutto il tempo, in altri momenti storici, per arrivare ad eventuali modifiche. Se la SVP dal 1945 ad oggi non ha mai chiesto né preteso modifiche, vi è sicuramente un perché, che è dato anche dal fatto che raccomandazioni dell'ONU sono semplici raccomandazioni - e meglio di me ha chiarito questo concetto il collega Benedikter nella sua relazione - e non sono certamente documenti vincolanti per uno Stato nazionale. Queste le doverose premesse alla materia.

Credo che si assista qui ad una forzatura notevole, perché sappiamo benissimo tutti, e il disegno di legge n. 183 ne è un esempio, perché presumo che questo sarà il disegno di legge che più probabilmente trovi la strada aperta, data la forza dei numeri



rappresentata in quest'aula, che viene fatta sulla testa degli italiani che qui abitano non da ieri ma da più generazioni, che grazie anche a poche norme statutarie hanno goduto del benessere che altre regioni non potevano dare loro. Questo è un dato di fatto, qui vi sono più soldi, per determinate cose vi è più possibilità di avere contributi ecc., e questo va riconosciuto. Sull'altro piatto della bilancia vi sono però una serie di principi che ledono principi costituzionali sulla parità fra cittadini di questo Stato, ad esempio il diritto al voto, la proporzionale che noi non ci stancheremo mai di condannare, l'obbligo del patentino, le nomine da parte politica dei componenti il TAR, la Corte d'Appello, per arrivare ad atti recentissimi, che hanno portato alla creazione di uno Stato nello Stato. L'Alto Adige è uno Stato che ha contorni ben definiti, una capacità legislativa pressoché illimitata, perché anche spesso e volentieri, laddove la Costituzione lo escluderebbe, assistiamo invece ad un lavoro sotterraneo nei palazzi romani da parte della SVP che portano poi all'estensione di norme che naturalmente sono ancora una volta lesive per la pariteticità che invece deve essere per cittadini di uno stesso Stato.

La questione della toponomastica potrebbe essere considerata di secondaria importanza. Credo anch'io che non sia una cosa fondamentale, nel senso che non è la pagnotta, non è il lavoro né la casa, però è un lato talmente importante delle motivazioni per le quali il gruppo italiano ha posto le sue radici qui che credo proprio sia un principio irrinunciabile il pensare alla cancellazione grazie ad una legge che stiamo discutendo, e comunque questa è la volontà da parte della SVP perché la legge può dire una cosa ma la volontà della SVP è certamente quella di arrivare alla cancellazione della toponomastica italiana. Precedenti ve ne sono. La SVP nel 1954 ha sottoposto infatti una risoluzione al Parlamento per la cacciata degli italiani da questa terra. Se voi siete figli dei parlamentari del 1954 gli esempi sono questi. Naturalmente noi italiani non possiamo non sentirci attaccati nelle cose più care. Ecco perché la toponomastica diventa una delle radici per le quali siamo intenzionati a batterci perché venga mantenuta bilingue, dopo che si è accertata ed approvata con legge l'esistenza dei toponimi tedeschi.

Noi abbiamo fatto alcuni interventi, anche a livello di Magistratura, e a livello romano sottolineando il fatto che sono illegittimi tutti i toponimi utilizzati nella dizione tedesca. Ma questa poi è la nostra interpretazione naturalmente. Io credo sinceramente che bisogna arrivare ad un momento di riflessione su tutto quello che sta avvenendo intorno alla materia toponomastica. Vi è stato un gran lavoro da parte di alcune forze politiche che solamente perché si definiscono autonomistiche hanno inteso lavorare, produrre un documento che non si conosce e che forse è bene nemmeno conoscere. Non lo so, vedremo quando sarà sottoposto all'attenzione e tradotto in documento sul quale si dovrà discutere, confrontarci e comunque arrivare al voto, visto che questo è l'intendimento.

Io chiedo sinceramente alla SVP se ritiene giusto che attraverso provvedimenti legislativi si arrivi alla cancellazione di fatto anche di un solo toponimo. Pensate alle difficoltà che avrebbero i cittadini italiani, cittadini di altre province ma pur sempre facenti parte di questo Stato, di cui fate parte anche voi e al quale avete giurato fedeltà, non

dimenticarlo, difficoltà nell'individuare alcune località e anche semplicemente esprimersi per l'indicazione di alcune località di questa terra. Potrebbe essere facile dire che si arrangi oppure sorridere sulle difficoltà che ha l'italiano nel pronunciarne i nomi. Io sono nato qua, prima di me ci sono nati i miei genitori, io mi chiedo perché da quando entrerà in vigore questa legge io dovrò veder cancellata la denominazione italiana di una serie di località. Questo è privo di senso. Non ho alcun pregiudizio a chiamare Obereggen anziché San Floriano, non me ne frega niente, l'importante è però che nessuno vada a ledere alcuni principi, ed è il principio per noi assolutamente irrinunciabile del mantenimento della dizione italiana di tutti i toponimi, questo non solamente sulla carta, ma in tutti gli atti ufficiali.

Le considerazioni storiche mi riservo poi di farle in un secondo intervento.

**BENUSSI (MSI-DN):** Dunque siamo arrivati alla trattazione in aula dei tre disegni di legge che prevedono in maniera diversa un qualcosa sulla toponomastica. Ho studiato come era mio dovere i tre disegni di legge, per vedere quali erano i motivi da parte dei presentatori di presentarli e, a prescindere da considerazioni di carattere politico che si possono fare, ho cercato di immedesimarmi in quelli che sono gli intendimenti di chi propone un disegno di legge, perché non è tanto l'esame arido di un disegno di legge che ci fa entrare nel merito delle cose. Il disegno di legge, quando diventa legge, se viene approvato, è una norma, alla legge tutti sono obbligati ad adeguarsi e a non contraddirla per cui diventa una questione di carattere prettamente normativo.

Ho notato per sommi capi, nella disamina dei tre disegni di legge, tre diverse impostazioni. Il primo, in ordine cronologico, è il disegno di legge n. 177 presentato dai colleghi Benedikter e Klotz. Sappiamo il perché delle loro battaglie, che da un punto di vista politico noi possiamo avversare però non possiamo non comprendere, perché una cosa è difendere secondo il proprio credo politico, secondo quello che è il dettame della nostra coscienza certe idee e certe posizioni, una cosa è dal punto di vista prettamente umano quello di vedere il perché nostri avversari politici si comportano in maniera diversa da noi. E da questo esame possiamo trarre delle considerazioni che ci possono ulteriormente suffragare e rafforzare su quelli che sono i nostri intendimenti, oppure ci possono rafforzare idee, perché chiunque di noi ha il dovere, sia dal punto di vista intellettuale che culturale, di recepire quanto più dagli altri per migliorare il proprio panorama ed estenderlo a visioni più ampie. Sono quattro anni e mezzo che qui ciascuno di noi fa il proprio dovere interpretando nel proprio modo quella che è la situazione politica, storica, culturale di questa terra nella quale, per nostra decisione, abbiamo deciso di considerare la nostra patria, e nella quale dobbiamo convivere nel migliore dei modi. Il modo migliore per convivere è quello di capirsi, di accettare il lato positivo degli altri per migliorare il nostro ed insieme costruire un futuro migliore per i nostri figli.

Ho voluto fare questa premessa perché cerco di immedesimarmi in quelle che sono le istanze e i desideri degli altri. In altre occasioni ho espresso chiaramente il mio

pensiero, e in questi quattro anni e mezzo di lavoro comune ho avuto la soddisfazione di essere stato apprezzato dagli avversari politici, indipendentemente dalla tessera che ho, per un motivo semplice: nel limite delle mie possibilità ho cercato di essere soprattutto un uomo e non un oggetto o parte di un partito. Se ho fatto una mia scelta, come ciascuno di noi, l'ho fatta per motivi ideologici, pratici, prettamente politici, perché credo in quello che è il nostro dettame, e se ho accettato di appartenere ad un partito l'ho fatto per convinzione e non per imposizione. Da uomini liberi che hanno accettato il sistema democratico, ciascuno di noi presenta, in difesa degli ideali in cui crede, il proprio apporto sia dal punto di vista di appoggio che di critica politica. In questi anni ho avuto il piacere di vedere e di capire che se fossi nato di lingua tedesca in questa terra, forse mi comporterei come si comportano certi miei avversari politici, perché ciascuno ha il diritto-dovere di difendere con tutti i mezzi quello che ritiene giusto e logico fare per la salvaguardia della propria cultura, delle proprie tradizioni e dei propri costumi. Purtroppo ho avuto la sfortuna di perdere la mia terra d'origine perché è passata sotto lo straniero. Mi auguro che un giorno le cose possano essere risolte in maniera diversa, storicamente valida, perché ritengo che le popolazioni autoctone hanno prima delle altre il diritto-dovere di vivere nella propria terra secondo i propri usi e costumi.

Questo è il motivo per il quale mi sento, non un avversario, ma un amico, un collega, un fratello, se mi è consentito, di quelli con i quali convivo, e sono felice di convivere anche e soprattutto se si esprimono in un'altra lingua, perché se si esprimono nella mia lingua lo dò per normale, se si esprimono in un'altra lingua e vedo che insieme si cerca esclusivamente di fare delle cose positive per un futuro comune e migliore, non posso che apprezzare e sentirmi maggiormente soddisfatto.

Ho voluto fare questa premessa perché non voglio essere frainteso. Posso, alla mia veneranda età, dire che se una cosa ha contraddistinto la mia vita è stata una coerenza che mi ha portato e mi porta ancora a non sputare su quello che era un ideale nel quale non io, ma tanti che oggi non sono più di quel partito, credevano, perché anche quel partito, come quasi tutti i partiti politici, aveva dei lati fundamentalmente buoni. Non faccio la disamina e la critica, perché non sta a me farlo, lo farà la storia. Io credo solo in un valido e vero giudizio che è quello di Dio, per cui non mi preoccupa da quel punto di vista. Cerco di vedere quali sono i motivi che possono aver spinto, ad un certo momento, tre gruppi di nostri colleghi alla presentazione dei disegni di legge, ed entro in un esame più approfondito.

Per quanto riguarda il disegno di legge n. 177, presentato da Benedikter e Klotz, dal loro punto di vista è un disegno di legge che dovrebbe porre fine a certe ingiustizie che si sono verificate qui con l'imposizione di nomi italiani in un certo periodo storico. Siccome da quando sono qui sento il famigerato nome di Tolomei che dalla maggior parte delle persone di lingua tedesca è considerato l'artefice di questo disastro con la creazione di questi toponimi che hanno portato in luogo, in certi casi, di nomi di lingua tedesca altri nomi, faccio una considerazione. Io sono anche un piccolo studioso, mi piace

immensamente, anche perché mi crea un certo dubbio, che non sia stata ancora restituita all'Italia tutta la documentazione fatta da Tolomei e che non sia ancora accessibile, perché è assai facile parlare male o bene, a seconda della teoria che ciascuno di noi vuole sostenere, di quello che ha fatto Tolomei, ma vedo che anche degli studiosi di toponomastica di lingua tedesca dicono che non è stato solamente un inventore di nomi annebbiato dal desiderio fascista di italianizzare con tutti i mezzi questa zona, ma un che ha studiato e che nel dare un nome in lingua italiana a nomi che dal punto di vista dei cittadini di lingua tedesca dovrebbero essere tedeschi l'ha fatto con un criterio di caratteristiche prettamente tecniche e specifiche. Questo è il motivo per il quale, per poter avere un giudizio veramente serio, avrei avuto molto piacere di sapere come, quando, dove ha operato, quali sono gli elementi storici ed altro, perché secondo alcuni ha fatto un'invenzione, secondo altri ha fatto uno studio approfondito per tentare di trarre delle conclusioni. Io non ho ancora potuto esaminarlo per poter esprimere un giudizio, e non posso non pensare, visto e considerato che tanto lo si utilizza per parlare male di lui, che se non lo si mette apertamente a disposizione di tutti, ci sia un qualcosa che preoccupa proprio i denigratori. Perché se fossero talmente convinti che questa era una cosa abominevole, mettete a disposizione i documenti perché tutti quelli che lo desiderano possano studiarli e dare un giudizio definitivo, non un giudizio di parte! Allora il Benussi, o chi come lui desidera esclusivamente attenersi a quella che è la realtà delle cose, potrebbe forse anche darvi una mano a cambiare idea. Ma fino a che questo grande dubbio c'è e fino che io non posso direttamente o attraverso l'aiuto di gente specializzata arrivare ad una conclusione, non posso considerarlo esclusivamente un crimine.

Dal punto di vista storico non mi addentro nella cosa perché non posso farlo, ma faccio un'altra considerazione di carattere fonetico. Ho molto apprezzato la lettura della relazione di Pahl, certe argomentazioni che ha posto sono interessanti, è stato fatto un bel lavoro, che però va al di fuori per due motivi. Lo apprezzo come ricerca e lo conserverò fra le cose da approfondire, da studiare e chiarire, perché ha fatto una bella panoramica di quelli che sono i problemi e le soluzioni che di volta in volta altri stati hanno adottato, però parte da un principio terra terra. Che cosa è un nome, che sia toponimo, o un nome di battesimo o un cognome? E' foneticamente qualcosa che parlando la si definisce, e allora capirete che per i cittadini di lingua italiana che vivono in questa terra e che leggono "Tsch" e alla fine "aler" e arriva un Tschurchentaler è difficile che lo capisca. Allora c'è la necessità comunque di mettere in maniera facilmente leggibile un qualsiasi nome per individuare una località. Senza arrivare alle traduzioni che sono normalmente accettate, nessuno si scandalizza in Olanda quando al posto di "Den Haag", la capitale dal punto di vista politico, gli italiani la chiamano "L'AIA". La traduzione non c'entra foneticamente niente. Ma senza arrivare a queste traduzioni, che non mi piacciono, perché la mia città dalla lingua latina "Flumi Santi Viti" "Fiume del Santo Vito" da Fiume è diventata Rieka, dalla traduzione esclusivamente di "Fiume", "corso d'acqua", per cui non mi piacciono questi sistemi, però bisogna capire che la necessità di mettere in condizione un cittadino

che vive qui, che parla la lingua italiana, che fa difficoltà a capire, a leggere, a pronunciare certi nomi, deve portare un legislatore a mettere un'indicazione che sia leggibile.

Ho la fortuna di conoscere la lingua slava, e come sa molto bene, per quanto riguarda la lingua russa, il collega Benedikter, la lingua slava non è nient'altro che un insieme dato dall'alfabeto cirillico o meno, perché la traduzione dell'alfabeto cirillico lo si fa in alfabeto latino. Ma non dimentichiamo che proprio l'alfabeto cirillico indica il suono fonetico per cui nessuno avrà problemi in lingua slava a dire "Esse" o "s" impura a seconda del momento, non sarà come in lingua italiana dove per uno straniero è difficile. Se non sa la regola che fra due vocali la esse diventa impura, lo straniero dice "rosa" con la esse forte, perché crede che il si suona si debba dire esse, mentre per le lingue slave un segno è per la esse, un segno per la "sc", un segno è per la "s" (di rosa), un segno è per la "gn" (come gnomo), un segno è per "gl" (come figlio), un segno è per "dz" (come j in francese) senza bisogno di dittonghi o altro. Questo è il motivo per il quale nei dizionari, anche di lingua inglese, tanto per fare un esempio, nella pronuncia figurata e nella tabellina che c'è all'inizio sono indicati con segni certi accenti, la "G" con un certo segnetto che vuol dire "g" (di giungo), l'altro segnetto che vuol dire "g" (di gallo); allora quando si legge vicino fra parentesi, la pronuncia, anche per una lingua difficile dal punto di vista della pronuncia come la lingua inglese, attraverso quei segni diventa facile. Questo è il motivo per il quale ho voluto fare una digressione, per una necessità logica da parte di tutti quando in un certo paese si usa una lingua, quando in Alto Adige o Südtirol si usa la lingua italiana che quei segni siano intellegibili e facilmente pronunciabili a prescindere dall'italiano, per cui in quasi tutti i sostantivi e nomi italiani si finisce con vocali, tranne in pochi casi, senza arrivare alla grande barzulletta di Meran che diventa Merano. È normale e logico che ciò avvenga perché consente una normale pronuncia al cittadino di lingua italiana, come credo possa aver fatto anche Tolomei, come avrei fatto io, perché avevo uno zio che non sapeva pronunciare "Suzalz" che era la parte croata al di là di Fiume, e la finiva con una "e" dato che era nato a Palermo e gli era impossibile pronunciarla altrimenti.

Tenuto conto di queste piccole cose, ci sono delle necessità per le quali un Andrian può diventare Andriano, a prescindere che ci sia storia, e il mio punto di vista non è completamente idiota né fascista per affermare un'idea anziché un'altra. E' una digressione di carattere personale suffragata da una certa conoscenza di lingue su quelle che possono essere le traduzioni, o gli aggiornamenti, o le trascrizioni. "Tschermis", quando un italiano lo legge, fa fatica.

**FRASNELLI (SVP):** (*unterbricht*)

**BENUSSI (MSI-DN):** Il collega Frasnelli ha fatto bene a suggerirmi, perché così in questi 9 minuti che mi restano da parlare, faccio un altro ragionamento. La questione la devo vedere solo dal punto di vista politico, allora non parlo più né da

missino né da persona di questa terra, parlo da europeo che vuol vivere in Europa, perché ho sempre detto di considerarmi europeo, né fiumano, né italiano, né sudtirolese o altoatesino. Allora ogni volta sento qualcuno che parla di autodeterminazione, che parla di quello che potrebbe diventare quel manicomio, mi auguro non avvenga mai, che è diventata la ex Jugoslavia, dove esclusivamente per spirito nazionalistico, nel desiderio di essere gli uni contrari agli altri siamo arrivati a questa tragedia-macello senza fine che nessuno sa più come fermare, allora dal punto di vista politico dico che se attraverso la toponomastica, se attraverso tutti i congressi della SVP viene sempre ribadito il diritto dell'autodeterminazione che spetta a ciascun popolo ma non a ciascuna minoranza perché la minoranza è tenuta a vivere in quella parte che per un insieme di circostanze la fa far parte di un paese intero - allora aboliamo le frontiere facendo l'Europa. Su questo sono d'accordo, e non tiriamo fuori delle cose del "grande Tirolo" quando sappiamo che il grande Tirolo aveva il Vorarlberg che aveva assai poca volontà di restare Tirolo, voleva diventare Svizzera. Ha optato per arrivare al 1918, ho la documentazione a casa, le fotografie, i disegni, tutto sul futuro Anschluß auspicato perché visto che l'Austria era diventata, alla fine degli Asburgo quello che era diventata, allora si sognava l'unione con la Baviera ecc. e questi documenti sono stati pubblicati a Innsbruck e Bolzano. Era il famoso pangermanesimo di moda al quale io mi inchino, perché come noi italiani abbiamo fatto il risorgimento con l'idea di unire i popoli che parlavano la stessa lingua, così è logico che anche altri aspirino a questo, però quando qui si discutono problemi di carattere politico, allora dimentico quello che è il fattore storico, culturale che mi può far entrare nell'ordine di idee di assumere un atteggiamento.

Il primo disegno di legge, quello di Benedikter, lo sappiamo tutti, perché ho cercato di chiarirlo parlando a lungo, è un disegno di legge che non avrà futuro, suffragato da quanto ha detto Benedikter in un'intervista alla televisione pochi giorni fa in cui ha detto che tutti questi disegni di legge sono difficilmente possibili da portare a buon fine perché vanno al di fuori di quelle che sono le norme dello Statuto. Allora senza dilungarmi a ripetere quello che molto documentatamente ha detto nella relazione di minoranza il mio collega Montali, dal nostro punto di vista è inattuabile questo disegno di legge. Ho visto una certa buona volontà da parte dei colleghi verdi che vedono in maniera ben diversa la situazione, in maniera europea e più umana. Non posso che chiedere qual è il motivo che ha spinto la SVP ad inserire in una coalizione di Giunta la toponomastica. Mi spiace che non siano presenti i miei avversari politici di lingua italiana. Si vede che sono poco interessati a questo problema e più interessati a garantirsi un futuro perché sanno che, tenuto conto di come o loro direttamente o il loro partito si sono comportati, l'unico futuro che avrebbero sarebbe quello fra le sbarre e non certamente di essere rieletti, perché quando è stato fatto l'accordo, pur di avere il potere hanno detto sì su tutto. Poi mi salta fuori la relazione di minoranza di Ferretti che dopo una certa data che sappiamo tutti, che ha fatto cambiare un certo modo di vedere della Democrazia Cristiana, porta la data dell'8 aprile, su una relazione che doveva essere, come la mia, esclusivamente di carattere

finanziario per la terza commissione della quale facciamo parte, ha fatto tutta la storia come fosse stato membro della prima commissione in discussione generale. Allora penso che siccome al congresso della SVP è stato chiesto, indipendentemente dal solito fatto di essere per l'autodeterminazione perché Benussi è inutile che voglia fare l'europeo e voglia convivere con voi alla pari, quello che a voi interessa è staccarvi dall'Italia. Come partito l'avete nella vostra bandiera, Brugger non può fare altro che portare avanti questo discorso. Noi abbiamo il dovere di fare un altro discorso, di difendere non i 37 mila italiani che ci hanno dato il voto, ma tutte quelle persone che vogliono veramente convivere in questa terra alla pari. Mi spiace che non ci sia la stampa perché ogni qual volta si tratta questo argomento non si sa cosa dirà il direttore che non può scontentare certi leader di partito, per cui quando Benussi parla ufficialmente di convivenza è meglio che non si sappia, altrimenti non hanno più l'uomo da colpire, il cattivo di qua o il buono di là. Se noi dobbiamo ragionare, come mi ha suggerito il collega Frasnelli, dal punto di vista politico, tornando al fatto di Fiume o Rieka, cosa penso su un nome o l'altro? Penso che quelle popolazioni che sono venute quando noi, costrette con 15 mila morti ad andar via in 350 mila, senza riopzioni di sorta perché solo l'Italia ha dato la possibilità giusta di ritornare a chi per un insieme di circostanze aveva optato, a me questo non è stato concesso, per questo non fate mai paragoni, perché io ho 15 mila morti, voi ne avete 3, 4, 5, 10, n. ai quali mi inchino e chiedo scusa se qualcuno ha potuto approfittare della loro vita per quello che è capitato, ma non cercate di contrapporre il dramma dell'Istria e della Dalmazia a quello del Sudtirolo. Qua se vogliamo vivere dobbiamo vivere alla pari, e se dobbiamo parlare dal punto di vista politico, allora parliamone.

Voi avete deciso di porre in discussione queste leggi sulla toponomastica, e concludo parlando di quella firmata da Frasnelli e Pahl perché dal vostro punto di vista non fate nient'altro che tentare di realizzare quanto nel congresso della Volkspartei si è deciso con quelle cose delle quali ho parlato prima. Io che rappresento, e nessuno finora mi può smentire perché abbiamo avuto una caterva di voti alle ultime elezioni e per questo siamo qua in quattro, il partito di raccolta italiano, non il partito di quelli che sono andati in cerca di posti di lavoro, di posti di prebende o di altro. Noi abbiamo il dovere e il diritto di difendere l'interesse dei cittadini di lingua italiana. Per questo abbiamo iniziato un ostruzionismo e finché avremo forza, finché avremo la possibilità di parlare e di agire con i mezzi consentiti dalle leggi e dal regolamento, noi qui lotteremo, e queste leggi non passeranno finché Benussi avrà la forza di contrastarle.

**PRESIDENTE:** Prima di dare la parola al consigliere Holzmann, ritengo che sia opportuna una breve riunione dei capigruppo per discutere di un problema che mi è stato sollevato da più di un consigliere, a cominciare dalla collega Zendron, ora dal consigliere Bolzonello. Dato che si sa che è in fase avviata di costruzione un'ipotesi di accordo che sposta un po' i termini del problema, i due colleghi mi fanno notare che forse sarebbe bene non proseguire fino in fondo adesso la discussione generale, affinché martedì

prossimo, quando sarà reso noto il testo ci sia lo spazio per poter parlare tenendo conto anche di quest'ultimo elemento.

Sospendo la seduta per riunirci immediatamente.

ORE 17.25 UHR

-----

ORE 17.44 UHR

**PRESIDENTE:** Riprendiamo la seduta.

Ha chiesto la parola il consigliere Tribus, ne ha facoltà.

**TRIBUS (GAF-GVA):** Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen! Ich werde mich im wesentlichen auf unseren Gesetzesentwurf konzentrieren, und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Uns schien, daß die ganze Diskussion über die Toponomastik, wie sie im Gesetzesentwurf Benedikter/Klotz begonnen hat und mit der Idee Benedikter/Klotz im Gesetzentwurf Pahl weitergeführt wurde, weder korrekt noch zielführend war. Wir dürfen heute nicht so tun, als sei die Diskussion über die Toponomastik das Exklusivrecht einer in Südtirol lebenden Sprachgruppe. Aufgrund der Bestimmungen des Pariser Vertrages und jener der beiden Autonomiestatute wurde eine bestimmte Diktion beibehalten. Im Artikel 110 wird festgehalten, daß die deutschen Ortsnamen verwendet werden müssen, wenn ein Landesgesetz ihr Vorhandensein feststellt und die Bezeichnung genehmigt hat. Wir müssen aber sagen, daß es bisher von seiten zahlreicher Landesregierungen versäumt wurde, diesen statutarischen Grundsatz in die Praxis umzusetzen. Ich kann nicht umhin, hier auch den Kollegen Benedikter mahnend zu erwähnen, der ja immerhin 40 Jahre nicht irgend ein beliebiges Mitglied der Landesregierungen war, sondern seit eh und je Landeshauptmannstellvertreter und Erfinder des Systems. 90 Prozent der Durchführungsbestimmungen und wahrscheinlich auch ein guter Teil des Statutes tragen seine Handschrift. Ich frage mich wirklich, ...

**BENEDIKTER (UFS):** Nicht das erste Statut!

**TRIBUS (GAF-GVA):** Das erste nicht, das ist ganz klar!

**BENEDIKTER (UFS):** Dort ist es hineingekommen!

**TRIBUS (GAF-GVA):** Ja, aber es ist im zweiten Statut übernommen worden. Auf alle Fälle, Kollege Benedikter, wenn Ihnen bis zu Ihrem Verlassen der Volkspartei so viel daran gelegen gewesen wäre, hätten Sie, glaube ich, ohne größere Schwierigkeiten bereits vor zehn, zwanzig, dreißig Jahren ein ähnliches Gesetz in die von Ihnen beherrschten Regierung einbringen können. Vielleicht wäre es sogar durchgegangen. Ihre Macht



war ja nicht klein! Ich habe Sie als mächtigen Landeshauptmannstellvertreter in Erinnerung und nicht nur als kämpferischen Oppositionellen. Wir haben Sie ja auch in Ihrer Machtfülle genossen. Dieses Ei haben Sie erst gelegt, sobald Sie die Regierung verlassen haben. Vierzig Jahre lang haben sich alle Regierungen - aus welchen Gründen auch immer - sehr wohl gehütet, dieses heiße Eisen anzugehen. Dieser Vorwurf richtet sich natürlich nicht nur an den Kollegen Benedikter, sondern an die Regierungen vor dieser Regierung. Die heutige Regierung ist durch den Gesetzesentwurf Benedikter gezwungen worden, sich mit der Materie zu befassen. Die Besonderheit ist, daß die Regierung, die da vorne sitzt, kein Gesetz vorgelegt hat. Trotz der Aussagen im Koalitionspakt hat sie sich gehütet, dieses Thema anzugehen. Auch die letzte Regierung unter Magnago, die auch noch eine Regierung Benedikter war, hat sich davor gehütet. Die Regierung Durnwalder hat mit Neubesetzung diese Passage übernommen, hat sich aber sehr wohl gehütet, ein Gesetz einzureichen. Bezeichnenderweise trägt das erste Gesetz die Unterschrift Benedikter. Er legt dieser Regierung das Ei, das er sehr wohl verhütet hat ...

**FRASNELLI (SVP):** ... ausbrüten hätte können!

**TRIBUS (GAF-GVA):** Ja! Diese Regierung schweigt und überläßt die ganze Materie nicht dem Landesrat für Kultur, dem es eigentlich thematisch zustünde. Es gibt ja kein Hosp-Gesetz, da diese Bank schweigt. Deshalb kommt es zu einer Hypothese Pahl. Erst nach langer, langer Zeit und nach langen Diskussionen wird aus der Hypothese Pahl eine Hypothese Pahl/Frasnelli und der gesamten Fraktion. Da, glaube ich, beginnt die erste große Schuld, die diese Regierung trifft. Diese Regierung hat es versäumt, ihrer im Koalitionsprogramm festgelegten Verpflichtung, ein Gesetz zur Toponomastik vorzulegen, nachzukommen. Deshalb lege ich viel Wert darauf, daß es die Regierung hätte sein müssen, da das Koalitionsabkommen von den Partnern dieser Regierung unterzeichnet worden ist. Das bedeutet also, von den Herren der Volkspartei, der Sozialisten und der Christdemokraten. Wenn die Regierung ein Gesetz vorgelegt hätte, hätte es die Gewähr gegeben, daß auch die italienische Seite in diesen Entwurf hätte miteinbezogen werden können. Das scheint mir die Grundvoraussetzung, um die Toponomastikfrage in Südtirol einigermaßen vernünftig regeln zu können. Es braucht also ein Einvernehmen, was ja gegeben war, denn sonst hätten die Koalitionspartner italienischer Zunge diesen kurzen Paragraphen nicht unterschrieben. Auf diese Weise hat man die italienische Seite ausgeklammert. Die Toponomastikfrage war zuerst nur ein Anliegen der Union für Südtirol. Anschließend wurde sie auch ein Anliegen des Abgeordneten Pahl und erst lange Zeit danach eines der gesamten SVP-Fraktion. Es kommt, glaube ich, zum ersten Mal vor, daß die Regierung, die auf die Wahrnehmung ihrer Kompetenzen immer sehr wohlbedacht ist, die Lösung eines so delikaten Problems

an einen Teil der Fraktion abtritt. Da beginnt eigentlich die große Polemik. Aufgrund der Art und Weise, wie man das Problem angegangen ist, hat man auf italienischer Seite Angst bekommen, daß es jetzt darum gehen könnte, möglichst viele deutsche Namen zu retten. Das Ziel dieser beiden Gesetzesentwürfe kann schlußendlich also nur jenes sein, eine möglichst große Anzahl von italienischen Namen zu eliminieren. Es gibt eine bestimmte Wissenschaft, die sagt, daß 29 Namen erhalten werden sollten, da dieselben bereits historisch abgeseignete Wurzeln haben und in guten Zeiten vom Kaiser benützt werden durften. Es gab gutmeinende Vermittler, die gesagt haben, daß man sich schon irgendwo - zwischen 29 und ein paar hundert Namen - treffen wird. Es ist also ein regelrechter Poker entstanden, bei welchem jeder geglaubt hat, daß er die Ehre irgendwie retten könnte. Jeder zitiert seine Wissenschaft. Weiters gibt es auch jene Kreise, die wiederum besorgt waren, daß dadurch eine negative Gegenreaktion der italienischen Partner provoziert werden könnte. Das ist eine Art Feuerwehrgespür: "Das ist nicht so tragisch. Wir werden schon schauen, ein paar hundert Namen zu retten!" Also, im Grunde genommen konnte jeder das sagen, was er wollte. Das hat zu einer großen Verunsicherung geführt. Man hat dann im Handumdrehen das verlassen, was man bisher immer als die Grundlage des politischen Wirkens in diesem Lande ausgegeben hat, nämlich das Statut. Bisher war doch vor allem die deutsche Sprachgruppe bestrebt, den statutarischen Rahmen zu wahren und auf das Statut zu pochen. Jetzt hat man - aus welchen Gründen auch immer - den statutarischen Rahmen verlassen. Der Kollege Pahl hat sicher ein intellektuelles Kunststück erbracht. Das kann ich ihm nicht absprechen. Wenn ich Pahl's 150-Seiten-Bericht lese - im Grunde genommen ist er eine Zusatzdissertation, die ihm, wenn er sie irgendwo einreicht, bestimmt ein zweites Doktorat einbringen wird -, dann liegt die Tücke darin, daß er so tut, als wären wir heute, ein Jahr nach Paketabschluß, in einer restlos zufriedenen Welt, in einer total harmonisierten Gesellschaft, in einer so ideellen Verbrüderungsatmosphäre, weshalb man die ganze Problematik der Ortsnamengebung als eine kulturelle Angelegenheit betrachten kann. Das wäre natürlich ein Idealzustand, den Pahl am Schreibtisch konstruiert hat. Allerdings hat er in seiner bisherigen Geschichte wenig dazu beigetragen, diesen Idealzustand zu schaffen. Herr Professor Pahl, ich glaube nicht, daß dieses Gesetz, das Sie eingereicht haben, in diese Richtung gehen wollte. Im Gegenteil, es geht in eine völlig andere Richtung, wie auch die Reaktionen beweisen, die Ihr Gesetz provoziert hat. Also, wenn man sich in einem intellektuellen Zirkel befände und mit Wissenschaftlern aus allen Teilen Europas über Recht und Unrecht, Berechtigung usw. diskutieren könnte, dann würde man am Ende wahrscheinlich zur Erkenntnis gelangen, daß sehr viele Ortsnamen erfunden sind usw. Wie gesagt, man könnte ...

**CONSIGLIERE:** (*interrompe*)

**TRIBUS (GAF-GVA):** Tutti, certo! Also, man könnte lange darüber diskutieren. Kollege Pahl, allerdings kann man nicht so tun, als würden wir uns, politisch gesehen,

in einem luftleeren Raum befinden. Ich verstehe nicht, warum Sie uns als äußerst politisch denkender und fühlender Mensch plötzlich vormachen wollen, man könnte die Politik in dieser Angelegenheit verlassen und sich auf eine kulturelle Ebene begeben. Das Problem ist eminent politisch, da es in unserer politischen Verfassung steht. Natürlich wäre es ideal gewesen, wenn die Amerikaner oder der italienische Staat nach dem Krieg dieses faschistische Unrecht beseitigt hätten. Kein Mensch hätte danach eine glaubwürdige Opposition leisten können. So ist es auch im Aostatal geschehen, wo die ursprüngliche Toponomastik ja auch ohne großes Aufsehen wiedereingeführt worden ist. Das wäre damals als eine der vielen antifaschistischen Säuberungsmaßnahmen der Republik gefeiert worden. Dem war aber nicht so. Südtirol ist von dieser Säuberungsaktion verschont geblieben. Wir tragen uns diese Verpflichtung zur Zweisprachigkeit vom Pariser Vertrag bis in die jüngsten statutarischen Niederschriften herauf. Das ist einfach die Realität, von der man nicht absehen kann. Deshalb, Kollege Pahl, ist Ihr Gesetz eine reine Provokation. Wir müssen uns stets die Grundrealität vor Augen halten, nämlich daß Südtirol gar keine deutschen Ortsnamen hat. Wir befinden uns also in einer stillschweigend geduldeten Illegalität. Die Großzügigkeit unseres Unterdrückerstaates - um einen Ausdruck der Frau Klotz zu gebrauchen - geht so weit, daß wir unsere Namen seit 50 Jahren illegal gebrauchen.

**KLOTZ (UFS):** Das ist eine Schweinerei!

**TRIBUS (GAF-GVA):** Da haben Sie natürlich recht, Frau Klotz. Das ist eine Schweinerei! Die Logik meines Gesetzes ist die gewesen, daß man, bevor man etwas abschafft, die deutsche Toponomastik legalisieren und - wie es so schön heißt - ihr Vorhandensein feststellen und mit Landesgesetz legitimieren muß. Das wäre der erste Schritt und eine statutarisch korrekte Prozedur gewesen. Erst dann könnte man eventuell einen zweiten Schritt machen, und auf eine Neudefinierung der gesamten Problematik übergehen. Also, der Weg, den Sie eingeschlagen haben, war genau der falsche. Sie waren sich bewußt, daß es Ihnen mit Ihrem Gesetz darum geht, die Diskussion in Bewegung zu bringen, das heißt eine kulturpolitische Debatte zu entfachen, sehr wohl wissend, daß auf politischer Ebene nichts herauszuholen ist. Ihr Gesetz führt keinesfalls dorthin, wo Sie hin wollen! Das ist, glaube ich, eine Banalität, die wahrscheinlich auch Ihnen nicht entgangen ist. Kollege Benedikter hat gesagt, daß ihm klar ist, daß das Statut abgeändert werden muß. Zu diesem Zwecke hat er im Regionalrat einen entsprechenden Begehrensantrag eingebracht, der darauf abzielt, das Statut abzuändern, damit diese Prozedur, die sich er und der Kollege Pahl wünschen, in Angriff genommen werden kann. Unser Gesetz hingegen war viel banaler. Es hat versucht, einen ersten Schritt zu tun. Danach hätten dann konkrete Maßnahmen folgen können, was aber leider nicht geschehen ist. Es ist wirklich traurig, nachvollziehen zu müssen, wie schnell in Südtirol ethnische Emotionen aufkommen, wenn man so ein sensibles Thema berührt. Die Wunden sind doch gerade erst

verkrustet, das heißt noch nicht einmal verheilt! Es braucht wirklich nur wenig, um alle in ihre alte Frontstellung zu zwingen. Insofern glaube ich, daß die Gesetzesentwürfe, die uns vorliegen, bestimmt nicht dazu angetan sind, eine brüderlichere und befriedetere Nachpaketsära einzuleiten. Wenn man bedenkt, daß sich die Sechser-Kommission immerhin 20 Jahre über alle möglichen Durchführungsverordnungen gestritten hat, die immer Ausdruck eines Einvernehmens waren, umso mehr frage ich mich, wieso es die SVP in dieser Angelegenheit, die effektiv alle drei Sprachgruppen betrifft, nicht der Mühe wert empfunden hat, die Koalitionspartner bzw. den italienischen Teil dieses Landes mit in die Debatte einzubeziehen. Frau Klotz, wir gehen davon aus - wie Sie das oft zu sagen belieben -, daß derjenige, der nach wie vor an der italienischen Toponomastik festhält, ein verkappter Faschist ist, da er das tolomeische ...

**KLOTZ (UFS):** Er verteidigt die kolonialistische Mentalität!

**TRIBUS (GAF-GVA):** ..., der die kolonialistische Mentalität verteidigt. Wir teilen die Welt in Tolomeijünger und ...

**KLOTZ (UFS):** Demokraten!

**TRIBUS (GAF-GVA):** Nein, nicht Demokraten! Frau Klotz, das ist eine Frechheit, was Sie da sagen! Daß Sie beschließen können, wer ein Demokrat ist und wer nicht, ist einfach eine Zumutung! Die Generation, die heute in Südtirol lebt, ist nicht verantwortlich zu machen für ... Hier habe ich ein schönes Zitat der Union für Südtirol. Die Kollegin Klotz schreibt in fast makaberer Poetik folgendes: *“In der Toponomastikfrage sind wir anscheinend bereits in die Endphase eines makabren Schauspiels mit tödlichem Ausgang durch erfolgreiche Erpressungsmethoden getreten.”* Bitte, Frau Klotz, ich lebe immer noch, wobei ich weder glaube, daß mit der Ablehnung Ihres Gesetzes die deutsche Sprachgruppe in Südtirol untergehen wird, noch daß irgendjemand erpreßt werden wird. Das ist die gleiche Linie, wie jene der Volkspartei, Frau Klotz! Die SVP hat jahrelang beschlossen, wer autonomiefreundlich ist und wer nicht. Wer an einer Durchführungsverordnung Zweifel geäußert hat, war ganz einfach autonomiefeindlich. Genauso ist es auch gegen Sie gesagt worden. Irgendjemand beschließt, im Besitz der Wahrheit zu sein. Entweder man plappert diese Wahrheit nach oder man ist ein Volks-, Autonomie- oder Klassenfeind. Sie betreiben genau die gleiche Argumentation. Wer sich nicht hergibt, in Ihrer Logik zu denken, das heißt, wer heute italienische Namen verwendet, die von einem gewissen Herrn eingeführt worden sind, ist ein Jünger Tolomeis und somit faschistischen Geistes. Ich glaube, daß 90 Prozent der heute in Südtirol lebenden Italiener, wenn Sie Renzo sagen, bestimmt nicht an Tolomei denken. Wenn Sie nach San Genesio gehen, können Sie bestimmt nicht beschuldigt werden, daß Sie dadurch einen faschistischen Akt vollziehen.

Leider ist meine Zeit um, aber ich werde noch zu den einzelnen Artikeln das Wort ergreifen.

**HOLZMANN (MSI-DN):** Forse qualche collega dimentica il fatto che tutti i toponimi sono inventati. Quelli di lingua italiana e quelli di lingua tedesca, non sono discesi per volontà dello spirito santo, ma sono stati inventati allo scopo di consentire alla popolazione di poter identificare i luoghi che le erano familiari. Allora forse è bene soffermarci sul concetto di toponomastica, perché qualcuno evidentemente lo conosce poco, perché se lo conoscesse meglio probabilmente non avrebbe formulato la sua legge nei termini in cui è stato fatto.

*“La toponomastica”*, si legge nella relativa voce dell'enciclopedia italiana Treccani *“è la scienza che studia l'etimologia dei nomi locali, geografici e toponimi, presi nel senso più lato e come tali, ancorché facciano parte della geografia descrittiva e del folklore, è nient'altro che una scienza linguistica.”* *“La toponomastica”*, si legge nel dizionario Devoto Oli *“è anche il complesso dei nomi di luogo relativi ad una lingua, dialetto, o un'area geografica determinata dal punto di vista fisico o amministrativo”*. La toponomastica, comunque intesa, è certamente una manifestazione del pensiero evocato dal mondo fisico ed espresso nella lingua che quel pensiero rappresenta, quale che essa sia. La sua identificazione con la lingua parlata è tale per cui la toponomastica e lingua sono concettualmente inseparabili, pur con una soggezione della prima alla seconda perché è la lingua che esprime con il nome l'immagine dell'oggetto geografico o topografico al quale il pensiero si riferisce.

Da questa premessa teorica discende come conseguenza pratica che l'identificazione *“lingua-toponomastica”* non presenta problemi quando esiste un'unità linguistica della popolazione di un territorio nazionale, come quella della maggior parte degli stati moderni. I problemi possono sorgere laddove detta unità non esiste, come negli stati pluri nazionali o laddove per eventi storici il territorio nazionale subisce modifiche come in caso di annessione dei territori di altra nazionalità. E' fuor di dubbio che in tal caso con l'estensione del territorio annesso della sovranità dello Stato di cui viene a far parte si estende su di esso anche la lingua ufficiale quale peculiare contrassegno della sovranità. Non è concepibile a mio avviso l'esercizio della sovranità su un territorio annesso, quale ne sia il titolo e quale che sia la nazionalità della popolazione, senza che la lingua dello Stato vi faccia il suo ingresso, con tutte le conseguenze che ne discendono sul piano politico, giuridico e sociale. Direi che in eventi del genere, senza l'ingresso della lingua dello Stato, sarebbe inutile quello degli eserciti che quell'annessione hanno determinato, quando questa è avvenuta per conquista militare. Affinché non sorgano equivoci su queste affermazioni preciso subito che con ciò non intendo affatto sostenere che l'ingresso della lingua ufficiale significhi l'estromissione di quella locale e conseguentemente che l'introduzione della toponomastica nella lingua nazionale significhi la soppressione di quella esistente. Se ciò è avvenuto in passato può essere motivo di giudizio negativo e di

riprovazione in sede di riflessione storica, anche se personalmente ritengo che uno stato nazionalmente unitario come quello italiano avesse validi motivi per estendere alle terre annesse il principio dell'unità della lingua e quindi della toponomastica sull'esempio di quanto era stato praticato in Francia, stato altrettanto nazionalmente unitario quanto quello italiano, dove la toponomastica dell'Alsazia e Lorena, del Delfinato, del Rossiglione, e in parte della Corsica è di forma francese e solo di forma francese. Questo per dire che il passato regime non fece nulla di inaudito e di mostruoso nel sopprimere la toponomastica di forma straniera. Nella federativa Jugoslavia ad esempio le forme di toponomastica italiana di Istria e Dalmazia sono state drasticamente soppresse e nel secondo dopoguerra nei territori tedeschi annessi alla Polonia e nell'Unione Sovietica la toponomastica originaria è stata completamente sostituita da quella della lingua ufficiale del nuovo Stato. Comunque l'eventuale giudizio negativo non incide e non cambia i termini del problema oggettivamente considerato, sia sotto il profilo del diritto internazionale che sotto quello del diritto interno moderno. Così come per effetto di un'annessione territoriale sancita da un trattato internazionale, la lingua dello stato si estende, quale fatto naturale e giuridico, al territorio annesso. Anche il complesso dei nomi e dei luoghi deve essere reso nella lingua dello Stato affiancandosi a quello esistente nella lingua della popolazione del territorio annesso, se diversa ovviamente da quella nazionale. Ciò risponde non soltanto ad una esigenza di natura giuridica valida per tutti i tempi e tutti i popoli quale effetto, come dicevo, dell'estensione della sovranità dello Stato sul nuovo territorio, ma da un'esigenza di carattere generale e pratica quale è quella di consentire a chiunque, quindi anche a coloro che non sono nativi del territorio, l'identificazione dei luoghi con i nomi della lingua nazionale, un'esigenza alla quale si aggiungono interessi di natura particolare quali sono in primo luogo quelli militari, specie se il territorio, come quasi sempre, è di confine, e in secondo luogo quelli economici, turistici in particolare.

A questo proposito va ricordato che l'uso da parte di un popolo della propria lingua nella geografia di qualsiasi regione della terra è normale, tradizionale, almeno per quanto riguarda i nomi di stati, città, monti, fiumi e valli d'importanza universale, un uso che i secoli e la storia dei popoli hanno reso generale sia nella forma e nella conservazione dell'originaria denominazione - per noi italiani valgono i nomi di Germania e Austria, sicuramente anteriori a quelli di Deutschland e di Österreich - sia nella forma della traduzione Selva Nera, Delfinato, Bretannia, Nuova York, sia in quella transiterata o dell'adattamento alle strutture fonetiche della lingua parlata. E se tale criterio generalizzato vale per i territori stranieri, a maggior ragione esso deve valere per quelli interni, specie quando lo Stato di cui fanno parte è caratterizzato da una forte unità linguistica la cui espansione all'interno di esso non può incontrare limiti territoriali. Ma l'introduzione in un territorio annesso di una toponomastica resa nella lingua ufficiale dello Stato, quando essa sia diversa da quella della popolazione autoctona rientra nel potere di sovranità anche per un altro motivo di cui ho già fatto cenno. Essa costituisce l'unico modo per garantire in

questo campo a tutti i cittadini l'esercizio di un diritto soggettivo fondamentale, quale è quello di usare la lingua ufficiale su tutto il territorio dello Stato.

Delineato così rapidamente il diritto dello Stato all'introduzione della propria lingua e conseguente della propria toponomastica in un territorio annesso pur nel rispetto di quella esistente, esaminerò ora quale sia lo stato della normativa vigente in materia in Alto Adige dall'annessione ad oggi e quale sia la situazione reale.

Come è noto la toponomastica in lingua italiana nei territori annessi all'Italia in forza del trattato di St. Germaine è stata ufficialmente introdotta con il famoso, famigerato per qualcuno, Regio Decreto 29 marzo 1923, n. 800 al quale erano allegati gli elenchi di nomi dei comuni e di altre località delle nuove province del Regno, visti e firmati per conto del Re dal Ministro degli interni. Lo stesso Ministro era autorizzato a pubblicare gli elenchi che successivamente si rendessero necessari e ad introdurre le variazioni occorrenti negli allegati decreti. Per i nomi di luogo non compresi negli elenchi uniti al decreto, stabiliva l'articolo 1, che le autorità, le amministrazioni devono accogliere le forme adottate nei prontuari e repertori della Reale Società Geografica italiana, tra i quali era compreso il prontuario dei nomi locali dell'Alto Adige, pubblicato dalla società nel 1916, volume 15° delle sue memorie, con un'ampia introduzione in cui erano diffusamente spiegati i criteri e i metodi scientifici seguiti. Il Regio Decreto n. 800 del 1923 sanzionava l'opera della Commissione istituita due anni prima dal Governo Giolitti, quindi da un governo democratico e non fascista, con il Regio Decreto del 20 gennaio 1921, commissione avente il compito di stabilire criteri di massima per la scelta dei toponimi di tutti i territori annessi. Vale la pena ricordare che la Commissione era presieduta dal capo dell'ufficio centrale delle nuove province del Regno ed era composta: da due membri nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dei commissari generali e civili per la Venezia Giulia, per la Venezia Tridentina, e del Commissario civile in Zara, dal direttore del Regio Istituto Geografico Militare, da un delegato della reale accademia dei Lincei, da un delegato della Reale Società Geografica Italiana, da un delegato del Touring Club Italiano, da un delegato del Club Alpino Italiano, da due delegati degli enti locali nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta delle società scientifiche ed affini della Venezia Adriatica e della Venezia Tridentina, da designarsi all'uopo dai Commissari civili. La commissione aveva la facoltà di aggregarsi temporaneamente le persone che avevano ritenuto utile consultare e doveva presentare le sue proposte entro il termine di tre mesi dalla prima convocazione. La commissione terminò i suoi lavori alla fine del 1921, quindi molto tempo prima dell'avvento del fascismo e, per quanto riguarda i nomi dell'Alto Adige, essa fece proprio, per la quasi totalità, il prontuario della Reale Società Geografica Italiana del 1916 che si componeva di oltre 10 mila toponimi. Il prontuario dei nomi locali dell'Alto Adige, è superfluo ricordarlo, si deve principalmente agli studi di Ettore Tolomei che a tale compito vi si era dedicato fin dal 1906, cioè dalla fondazione dell'archivio per l'Alto Adige, avvalendosi della collaborazione di Ettore Dentoni e Vittorio Baroncelli. Non sta a me discutere ed

esprimere giudizi sul valore scientifico di quest'opera. I criteri ai quali essa si ispirò, come ho già rilevato, sono ampiamente esposti all'introduzione al testo del 1916. Furono condivisi dalla commissione governativa nominata nel 1921, quindi prima del fascismo, ribaditi nel successivo aggiornamento del 1929 e nel testo definitivo del 1935, entrambi curati e pubblicati dalla Reale Società Geografica Italiana che si avvalese di una commissione di revisori composta da diversi studiosi.

Con decreto Ministeriale del Ministro per l'interno del 10 luglio 1940 esso ebbe il riconoscimento ufficiale previsto dall'articolo 1, secondo comma, della citata legge 800 del 1923, cosicché l'uso dei toponimi italiani in essa contenuti fu legittimato ad ogni effetto.

La terza edizione del prontuario, ricorda Carlo Battisti, autore del monumentale dizionario toponomastico atesino di 16 volumi, dell'atlante toponomastico della Venezia Tridentina, del dizionario etimologico della lingua italiana e di altre numerosissime opere di linguistica, si distingue fundamentalmente dalle precedenti per la critica severa che il Tolomei stesso esercitò sul materiale toponomastico precedentemente tradotto, correggendo ed aggiornando le traduzioni per adeguarle ai progressi realizzate nell'ultimo decennio di studi organici ed ininterrotti di toponomastica atesina. Si dovettero evidentemente lasciare inalterati, per quanto riconosciuti inesatti, quei nomi di centri abitati, di monti e di fiumi che erano stati consacrati dall'uso pratico di servizi postali e ferroviari o sanciti dalla commissione italo austriaca per la delimitazione dei confini. Fatta questa accezione non ci fu toponimo che non passasse per il vaglio della commissione e fosse discusso. Quando si resero necessari dei rilievi sul posto, perché il toponimo si presentava a più interpretazioni, questi furono eseguiti. Quando si trattava di arbitrare tra l'una e l'altra soluzione non si mancò di sentire quale fosse di volta in volta la preferenza dell'autorità comunale interessata.

Mi pare inoltre di poter constatare che gran parte dei nomi del prontuario, quanto meno i più importanti, quelli delle città, dei fiumi, dei monti, delle valli principali, quelli dell'area ladina, esistevano ed erano conosciuti nella forma riportata nel prontuario molto prima che la regione fosse annessa all'Italia, per cui esso per questa parte che ne costituisce l'ossatura nulla è innovato, è quasi un catalogo.

Gli altri nomi, tradotti, ricostruiti, adattati foneticamente, ricondotti alla loro origine storica, soprattutto quelli aventi indiscutibile radice latina che specie nelle valli ladine si presentano più folte che in altre parti d'Italia, Lazio e Toscana compresi, sono entrati nell'uso consolidato del popolo italiano e dopo 75 anni dall'annessione può ben affermarsi che facciano parte del patrimonio linguistico e culturale del nostro Paese.

Sotto il profilo giuridico poi, il Regio Decreto n. 800 e il Decreto Ministeriale del 1940 che hanno legittimato l'adozione del prontuario devono ritenersi tuttora in vigore. Non risultano infatti modificati da alcuna legge dello Stato, non sono stati sostituiti o modificati da alcuna legge della Provincia, nonostante essa abbia competenza legislativa primaria in materia di toponomastica sin dallo Statuto di autonomia del 1948, articolo 11



n. 3, condizione questa richiesta affinché a norma dell'articolo 105 dello Statuto d'autonomia la legislazione dello Stato cessi di avere vigore nella regione e nelle province autonome relativamente alle materie attribuite alla loro competenza legislativa. La toponomastica del prontuario è quindi tuttora legge dello Stato e deve essere rispettata come ogni altra legge.

In realtà è completamente e dolorosamente disapplicata, non solo, ma la Provincia autonoma sembra voler approfittare della carenza di norme di attuazione di proprie leggi per predisporre gli strumenti volti a sovvertire il campo della toponomastica con una operazione che in pratica pare diretta alla soppressione dei toponimi italiani salvo alcune eccezioni che hanno articolato nelle seguenti fasi: con legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26 è stato istituito il servizio di etnografia e toponomastica affidato alla Sovrintendenza provinciale ai beni culturali che dipende dall'assessorato alla Pubblica istruzione ed attività culturali in lingua tedesca. Successivamente con decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 7 del 15 marzo 1976 è stata nominata la Consulta per l'etnografia e la toponomastica prevista dall'art. 3, n. 2 della citata legge. Essa è presieduta dall'Assessore alla pubblica istruzione e cultura in lingua tedesca e la sua composizione ubbidisce, come purtroppo è ormai regola, al criterio della proporzionale etnica che prevale su quello della competenza e dei titoli. Con deliberazione n.2819 del 1977, approvata all'unanimità, quindi anche dai componenti di lingua italiana, la Giunta provinciale, sempre in assenza di norme d'attuazione e premesso nella relazione dell'assessore, prof. Zelger, che, mutuando la definizione della terminologia giuridica, chiamerei tecnico di parte, ha affidato alla consulta il compito di elaborare un parere sui metodi e le modalità con cui il servizio di etnografia e toponomastica dovrà studiare e preparare gli elenchi dei toponimi della provincia e dare le direttive relative. A tale scopo, si legge sempre nella deliberazione, verranno compilati degli elenchi di toponimi italiani, tedeschi e ladini di cui è accertata l'esistenza in quanto appartenenti al patrimonio storico o popolare nella provincia fissato nella dizione. Si considerano facenti parte del patrimonio storico o popolare della provincia i toponimi che sono radicati nella storia e comunque nell'uso popolare del gruppo linguistico interessato, senza tener conto dell'uso indotto dall'applicazione dei decreti menzionati nelle premesse, Regio Decreto n. 800 del 1923 e decreto del 1940. Da qui scaturirono anche i successivi accordi di coalizione del 1983 e 1988. Via via che gli elenchi saranno approntati, la stessa consulta esprimerà il proprio parere sul contenuto di essi e sulle forme in cui dovranno servire come base alla prevista legislazione toponomastica. Si sa che durante i suoi lavori uno dei suoi membri più autorevoli, il prof. Pellegrini dell'università di Padova, ha rassegnato le proprie dimissioni, a quanto sembra per dissensi sui metodi di lavoro. La consulta è stata rinnovata nel 1979 e il posto lasciato vacante dal prof. Pellegrini è stato assunto dal prof. Heimann dell'università di Bologna. Secondo indiscrezioni la consulta non avrebbe redatto un proprio studio, ma avrebbe fatto

proprio quello del dott. Egon Kühebacher, funzionario dell'ufficio sulla toponomastica. Questi avrebbe accertato che 1367 località e circa 5000 rilievi, avvallamenti, corsi d'acqua ecc. avrebbero nomi storicamente tedeschi e che soltanto 29 toponimi sono diventati storicamente italiani, così almeno si legge sul Dolomiten del 12 gennaio 1983. Ma il Kühebacher non può accertare quanto gli attribuisce il Dolomiten, la sua è soltanto un'opinione, perché i nomi atesini, come ha dimostrato Ferruccio Bravi, sono solo la minima parte tedeschi o italiani per origine, la massima parte sono pre-latini o pre-tedeschi di forma prevalentemente tedesca con numerosi riscontri di forma italiana. Quali siano state le conclusioni della Consulta, è la deliberazione con cui la Giunta ne ha fissato i criteri da seguire per l'assolvimento del compito affidatole che suscita stupore, allarme e preoccupazione. Stupore per aver essa fissato ad un organo consuntivo i criteri cui attenersi senza lasciare libertà di determinazione, avuto riguardo alla natura scientifica del compito cui essa era chiamato che esige autonomia di indagini e di giudizi. Allarme e preoccupazione, perché col pretesto della non soddisfacente situazione giuridica del settore della toponomastica in Alto Adige nella scelta di metodi e modalità di lavoro, la Giunta ha indicato un criterio chiaramente politico, prescindendo da quello giuridico che solo le norme di attuazione dello Statuto possono stabilire, affinché la potestà legislativa della Provincia e susseguentemente quella amministrativa siano esercitate in armonia con la Costituzione e con il principio dell'ordinamento giuridico, nella salvaguardia dei diritti storici dell'Italia in Alto Adige, di cui la toponomastica italiana, pur nel sistema del bilinguismo, è elemento fondamentale. Ciò che comunque appare inaccettabile, tanto sul piano giuridico quanto su quello politico, è la direttiva che prevede l'esclusione dal patrimonio storico popolare della provincia dei toponimi indotti dall'applicazione dei decreti del periodo fascista. Con tale esclusione si vorrebbe non soltanto sopprimere la legislazione vigente in materia di toponomastica dall'annessione dell'Alto Adige all'Italia ad oggi, ma impedire l'uso della toponomastica italiana, così come esso si è radicato nei rapporti privati e pubblici divenendo e, in molti casi, tornando ad essere patrimonio storico della Provincia e quindi dell'Italia. Dopo oltre 60 anni l'uso della toponomastica italiana introdotta e diffusa con le norme amministrative e legislative costituisce ormai un diritto acquisito, irrinunciabile e insopprimibile per il popolo italiano ed in particolare di quella parte di esso che vive in Alto Adige. Esso non può essere disconosciuto con il pretesto, oltretutto infondato, che i toponimi di lingua italiana non avrebbero radici lontane nel tempo come quelle di lingua tedesca, quasi che la legittimità di un diritto tragga fondamento soltanto dal passato e non anche dal presente in funzione dell'avvenire, verso il quale la vita di un popolo è proiettata e in vista del quale esso deve disporre di tutti gli strumenti atti a garantirgli la conservazione e lo sviluppo della propria identità in ogni parte del territorio nazionale. Sarebbe inconcepibile che questa identità fosse garantita ad una minoranza linguistica e non alla maggioranza che chiamerò nazionale o in particolare a quella parte di essa che con quella convive nello stesso territorio. Ciò oltretutto rappresenterebbe una palese distorsione del carattere della tutela costituzionalmente

accordata alla minoranza di lingua tedesca quale si deduce sia dall'articolo 6 della Costituzione, sia dallo Statuto speciale di autonomia della regione Trentino Alto Adige, articoli 1 e 2, sia infine dallo stesso accordo De Gasperi-Gruber, secondo il quale essa è volta a salvaguardare le caratteristiche linguistiche, culturali del gruppo di lingua tedesca nell'unità, indivisibilità della repubblica, non a ripristinare il carattere tedesco del territorio garantendone l'immutabilità come fu precisato dal governo italiano nell'ormai lontano 1954 quando respinse un provocatorio memorandum dei parlamentari della SVP con cui si chiedeva, allo scopo di fare dell'Alto Adige una riserva territoriale di lingua tedesca, l'allontanamento coatto degli italiani immigrati dopo il 1919 e dei loro figli nati nel territorio.

Dato e non concesso, come ci viene spesso ricordato fino alla noia, che lingua e toponomastica tedesca con alterne fasi e forme vigono in Alto Adige da quasi 10 secoli, il nuovo ciclo storico iniziato con l'annessione del territorio all'Italia non solo non vieta ma impone l'affermazione nei secoli a venire per l'Italia e gli italiani di quegli stessi diritti che la popolazione di lingua tedesca, un tempo non autoctona - Reti e Romani l'avevano preceduta per secoli - ha acquistato in quelli passati. Naturalmente questo processo deve avere un inizio che non può non coincidere con il mutamento delle condizioni storiche quale si è determinato per effetto degli eventi da cui il mutamento ha origine. Negare tale processo significherebbe ammettere che una parte del territorio nazionale e una parte della sua popolazione possano essere escluse dal divenire storico della nazione o se si preferisce dello Stato a cui appartengono. La storia dell'Alto Adige non si è fermata alla fine del 1918 ma ha voltato pagina.

L'ingresso degli italiani ha portato per essi l'esercizio di quel diritto naturale che è costituito dall'affermazione del loro patrimonio spirituale, cioè della loro cultura, delle loro leggi, delle loro tradizioni nella vita e quindi nella storia in divenire nel territorio annesso, insieme con gli abitanti dell'altra lingua, non in loro soggezione. A creare o ricreare il nesso storico fra popolazione e territorio hanno diritto anche gli italiani che lo abitano.

Comunque non mi pare ozioso aggiungere che la millenaria tradizione del Tirolo meridionale tedesco è soltanto un dogma storico stancamente ripetuto dalle frange estremiste della politica. Fin dal 1918 il Sudtirolo non è stato mai interamente tedesco di lingua e quindi di toponomastica. I documenti in lingua latina attestano l'esistenza di estesi territori di lingua non tedesca o mistilingue prima dell'età di Dante e anche dopo, ad esempio la Venosta, l'Oltradige più trentino che tedesco, il Lungo Adige da Bronzolo a Salorno, sempre mistilingue, per non parlare della Ladinia, val Gardena, val Badia e valle di Marebbe. Quanto alla toponomastica essa è stata intedescata nella forma lungo i secoli, più o meno rapidamente conforme le zone.

Sotto il profilo giuridico poi, l'esclusione dei toponimi introdotti dai decreti emanati dopo l'annessione rappresenterebbe un arbitrio senza precedenti. In primo luogo va ribadito che quelli che nelle direttive della Giunta vengono definiti tendenziosamente

come decreti fascisti furono provvedimenti emanati fra il resto in applicazioni di decisioni prese da governi di indirizzo liberale e quindi antecedenti all'avvento del fascismo nel contesto di un unico disegno politico, che riconosceva la necessità di introdurre la toponomastica di lingua italiana in tutti i territori annessi all'Italia per effetto della vittoria nella guerra 1915-1918. In secondo luogo la Giunta provinciale non può ignorare che l'articolo 8, n. 2, dello Statuto di autonomia del Trentino Alto Adige, legge costituzionale, attribuisce sì alla Provincia competenza legislativa primaria in materia di toponomastica, ma fa salvo l'obbligo della bilinguità, "*fermo restando l'obbligo della bilinguità nel territorio della provincia di Bolzano*" recita testualmente la norma. Obbligo della bilinguità altro non può significare che al toponimo di lingua italiana deve affiancarsi quella di lingua tedesca e viceversa. E' quindi impensabile che possano sussistere toponimi in lingua tedesca senza i corrispondenti toponimi in lingua italiana. Se ciò fosse consentito verrebbe frustrato il principio costituzionale della bilinguità, che è diretto ad assicurare l'uso congiunto delle due lingue parificate in materia di toponomastica, quella italiana e quella tedesca, mentre nei territori ladini deve usarsi quella italiana e quella ladina, non essendo contemplato dallo Statuto il trilinguismo, principio che, non va dimenticato, fu espressamente enunciato anche nell'accordo De Gasperi-Gruber, articolo 1, lettera B.

A questo punto si può affermare che ripristinata la toponomastica in lingua tedesca, fin dal 1943 rimasta inalterata accanto a quella di lingua italiana fino ad oggi, il problema si risolve, anzi è risolto con la coesistenza pura e semplice delle due toponomastiche, ma evidentemente le autorità provinciali sono di tutt'altro avviso e non certo per motivi di diritto, come dimostra il fatto, e questo è l'aspetto più grave della questione, che il programma enunciato nelle sue linee generali nella delibera della Giunta del 1977 ha formato oggetto di accordo fra i partiti che compongono l'attuale coalizione di governo, SVP, DC e PSI ed è già in corso di esecuzione senza che si sia sentito il bisogno, il dovere, di attendere l'emanazione delle norme di attuazione da parte del Governo e la formazione di una legislazione provinciale, comportamento che appare in aperto spregio all'articolo 105 dello Statuto per il quale, come ho ricordato, in mancanza di leggi regionali o provinciali nelle materie attribuite alle regioni o alle province si applicano le leggi dello Stato. La toponomastica in lingua italiana approvata nel 1923 e nel 1940 con leggi dello Stato tuttora vigenti viene gradualmente e sistematicamente disapplicata. Infatti mentre la nomenclatura topografica in lingua tedesca è generale e costante, anzi si arricchisce di nomi nuovi, quella di lingua italiana, che dovrebbe coesistere con la prima, è soppressa, specie da parte dei privati di lingua tedesca, in obbedienza a precise direttive, la cui provenienza non è difficile individuare. Nell'indicazione dei luoghi in cui sono ubicate le aziende commerciali, turistiche, industriali, agricole, di proprietà di cittadini di lingua tedesca, è usata soltanto la lingua tedesca. La toponomastica italiana, per lo più, è ignorata anche dagli enti preposti al turismo, come le Pro Loco, allo sport, all'alpinismo. L'Alpenverein Südtirol, il Club alpino di lingua tedesca, nei suoi rifugi esclude la lingua italiana, anche per indicare i luoghi in cui sorgono, a differenza del CAI che nei suoi ha

ripristinato, laddove esisteva, l'antica denominazione austro-tedesca, salvo non far rispettare la segnaletica bilingue o i toponimi di lingua italiana nei programmi ed attività alpinistica, come ho avuto occasione di lamentare anche in qualità di alpinista.

Si noti che sotto il profilo strettamente giuridico le amministrazioni pubbliche della provincia non potrebbero usare nemmeno la toponomastica tedesca, perché a norma dell'art. 101 dello Statuto di autonomia l'uso è consentito soltanto se la legge provinciale ne abbia accertata l'esistenza e approvata la dizione. Ebbene, tale accertamento non è stato mai compiuto e la legge non è stata mai emanata. Ma tant'è, le norme dello Statuto evidentemente servono soltanto quando fanno comodo alla parte politica che impera, quando non le fanno comodo sono ignorate.

Dove la confusione, talvolta l'arbitrio sembrano la regola è nel campo della cartografia. Essa è dominata nel campo commerciale da case editrici germaniche o austriache che quando non adoperano esclusivamente la nomenclatura topografica in lingua tedesca anche per le zone ladine, i cui nomi sono salvaguardati da un'espressa norma statutaria, l'articolo 102, usano accanto a quella tedesca la forma italiana o tra parentesi o in caratteri meno marcati, forse per attribuirle carattere secondario rispetto a quella dei nomi tedeschi. Nemmeno mi sembra rispettata la legge del 2 febbraio 1960, n. 68, che, come noto, riguarda le norme sulla cartografia ufficiale dello Stato e sulla disciplina della produzione e dei rilevamenti terrestri e idrografici, La cartografia ufficiale dello Stato per quanto concerne i rilevamenti terrestri è quella dell'Istituto geografico militare, le cui carte, peraltro, non sempre sono conformi alla normativa vigente in materia di toponomastica. Ma la riproduzione come la rielaborazione da parte dei privati di tali carte ignora spesso la toponomastica ufficiale che è quella italiana. A prescindere comunque dall'aspetto giuridico della questione, la difformità fra le carte dell'istituto geografico militare e le carte private, ormai a larghissima diffusione, crea non pochi problemi di conoscenza nei luoghi della patria del turismo e dell'alpinismo. Ma se per i privati, enti o persone, si può forse discutere circa la sussistenza dell'obbligo di adottare la forma bilingue, essa non può essere messa in dubbio nei confronti degli enti pubblici, in particolare della Provincia autonoma. A questo proposito va detto che esistono casi in cui essa ha soppresso o tollerato la soppressione di importanti toponimi italiani mantenendo ovviamente soltanto quelli di lingua tedesca. Un importante centro turistico invernale, ad esempio, il più frequentato ormai dagli sciatori di Bolzano per la sua vicinanza alla città, Obereggen in val d'Ega, attende da anni che il nome sia reso anche nella forma italiana mediante la più elementare delle operazioni, la traduzione "Sopra Ega", analoga a Soprabolzano Oberbozen, o "Ega di Sopra". Ma dove la violazione dell'obbligo della bilinguità è divenuto sistematico è nella denominazione delle strade forestali della provincia, che negli anni si sono moltiplicate. A tutte è stata attribuita la denominazione, nella località in cui sono tracciate, soltanto in lingua tedesca, anche nel caso in cui esista anche il relativo toponimo in italiano o ladino. Da questa situazione appare evidente come la toponomastica in lingua tedesca non solo risulti protetta e perfettamente funzionale, ma in

taluni casi soppianti quella di lingua italiana. Del resto che alla lingua italiana da parte delle autorità provinciali e comunali si voglia conferire un ruolo secondario si desume anche dal fatto che nelle intestazioni bilingui o ufficiali, quelle degli atti pubblici per intenderci, della Provincia essa è postposta alla lingua tedesca, e altrettanto dicasi per gran parte della segnaletica stradale.

A chiusura di queste note che hanno soltanto la pretesa di richiamare l'attenzione su un problema di interesse nazionale, mi pare di poterle riassumere nei seguenti cinque punti:

- primo: la toponomastica scienza linguistica o complesso di nome relativi ad un'area geografica determinata si indentifica con la lingua parlata e come tale il suo uso è diritto insopprimibile di un popolo, diritto che all'interno dello Stato non conosce limitazioni territoriali;

- secondo: la toponomastica ufficiale vigente per l'Alto Adige è dal punto di vista giuridico, per effetto dell'articolo 101 e 105 dello Statuto di autonomia del Trentino Alto Adige, quella italiana introdotta con il Regio Decreto 23 marzo 1923, n. 800 e dal decreto del 10 luglio 1940;

- terzo: la competenza legislativa della Provincia autonoma in materia di toponomastica attribuitale dall'articolo 8, n. 2, dello Statuto predetto è vincolata al rispetto del principio della bilinguità, il che significa che tutti i nomi devono essere resi in lingua italiana e in lingua tedesca e, per quanto riguarda le valli ladine, in lingua italiana e in ladino;

- quarto: in pratica tale sistema è già in atto fin dal 1945; logica e saggezza vorrebbero che fosse confermato;

- quinto: la toponomastica italiana introdotta in Alto Adige con l'approvazione del prontuario della Reale Società Geografica Italiana costituisce da oltre 70 anni patrimonio storico e linguistico del popolo italiano e come tale qualsiasi modifica o revisione di essa deve essere opera di esperti di lingua italiana. Lo stesso principio vale ovviamente per il gruppo linguistico tedesco e per quello ladino, quanto alla toponomastica di forma tedesca e ladina. Chiaramente revisione non significa soppressione.

VORSITZ DES VIZEPRÄSIDENTEN:

**ROBERT KASERER**

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE:

**PRÄSIDENT:** Wer möchte noch sprechen? Bitte, Abgeordneter Bolzonello. Sie haben noch 12 Minuten.

**BOLZONELLO (MSI-DN):** Visto che comunque non si conclude oggi credo che varrebbe la pena concludere la seduta e continuare martedì prossimo.

**PRÄSIDENT:** Nein, Sie haben noch 12 Minuten! Bitte sprechen Sie weiter.

**BOLZONELLO (MSI-DN):** Credo che dopo l'escursus veloce fatto dal collega Holzmann per forza dei tempi ristretti che gli erano consentiti per leggere il documento che si è preparato, non vi sarebbe altro da aggiungere, come non vi sarebbe altro da aggiungere a quanto già abbiamo detto, in particolare a chi mi ha preceduto e anche a quanto ho detto io. Ribadisco che ritengo del tutto assurdo, intempestivo e soprattutto irrealizzabile la proposta di cancellare - perché ripeto, queste sono le reali intenzioni della SVP - i toponimi italiani di questa provincia. E' irrealizzabile per una serie di motivi che conosciamo tutti benissimo, che partono dallo Statuto di autonomia, dall'accordo di Parigi, dalle raccomandazioni dell'ONU, ma partono soprattutto dal buon senso che dovrebbe contraddistinguere chi fa politica. Voi avete ammantato questa legge con una patina di cultura per cui vi deve essere un recupero storico, culturale della denominazione di ciascun luogo dell'Alto Adige e naturalmente il fatto che la denominazione sia storicamente, culturalmente valida, è solo perché è tedesca. Questo è il senso. Io credo che bisogna anche fare una riflessione storica. In questa terra, prima che vi fossero italiani e tedeschi, vi erano altre genti, come nel resto d'Europa e del mondo. Molti dei nomi che sono stati di forza introdotti dalle popolazioni germanofone hanno stravolto altri nomi che poi sono stati recuperati, ben prima della reintroduzione del Tolomei, anche nell'uso corrente, nei documenti commerciali del 700, ad esempio, documenti che sono nell'archivio del vecchio palazzo Mercantile, riguardo proprio la denominazione di località che non sono di secondaria importanza di questa provincia. Non mi riferisco solo a Bolzano Bauzanum ecc. ma proprio anche località che non sono certamente comuni della nostra provincia, ma sono piccoli centri, borghi come si definivano allora. Il voler ammantare di storico, di culturale, la cancellazione della denominazione italiana che Tolomei non ha fatto altro che codificare, valutare dal lato storico, perché un lavoro come quello fatto dal senatore Tolomei non nel 1923 ma incominciato nel 1906, lavoro che è stato rubato da briganti tirolesi non una ma due volte e poi definitivamente scomparso in Austria e mantenuto ancora oggi dal governo austriaco o dall'amministrazione del Land Tirolo, questo non è dato da sapere. Forse voi lo sapete meglio di me perché le mani in pasta anche all'estero le avete con i vostri buoni amici del Tirolo. Credo che varrebbe la pena poter mettere le mani su quello che è stato lo studio approfondito etimologico sul perché lo scienziato Tolomei ha codificato questi toponimi nella nostra provincia. Io credo che solamente questo dovrebbe far sì che i disegni di legge e tutto quanto è materia toponomastica dovrebbe essere sospeso e non sarebbe nemmeno male se vi fosse una richiesta ufficiale da parte del Consiglio provinciale, ma me ne guardo bene dallo sperare che possa essere accolta una proposta in questo senso, di richiesta ufficiale a fini di studio da parte del Consiglio provinciale e della Giunta provinciale all'Austria affinché il Governo italiano ridivenga possessore dell'archivio Tolomei. Sono convinto che questo spazzerebbe via un sacco di illazioni e prevenzioni proprio in materia di toponomastica e di studio fatto da Tolomei che parte del gruppo tedesco ha. E' ora anche di smentire con chiarezza che non è assolutamente vero che il fascismo ha introdotto questi toponimi, il

fascismo non ha fatto altro che applicare quanto altri governi prima del fascismo avevano demandato alle commissioni e ai loro ministri. Non è stato il fascismo a volere questo, il fascismo ha solamente ottemperato con delle disposizioni di legge, con l'emanazione dei decreti che sarebbero spettati a qualsiasi governo di qualsiasi regime che evidentemente avrebbe potuto sostituirsi all'epoca al regime fascista. Non è stata certamente una scelta fascista quella di introdurre questo prontuario, vi è uno studio cominciato 20 anni prima. Bisogna anche qui essere seri, leggere la storia con obiettività e non, come invece fate spesso quando vi fa comodo, con gli occhi chiusi, anzi animati da astio.

Sono convinto che bisogna arrivare ad un punto comune. Voi sapete benissimo che noi stiamo facendo una battaglia di principio sul fatto che non passi quanto meno la legge del consigliere Pahl e soci, perché riteniamo che sia irrinunciabile. Però abbiamo anche il coraggio di dire che questo Consiglio deve produrre quello per cui è preposto, e cioè le leggi. Ve ne sono un sacco. Credo si debba pervenire ad un incontro che non dovrebbe essere solamente quello di dire: signori, questa é la proposta, si va avanti comunque, perché è una forzatura, direi quasi disonesta, nei confronti dei consiglieri che invece credono di produrre anche delle proposte costruttive nei disegni di legge che riguardano infiniti settori della nostra provincia. Sono rimasto estremamente deluso dal comportamento del Presidente della Giunta provinciale, quando l'altro giorno ha voluto sospendere la trattazione del disegno di legge sulla trasparenza solamente per arrivare a questo braccio di forza.

**BENUSSI (MSI-DN):** Perché hanno paura della trasparenza!

**BOLZONELLO (MSI-DN):** Credo proprio che sia come ha detto il collega Benussi, e il fatto che sia stato sospeso quel disegno di legge mi fa capire evidentemente tante cose sul fatto che l'Alto Adige non sia assolutamente un'isola felice, scevra dalla necessità che la Magistratura si impegni ancora più di quanto sta facendo in materia, e quindi dal lato legislativo e amministrativo è necessaria una legge sulla trasparenza. La Provincia di Bolzano è inadempiente, lo vediamo con la toponomastica, dal 1948 con il primo Statuto, dal 1972 con il secondo in materia di recepimento della toponomastica tedesca e ladina, laddove ve ne sia l'accertamento, perché potrebbe anche accadere che per determinate località non si riscontri l'esistenza storica, culturale ecc. di determinati toponimi tedeschi o ladini che possono essere; ladini ne dubito, visto che mi pare possano essere definiti gli unici autoctoni di questa terra.

Resta il discorso che ho introdotto prima, e cioè che in questa terra vi erano ben prima di noi e dei tirolesi delle popolazioni che utilizzavano dei toponimi. Quindi oggi arrivare alla forzatura dell'italiano contro il tedesco da parte vostra mi pare sia completamente fuori luogo. Io credo che vi debba essere anche da parte della Presidenza e di chi sostiene a spada tratta questi disegni di legge un ripensamento perché il Consiglio, e la responsabilità sarà vostra qualora queste leggi non fossero prodotte, ha il dovere di



attuare le leggi degli altri settori. Voi sapete benissimo che faremo ostruzionismo e stavolta siamo determinati. Quindi se da qui a novembre, in queste 12 sedute che ancora restano, voi ritenete di dover solo discutere di toponomastica, questa è una scelta vostra, e ne risponderete. Credo che invece sia un dovere di tutti chiedere e pretendere dal Consiglio provinciale l'emanazione di provvedimenti che già ci sono o di altri che possono ancora essere proposti in materia non di toponomastica, ma di incentivazioni, di scuola, di ambiente, di agricoltura, di piano territoriale, di edilizia, di piano trasporti, di imposta di turismo, ecc. Quindi credo che materie per discutere ben più importanti della toponomastica vi siano, anche perché ribadisco che da parte nostra riteniamo che non vi sia assolutamente la necessità, né ora né mai, di dover mettere mano alla toponomastica italiana, che deve comunque essere considerata anche per il futuro, questo per il rispetto che ne deriva a tutti, non solo a coloro che sono nati ma che transitano in questa zona e che provengono da altre realtà italiane, e comunque anche per un rispetto che deve esserci per la lingua nazionale dello Stato.

Credo che il Governo respingerà qualsiasi proposta in materia, perché già da una serie di risposte che abbiamo avuto ad interrogazioni specifiche il Governo ha risposto che la lingua italiana è lingua ufficiale dello Stato, alla quale è stato parificato il tedesco, e che il bilinguismo deve essere mantenuto anche nei termini toponomastici. Quindi mi pare che espressioni concordanti con le nostre tesi da parte governativa vi siano, ma le sorprese non possono mai mancare. Resta il fatto che riteniamo assolutamente fuori luogo che si parli e si tenda a cancellare la toponomastica italiana. Ritengo invece doveroso, anzi tardivo ancora una volta, l'intervento della Provincia. Anzi, un gruppo di opposizione si è sentito in dovere di presentare un disegno di legge che recepisca il diktat dell'articolo 101 dello Statuto. Questo mi pare estremamente esplicativo del pensiero del gruppo di maggioranza tedesco, ovvero se fino ad oggi comunque si è agito in difformità della legge, quanto meno oggi saniamola. Allora il disegno di legge sul quale si può convenire è quello che recepisce la denominazione tedesca e ladina dei toponimi dell'Alto Adige.

Questo è quanto all'interno di quanto consentito dalle normative vigenti noi siamo disposti a discutere. Credo che non vi sia bisogno di aggiungere altro.

**PRÄSIDENT:** Da es bereits 19.00 Uhr ist, würde ich vorschlagen, die heutige Sitzung zu beenden. Ich möchte noch bekannt geben, daß am Dienstag um 9.30 Uhr eine Fraktionssprechersitzung stattfindet. Weiters möchte ich Sie darauf aufmerksam machen, daß es möglich ist, daß in den nächsten Tagen Nachtsitzungen abgehalten werden.

Die Sitzung ist geschlossen.

ORE 18.58 UHR

## **SEDUTA 213. SITZUNG**

**9.7.1993**

Sono intervenuti i seguenti consiglieri:  
Es haben folgende Abgeordnete gesprochen:

Benussi (4,11,50)  
Bolzonello (3,5,6,9,47,70,71)  
Holzmann (3,10,61)  
Peterlini (4)  
Tribus (56)